

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	26
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	39
GIUSTIZIA (II)	»	62
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	67
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	77
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	78
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	80
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	91
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	98
AFFARI SOCIALI (XII)	»	101

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	102
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	110
<i>INDICE GENERALE</i>	»	113

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.
C. 1929, approvato dal Senato 3

SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (*Seguito esame e rinvio*) 3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 febbraio 2009.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.
C. 1929, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 13.45

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione Carolina LUSSANA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.45.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.
(*Seguito esame e rinvio*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2009.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno illustrato il contenuto del provvedimento e che quest'ultimo è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo. Nella prossima seduta le Commissioni concluderanno l'esame preliminare per poi adottare il testo base e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Anna Paola CONCIA (PD) rileva che il Trattato in esame impegna tra l'altro le

parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari al fine di prevenire e perseguire i crimini legati al terrorismo, all'immigrazione clandestina e alle attività criminali transfrontaliere. L'adesione al Trattato di Prüm è un atto dovuto, anche alla luce dei risultati ottenuti in altri Paesi europei, come per esempio l'Inghilterra, dove la banca del DNA è operativa da anni e ciò ha consentito di ridurre il numero dei casi rimasti insoluti dal 60 al 6 per cento. Sottolinea come i lavori al Senato abbiano evidenziato una comunione di intenti tra maggioranza ed opposizione, tanto che il testo che arriva in questa Commissione è frutto anche dei numerosi emendamenti presentati dai senatori del Partito democratico ed accolti dalla maggioranza.

Le relazioni degli onorevoli Maran e Contento appaiono del tutto condivisibili, sia per quanto riguarda le annotazioni favorevoli all'approvazione del progetto di legge, sia per quanto concerne l'invito, con riferimento al comma 2 dell'articolo 12, a valutare l'opportunità di un coordinamento con la legge n. 397 del 2000. Il testo in esame, inoltre, risponde alle sollecitazioni della Corte costituzionale in relazione ai rapporti tra accertamenti tecnici e tutela della libertà personale, nonché recepisce le indicazioni del Garante della *privacy* affinché la disciplina delle banche dati del DNA a fini di giustizia sia rispettosa della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali.

Pasquale CIRIELLO (PD) rileva la grande importanza del tema in esame sottolineando l'estrema delicatezza della ricerca di un equilibrio tra tutela dell'ordine pubblico, nell'accezione di tutela della sicurezza dei cittadini, e garanzia della protezione della riservatezza dei singoli. Evidenzia quindi come, quando ci si muove su un crinale così insidioso, esiste sempre il rischio di introdurre, anche se in buona fede, norme incostituzionali.

Osserva che alcuni aspetti del provvedimento sono particolarmente tecnici e richiederebbero quindi delle conoscenze scientifiche specifiche. Esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, illustrando peraltro le disposizioni che a suo parere richiederebbero un ulteriore approfondimento nel prosieguo dell'esame, con particolare riferimento agli articoli 9, 13 e 16. Occorre, in particolare, risolvere taluni problemi di coordinamento tra le disposizioni del testo in esame ed assicurarsi che la disciplina nel suo complesso sia conforme alla raccomandazione dell'Unione europea del febbraio 1992, che ha fissato taluni principi in materia di utilizzazione delle analisi del DNA.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato, C. 1311 e petizione n. 592

5

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 febbraio 2009.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato, C. 1311 e petizione n. 592.

Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748
(Seguito dell'esame e rinvio) 6

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748
(Seguito dell'esame e rinvio) 19

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il ministro per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 8.35.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2009.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa preliminarmente presente che il gruppo dell'Italia dei Valori è convintamente favore-

vole all'introduzione del federalismo fiscale in Italia, perché ritiene che questa sia l'unica strada che porti all'assunzione di un responsabilità piena, totale e generalizzata da parte degli amministratori nei vari livelli di governo, attivando una sana competizione tra territori, strumento indispensabile per migliorare la qualità e la spesa dei servizi resi ai cittadini. Ritiene perciò necessario affrontare il secondo tempo di questa delicata ma importante « partita » alla Camera dei deputati in modo costruttivo, senza pregiudizi e secondi fini, dotandosi di alcuni strumenti di analisi.

Ritiene in primo luogo necessario acquisire i dati finanziari sull'articolazione territoriale della spesa delle regioni e degli enti locali, la simulazione matematica degli effetti dell'attuazione del federalismo fiscale, le grandezze finanziarie mobilitate dal federalismo ed il suo impatto sui vari livelli di governo, sui territori e sui servizi. Ricorda infatti che a prescrivere l'acquisizione dei dati finanziari è la Costituzione medesima, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 226 del 1976, la quale ha chiarito che è il legisla-

tore delegante (il Parlamento) e non quello delegato (il Governo) che deve disporre in ordine alla copertura *ex* articolo 81 della Costituzione.

In secondo luogo, occorre assicurare la compatibilità delle norme e dei principi di delega con il quadro delle grandezze finanziarie pubbliche: l'ISAE e la Corte dei conti hanno più volte evidenziato l'opportunità e la necessità di valutare *ex ante* l'impatto finanziario di una riforma di tale portata.

In terzo luogo, occorre riconoscere al Parlamento le prerogative che gli sono proprie, fornendogli gli elementi necessari per una valutazione ponderata delle conseguenze (positive o negative) nella fase transitoria ed in quella a regime, sia nella fase di elaborazione dei decreti delegati sia nella valutazione in ordine ai modi e termini del coordinamento tributario o finanziario tra i diversi livelli di governo. Ritiene infatti che non si debbano concedere deleghe in bianco su queste materie, né che il Parlamento possa essere espropriato nella definizione e nella gestione di questa storica riforma, la cui responsabilità spetta al Parlamento, e non al Governo, di qualsiasi colore politico esso sia.

Considera altresì necessario, partendo dalla spesa da finanziare per arrivare all'imposta che la finanzia, definire preventivamente i soggetti e le competenze, per definire successivamente gli strumenti fiscali, come lucidamente espresso ben quindici anni fa dal professor Giulio Tremonti, oggi Ministro.

Per quanto riguarda, poi, l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, osserva innanzitutto come si debba concludere che esso non introduce un vero federalismo fiscale nel Paese: quello prospettato dal provvedimento è infatti il frutto di un compromesso al ribasso, raggiunto non tanto con le opposizioni ma all'interno della stessa maggioranza, dove ha subito spinte in avanti, a volte vere e proprie fughe, frenate brusche, e arroccamenti a difesa dello *status quo*, raggiungendo il risultato di cambiare tutto per non cambiare nulla.

Ritiene invece il federalismo fiscale debba preveder che regioni e comuni incassino in prima persona alcune tasse per esercitare le loro funzioni, a cui si aggiungono altri fondi (sotto forma di partecipazioni a una imposta come l'IRPEF), che devono servire a chiudere il bilancio, consentendo a ciascun soggetto istituzionale di poter contare su risorse certe ed assumersi responsabilità di eventuali deficit. Al contrario, il testo prevede che le risorse saranno versate allo Stato, che poi penserà a distribuirle. Analizzando tale meccanismo sulla scorta delle attuali esperienze, relative ad esempio all'addizionale regionale sull'IRPEF, le quali indicano come vi siano regioni creditrici nei confronti dello Stato – come il Piemonte, che lo è nella misura di quasi 2 miliardi – senza che questo abbia mai versati le somme dovute alle regioni stesse, si può pertanto ritenere che esso non sia assolutamente adeguato, in quanto consente al Governo di non versare alle regioni le somme di loro spettanza o di modificare per decreto le condizioni per ottenerle.

In questo quadro complessivo, le regioni non sapranno mai su quante risorse potranno fare conto, mentre sarebbe stato più logico che ogni regione potesse trattenerne una quota delle tasse nazionali per le necessità iniziali. Ciò comporterà il fallimento di ogni ipotesi di cambiamento, anche in quanto non esiste un luogo – come il Senato federale – in cui regioni e comuni possano bloccare i tentativi di cambiare le carte in tavola.

Nel merito del disegno di legge, osserva poi come l'elemento più qualificante sia la parametrizzazione del prelievo al costo standard dei servizi fondamentali (e non più alle erogazioni storiche che determinano sprechi e corruzioni), rilevandone peraltro le numerose difficoltà per la sua pratica attuazione.

In primo luogo, infatti, manca un definitivo assetto istituzionale degli enti locali, che dovrebbe essere definito nella carta delle autonomie, ed *in primis* del Senato delle regioni. Non si conosce poi, come rilevato dalla Corte dei conti, la

situazione finanziaria degli enti locali (e in primo luogo il peso dei prodotti finanziari derivati) e, quindi, il fabbisogno.

In terzo luogo, occorre fermare l'ingerenza dello Stato nello svolgimento di compiti qualificanti (servizi da svolgere, definizione dei nuovi tributi, riscossione dei tributi).

In quarto luogo, per quanto attiene alle fonti di finanziamento degli enti territoriali, i tributi propri assegnati dalla legge dello Stato al finanziamento delle province e dei comuni non sono individuati nel disegno di legge, mentre, per evitare una delega in bianco, occorrerebbe perlomeno identificare i presupposti impositivi dei tributi da assegnare ad ogni livello di Governo. Ritiene necessario, in particolare, recuperare il principio della correlazione tra prelievo fiscale e funzione svolta dall'amministrazione.

Occorre inoltre apportare alcuni aggiustamenti al disegno di legge al fine di addivenire ad un'accurata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali, per poi mettere mano ad una modifica della Costituzione, migliorando il sistema delineato dall'articolo 117, che attualmente alimenta i conflitti tra livelli di governo e può compromettere gli equilibri di finanza pubblica.

Altri elementi di preoccupazione rinvenibili nel disegno di legge riguardano la previsione di un'addizionale IRPEF, tributo già gravoso e sperequato, la complessità dell'*iter* procedimentale per l'emanazione dei decreti legislativi, il farraginoso intreccio delle fonti, nonché l'assenza di norme concernenti l'organizzazione degli uffici comunali.

Per quanto riguarda, altresì, il nuovo istituto della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nella quale saranno rappresentati i vari interessi in gioco nel meccanismo del federalismo, ritiene che essa sarà difficilmente in grado di assumere deliberazioni, in specie sui riparti perequativi, ricordando la difficoltà emersa in passato per definire i criteri di riparto tra gli enti locali del gettito ILOR.

Rileva inoltre, richiamando le considerazioni della Corte dei conti, come l'attuazione del disegno di legge possa comportare un aumento della spesa pubblica e del prelievo fiscale complessivo, soprattutto nel periodo di transizione verso l'assetto definitivo. Nonostante sia necessario dedicare massima attenzione ai nuovi assetti istituzionali, il disegno di legge affida ampie responsabilità di indirizzo e controllo proprio alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, affidando impropriamente ad un organismo collocato al di fuori del Parlamento funzioni più strettamente politiche, quali la fissazione degli obiettivi di finanza pubblica o la proposta di modifiche del sistema. Tali funzioni dovrebbero invece rientrare tra i compiti del costituendo Senato federale, prevedendo nel frattempo forme di coordinamento delle Commissioni parlamentari.

Ritiene quindi necessario liberarsi dall'equivoco del costo standard, secondo il quale le regioni con spesa più bassa sono le più efficienti. Osserva infatti, a titolo esemplificativo, come la spesa nelle due regioni ritenute più efficienti, Lombardia e Veneto, sia più bassa solo perché la popolazione è più giovane e più ricca e, quindi, ricorre meno ai servizi pubblici.

Rileva invece come bisogni oggettivi e inefficienze di produzione siano inestricabilmente connessi alla sfera sanitaria delle regioni. Per non finanziare anche gli sprechi occorrerebbe una formula di calcolo analitica del fabbisogno, che stabilisca il numero delle prestazioni necessarie (la qualità standard) e il costo standard di ogni prestazione, essendo la spesa il prodotto tra i due. Ad ogni regione lo Stato dovrebbe riconoscere lo stesso costo standard per prestazione, penalizzando così quelle meno efficienti. Dal momento che tale operazione è quasi impraticabile, perché oggi la variabilità dei costi è molto accentuata, sarebbe necessaria un'ampia fascia di oscillazione dei costi standard, che potrebbe ancora coprire le inefficienze di alcune regioni. Inoltre, sebbene si tratti di un'operazione oggettivamente temeraria, se perseguita seriamente, si dovrebbe

stabilire quante prestazioni sanitarie di ogni tipo siano necessarie per soddisfare i bisogni della popolazione.

Evidenzia quindi il problema concernente l'entità della perequazione tra le regioni o il giusto livello di spesa. La spesa sanitaria pubblica rappresenta infatti il 74 per cento della spesa totale nelle regioni più ricche del nord e l'82 per cento in quelle più povere del sud, fino ad oltre l'85 per cento. In tale situazione, ritiene che le regioni del nord potranno trovare una valvola di sfogo nella sanità privata, grazie al diverso potere d'acquisto nelle singole regioni.

La soluzione al problema del fabbisogno potrebbe dunque risiedere in una formula che, da una parte, riflettesse bisogni oggettivi di salute, diversi da regione a regione, ossia la proporzione di richieste e, dall'altra, assegnasse le risorse secondo un costo standard per richieste. Si tratterebbe peraltro di un'operazione difficilissima, se non impossibile.

Reputa quindi che la legge delega rimanga un confuso assemblaggio di norme contraddittorie di difficile applicazione, che nasconde quale vero obiettivo l'erosione di tributi erariali nel nome della territorialità, dissimulato da una presunta responsabilizzazione, determinata dall'introduzione dei costi standard come criterio di valutazione dei servizi fondamentali trasferiti alle regioni, i cui effetti finanziari non sono peraltro stati quantificati dal Ministro Tremonti.

Ritiene dunque che non sussistano risorse disponibili per introdurre il federalismo fiscale, anche in considerazione delle restrizioni che l'Italia dovrà affrontare a causa della crisi economica, lamentando inoltre come le iniziative del Governo, dall'eliminazione dell'ICI per la prima casa, all'utilizzo del FAS, vadano nella direzione opposta al federalismo.

Evidenzia inoltre come non siano disponibili risorse aggiuntive, e come gli eventuali risparmi ipotizzati dal Governo grazie all'applicazione dei costi standard alle regioni del sud dovrebbero essere utilizzati proprio per colmare il deficit nei

servizi che affligge le regioni meridionali, smentendo pertanto l'aspettativa di reperire maggiori risorse per il nord.

In sostanza, si creerà una pressione sul patrimonio dello Stato, su cui si tenterà di scaricare l'onere del conflitto tra territori. In alternativa, si taglieranno i livelli essenziali delle prestazioni in modo da consentire al nord più ricco di mantenere gli standard di servizi attuali grazie alle maggiori risorse assicurate da trasferimenti dal centro, sacrificando il sud, attualmente privo di forza e prestigio politico.

In nome della territorialità, dunque, la delega procede ad un'appropriazione di quote rilevanti di tributi erariali, cosicché la responsabilità fiscale rimarrà addossata allo Stato centrale, mentre il potere di spesa passerà alle regioni, ed operando in sostanza un assalto all'IRPEF, mantenendo allo Stato il solo ruolo di esattore.

È dunque necessario che vi sia corrispondenza tra federalismo fiscale e federalismo istituzionale, con l'istituzione del Senato federale, la riscrittura del codice delle autonomie, la ridefinizione della normativa relativa alle città metropolitane ed a Roma capitale, nonché alle regioni a Statuto speciale.

Ritiene quindi che il disegno di legge non dia alcuna risposta ad alcune priorità fondamentali, quali: l'equiparazione delle regioni a statuto ordinario con quelle a statuto speciale, la costruzione di un sistema di vera autonomia di entrata e di spesa delle regioni e dei comuni, l'equiparazione degli impegni finanziari per tutte le città metropolitane, il ripiano dei *deficit* nei comuni del sud a parità di livello dei servizi.

Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti, al fine di migliorare sotto questi aspetti il testo del disegno di legge.

Francesco BARBATO (IdV) rileva come un serio ed equilibrato progetto di federalismo fiscale debba necessariamente contemplare meditate modifiche della Carta costituzionale ed implichi altresì una complessiva ridefinizione del sistema fiscale e tributario, dell'attuale gestione dell'assetto delle entrate e delle spese,

nonché una chiara definizione e delimitazione di funzioni tra gli enti territoriali coinvolti.

Evidenzia inoltre come la riforma federalista incida su ambiti che afferiscono ai singoli aspetti della vita quotidiana dei cittadini in quanto interviene sul funzionamento e sulla gestione dei servizi pubblici, della sanità, della scuola, ritenendo pertanto che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione costituisca un passaggio ineludibile per il Paese, volto a costruire un sistema fondato sull'autonomia e sulla responsabilità di ogni livello di governo del territorio.

Sottolinea quindi come il provvedimento ponga taluni profili critici in relazione non solo ai rapporti finanziari, ma anche alle relazioni di potere che intercorrono tra i diversi livelli di governo – Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni – nel quadro del sistema disegnato dal Titolo V della Costituzione. Ravvisa conseguentemente la necessità che la riforma sia accompagnata da un'ulteriore riforma costituzionale tesa ad istituire il Senato federale, necessaria sede istituzionale di confronto tra Stato ed autonomie territoriali.

Ritiene altresì che occorra garantire il rafforzamento della capacità decisionale dei livelli di Governo del territorio, secondo principi di reale collaborazione, mediante l'assegnazione di tributi propri e di autonomia finanziaria e favorendo l'allocatione ed il decentramento delle funzioni amministrative.

Nota inoltre come la definizione di un federalismo fiscale coerente con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e conforme ai criteri generali fissati dal disegno di legge delega, non possa comunque prescindere da una verifica della condizione di frammentazione in cui versa il sistema comunale italiano, esortando quindi a sviluppare maggiormente il tema dell'associazionismo dei comuni di minore dimensione demografica, promuovendo ed incentivando unioni stabili e obbligatorie di comuni, funzionali allo svolgimento di competenze complesse che non possono essere gestite dai singoli enti.

Evidenzia in tale contesto la necessità di chiarire il rapporto intercorrente tra città metropolitane e province, richiamando inoltre la posizione critica espressa dall'ANCI in ordine agli interventi recati da recenti di manovre finanziarie che hanno ridotto i trasferimenti ai comuni. Reputa paradossale che il federalismo fiscale, piuttosto che fornire risorse autonome e congrue agli enti locali, rischia di risolversi in un consolidamento delle attuali distorsioni, ovvero in forme improprie di finanza derivata. In ordine al sistema tributario, osserva come la riforma debba consentire ai diversi enti di disporre delle risorse necessarie per l'esercizio delle rispettive funzioni, in autonomia e responsabilità, in una prospettiva di riduzione degli oneri fiscali, di trasparenza nel rapporto con i contribuenti e di valorizzazione degli elementi di virtuosità, attraverso il passaggio ragionato della spesa storica ai fabbisogni *standard*.

Il federalismo fiscale dovrà salvaguardare altresì il principio di uguaglianza, contenendo le differenze nei livelli delle prestazioni nei limiti dell'esercizio dell'autonomia degli enti, mentre per le prestazioni essenziali l'obiettivo dovrebbe essere la riduzione delle differenze in atto. Esorta quindi ad approfondire la questione del Mezzogiorno, nonché ad assicurare la sostenibilità finanziaria a tutti gli enti territoriali, mediante metodologie e strumenti di valutazione calibrati, e procedendo ad interventi speciali laddove questi si rendano opportuni. Richiama a tale ultimo proposito le osservazioni formulate dallo SVIMEZ in relazione alle norme per l'attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, cui si riferisce l'articolo 15 del testo, nonché le previsioni di cui all'articolo 21 del provvedimento in ordine alla perequazione infrastrutturali, esprimendo al riguardo riserve sul particolare rilievo assegnato ai parametri della densità della popolazione e della densità delle unità produttive, a fronte di una generica valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio. Esprime altresì rilievi critici sul particolare accento riconosciuto

alle zone di montagna ed alle specificità insulari, mentre non si delinea alcun riferimento al Mezzogiorno ed alla necessità di individuare interventi strategici per sanare il divario infrastrutturale del Sud con il resto dell'Italia. Ritiene quindi necessario rivedere la scala di priorità degli interventi, in presenza di una limitazione delle risorse disponibili, nonché prospettare politiche di sviluppo del Mezzogiorno che, attraverso il superamento della frammentarietà degli interventi, spesso non adeguati, siano in grado di produrre un impatto più incisivo sul sistema civile e produttivo delle regioni meridionali.

Auspica quindi un federalismo che assicuri la piena soddisfazione dei diritti fondamentali dei cittadini e la realizzazione dei principi di solidarietà e coesione sociale, dei principi di autonomia, responsabilità finanziaria ad ogni livello di governo. Ritiene altresì indispensabile affermare il principio della tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, al fine di favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria ed amministrativa, nonché il principio di premialità dei comportamenti virtuosi nell'esercizio della potestà tributaria e nella gestione finanziaria ed economica. Osserva quindi come una riforma con tali presupposti possa rappresentare indubbiamente un volano per lo sviluppo del territorio e migliorare la qualità dell'azione dell'amministrazione pubblica.

Reputa che il federalismo fiscale debba essere accompagnato da un processo di affermazione del centralismo della legalità, condizione indispensabile per lo sviluppo economico e sociale, notando come non possano svilupparsi autonomia e responsabilità in quei territori in cui la criminalità organizzata condiziona l'azione delle amministrazioni pubbliche. Paventa il rischio di interferenze della criminalità sulle iniziative sociali, economiche e politiche nei territori del Sud d'Italia, richiamando al riguardo una recente iniziativa promossa dal movimento della Lega nord

a Napoli, nel corso della quale pare abbiano partecipato soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata.

Sostiene infine la necessità di avviare nel Mezzogiorno un profondo processo di « centralismo della legalità e della sicurezza », onde evitare che l'azione della criminalità organizzata e diffusa possa pregiudicare uno sviluppo sociale ed economico conforme ai principi della riforma federalista.

Paola DE MICHELI (PD) evidenzia preliminarmente, richiamando anche le iniziative che saranno assunte al riguardo dal suo gruppo, come, prima di affrontare il tema del federalismo fiscale, sia necessario individuare soluzioni adeguate per alcune autentiche emergenze per gli enti locali.

Segnala quindi la necessità di garantire un pieno ristoro, tramite il previsto aumento dei trasferimenti erariali, alla perdita di risorse subita dagli enti locali conseguentemente alla soppressione dell'ICI sulla prima casa, nonché di porre un rimedio alla sistematica riduzione del fondo ordinario per i comuni che si sta registrando da alcuni anni.

In secondo luogo, rileva l'urgenza di individuare una soluzione alla situazione determinata dalla recente circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, in contrasto con la recente modifica apportata dalla legge finanziaria per il 2009 al patto di stabilità interno, esclude i proventi delle dismissioni immobiliari e della distribuzione di dividendi sia ai fini del calcolo del saldo dell'anno da assumere a base per il rispetto del patto di stabilità interno, sia ai fini del calcolo del saldo negli anni successivi, rendendo in tal modo impossibile per molti enti tradizionali « virtuosi » rispettare il patto.

In terzo luogo risulta necessario consentire lo sblocco dei residui passivi dei comuni per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, ricordando in proposito che la spesa in conto capitale degli enti locali risulta essenziale, anche per i tempi rapidi in cui può essere attivata, per il sostegno alla domanda e quindi per la ripresa dell'economia.

Con riferimento a tutti questi aspetti, considera privo di senso costruire un buon sistema di federalismo fiscale dopo aver distrutto le condizioni di normale operatività degli enti locali.

Per quel che concerne il merito del provvedimento, con riferimento in primo luogo al patto di convergenza per gli enti locali previsto dall'articolo 17 del disegno di legge, ritiene opportuno prevedere, oltre all'esclusione delle spese per gli investimenti, una maggiore autonomia nell'organizzazione dei servizi posti in capo agli enti locali, anche al fine di garantire una maggiore libertà nella collaborazione con i privati.

Si sofferma poi sul problema del controllo parlamentare sull'attuazione della delega, ritenendo che tale scrutinio debba essere rafforzato, per evitare un'attuazione « centralistica »: se infatti è potuto accadere che una circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contraddica il dettato di una legge approvata dalle Camere, a maggior ragione i decreti legislativi potrebbero dare un'interpretazione restrittiva dei principi di autonomia contenuti nella legge delega.

Per quel che concerne l'aspetto quantitativo, ritiene che il disegno di legge delega preveda un livello di spesa complessivo per gli enti territoriali analogo a quello attuale, che peraltro è in linea con quella degli stati federali; osserva che tuttavia l'occasione dell'introduzione del federalismo fiscale dovrebbe essere colta anche per compiere una seria revisione della qualità della spesa.

Con riferimento alla riserva di aliquota IRPEF per le regioni prevista dal provvedimento, ritiene necessario non lasciare spazio a variazioni discrezionali delle basi imponibili da parte delle singole regioni, in quanto la tassazione delle persone fisiche in Italia pesa sull'imposizione fiscale complessiva in misura superiore a quello che avviene in altri paesi, a detrimento di quella che dovrebbe essere la funzione dell'imposta, vale a dire quella di aiutare, con la sua progressività, la mobilità sociale; conseguentemente la differenziazione delle basi imponibili, creando una situazione fiscale diversa per ciascuna re-

gione, rappresenterebbe un'ulteriore lesione del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini italiani.

Ritiene poi eccessiva la genericità dei principi di delega in materia di costi standard, richiamando in proposito la situazione degli asili nido nel Comune di Piacenza dove la copertura del servizio ammonta al 35 per cento, in linea con le indicazioni europee, il costo medio per bambino è di circa 8 mila euro, contro i circa 9 mila nazionali, ed il servizio è cogestito da soggetti pubblici e privati, con una percentuale di erogazione del servizio da parte di soggetti pubblici pari al 40 per cento. Si interroga pertanto su come ad esempio da tali elementi si possa ricavare il costo standard, ritenendo in particolare necessario precisare se si debba assumere il costo medio del servizio in quel territorio o quello nazionale, e se non sia opportuno introdurre una specifica metodologia di calcolo dei costi standard per quei servizi nei quali vi è un forte coinvolgimento di soggetti privati.

Si sofferma poi sul problema delle autonomie speciali, per le quali effettivamente si pone l'esigenza di superare l'attuale modello, contemperando l'attribuzione di maggiori funzioni ai territori dotati di autonomie speciali con una maggiore corresponsabilizzazione dei medesimi territori ai fini del rispetto dei vincoli della finanza pubblica.

Più in generale, per quanto riguarda i costi derivanti dalla mancata introduzione di un sistema federalista, richiama i risultati di una ricerca svolta della Regione Veneto, la quale ha evidenziato come, nel periodo 2001-2004, il personale delle amministrazioni centrali sia aumentato, mentre quello degli enti locali sia diminuito, e come, nello stesso periodo, nel Sud sia aumentata la dipendenza da strumenti di finanza derivata, con conseguente riduzione della spesa infrastrutturale ed in conto capitale dei medesimi territori. Ciò conferma, a suo giudizio, l'esigenza di un federalismo solidale, che garantisca anche la mobilità delle risorse umane e finanziarie. Ritiene infatti che tale esigenza costituisca un'autentica urgenza, repu-

tando in proposito che, conseguentemente, potrebbero essere ridotti i tempi di attuazione della delega.

Invita quindi il Governo e la maggioranza a valutare seriamente le proposte emendative che saranno presentate dal suo gruppo.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ricorda che il gruppo della lega Nord si sia per primo impegnato sui temi del federalismo fiscale, esprimendo quindi la propria soddisfazione per il fatto che finalmente il Parlamento si occupi di tale tema e tutte le forze politiche ne riconoscano l'importanza cruciale.

Soffermandosi in particolare sul tema del trasferimento dei beni del demanio statale agli enti locali, ricorda che tale operazione può essere molto vantaggiosa, in quanto il demanio statale ha costi importanti di mantenimento, i quali comprendono anche voci non sempre evidenti. A tale ultimo proposito segnala ad esempio che vi è anche un costo da svalutazione dei beni non utilizzati, citando a conferma di ciò i casi delle caserme non utilizzate e delle mura di molte città.

Precisa peraltro che effettivamente ci sono dei beni che non possono essere valorizzati e a maggior ragione per tali beni è opportuno un trasferimento agli enti locali, proprio al fine di sgravare lo Stato dei costi da sopportare per il mantenimento dei beni stessi.

Per quel che riguarda invece i beni produttivi di reddito, ritiene che in ogni caso il loro trasferimento agli enti locali sia vantaggioso, in quanto gli enti locali possono, conoscendo meglio la realtà territoriale, ricavare maggiori introiti dai beni stessi, richiamando ad esempio i beni del demanio marittimo.

Sottolinea inoltre come non sia assolutamente certo, diversamente da quanto qualcuno sostiene, che la dismissione dei beni demaniali da parte dello Stato comporti necessariamente difficoltà per la gestione del debito pubblico dello Stato, ritenendo inoltre che il trasferimento dei beni agli enti locali debba essere realizzato

in modo da garantire agli enti stessi la possibilità di utilizzare beni tra loro collegati.

Sottolinea inoltre come la valorizzazione dei beni demaniali dello Stato da parte degli enti locali possa essere facilitata dal contributo che le associazioni di privati possono fornire a tal fine. In conclusione ritiene che non si può assumere una posizione contraria al trasferimento dei beni demaniali dello Stato agli enti locali solo sulla base del fatto che a seguito di tale operazione vi sarà una diminuzione netta delle risorse disponibili da parte dello Stato, sia in quanto non è possibile capire quale è il vero valore dei beni non utilizzati prima che ne venga cambiata la destinazione d'uso, sia in quanto si potrebbero comunque individuare meccanismi compensativi degli eventuali minori introiti per lo Stato.

Lorenzo RIA (PD), ricorda che si è in presenza di un disegno di legge complesso, che ha posto e porrà complessi problemi di ordine costituzionale ed istituzionale, di ordine politico e sociale e, infine, di ordine pratico ed applicativo.

Ritiene che si debba avere consapevolezza di questa obiettiva complessità, se si intende fare un lavoro utile e di lungo periodo, senza il rischio, cioè, che venga spazzato via in tempi rapidi. Sottolinea quindi come la complessità del provvedimento sia anche documentata da un'evidente stratificazione dei suoi contenuti: una stratificazione acquisita, in tempi rapidi e tuttavia intensi, attraverso una assai articolata serie di passaggi, con una miriade di soggetti istituzionali e sociali, centrali, intermedi e periferici, i quali hanno tutti contribuito a lasciar traccia della propria proposta e del proprio punto di vista.

Ritiene quindi che, anche grazie ai miglioramenti apportati nel corso dell'esame al Senato ed all' incisivo apporto dell'opposizione – la quale per la prima volta ha potuto dispiegare in modo pieno e libero il proprio ruolo e la propria funzione – il testo trasmesso alla Camera rappresenti complessivamente un buon

punto di partenza per ulteriori approfondimenti, contenendo un'ipotesi di federalismo fiscale per alcuni aspetti vicino agli orientamenti del gruppo del Partito democratico, il quale concepisce tale assetto istituzionale come un'opportunità per modernizzare il Paese, per promuovere lo sviluppo dei territori, riformare e responsabilizzare le autonomie, sostanziare la partecipazione dei cittadini al controllo della cosa pubblica, garantire loro eguali opportunità d'esercizio dei diritti sociali e civili sull'intero territorio nazionale, costituendo dunque non un pericolo per il livello di coesione nazionale, ma uno strumento per saldare autonomia e responsabilità, innovazione e solidarietà, risolvendo in tale logica i tanti divari che lacerano l'Italia.

Ritiene che tale risultato non sia secondario, ricordando che, se è vero che il disegno di legge sul federalismo fiscale è giunto in Parlamento 7 anni dopo il referendum confermativo del 7 ottobre 2001, è vero anche che, nel frattempo, la legislatura 2001-2006 è stata spesa nello sforzo vano di dar vita ad un'impossibile riforma costituzionale chiamata *devolution*. Si tratta, a suo giudizio, di una lezione e che indica a tutti la strada maestra da percorrere in tema di riforme costituzionali, atteso che non è immaginabile che il popolo italiano, né oggi né domani, si avventuri in percorsi di stampo sudamericano.

Da quindi atto al Governo di aver abbandonato il proposito, contenuto nel programma elettorale del Popolo della Libertà, di partire dal disegno di legge presentato dalla regione Lombardia — che avrebbe enfatizzato gli attuali squilibri tra le regioni italiane — favorendo un buon livello di confronto nel Paese e nel Parlamento, sottolineando inoltre i notevoli miglioramenti al testo derivanti dall'accoglimento di importanti proposte emendative presentate al Senato dai gruppi di opposizione, relative al superamento del concetto di « territorialità » delle imposte erariali, all'armonizzazione dei bilanci degli enti locali e regionali, al coordinamento della finanza pubblica « multilivello » agli

interventi speciali per lo sviluppo delle aree svantaggiate, all'introduzione del concetto di patto di convergenza per garantire i servizi in tutto il territorio nazionale.

Sebbene il testo risulti meno ambiguo nei principi e più strutturato nel percorso di adozione dei decreti legislativi, ritiene che molti elementi del provvedimento siano ancora troppo vaghi, e vi sia l'alea oggettiva di poter riuscire davvero a tradurre le buone intenzioni in modelli istituzionali coerenti, efficaci ed efficienti. Nel testo in esame permangono, infatti, una serie di contraddizioni irrisolte, alcune di esclusiva natura politica, che, in questi mesi, hanno prodotto una serie di concessioni clientelari, quali l'erogazione di 140 milioni di euro a favore del Comune di Catania, le deroghe al patto di stabilità per il comune di Roma, ed il finanziamento eccezionale di 500 milioni di euro in favore della stessa città di Roma. Se a questo si aggiungono le disposizioni inserite nel testo in discussione in favore di Roma capitale, appare, a suo avviso chiaro che questa riforma è e sarà condizionata — anche dopo la sua definitiva approvazione — da mediazioni al ribasso, ricordando al contrario che quando il centrosinistra approvò, nel 2001, la riforma del Titolo V, fissò regole, sebbene controvertibili, univoche, esaustive e valide *erga omnes*, cioè dotate delle caratteristiche che devono possedere le norme costituzionali e le relative norme di attuazione.

Sottolinea quindi come, nel solco di questo principio, il gruppo del Partito democratico abbia proposto, fin dall'inizio, che nel testo confluissero anche le norme sul funzionamento delle autonomie locali (la cosiddetta Carta delle autonomie), nella convinzione che il meccanismo del federalismo fiscale debba essere strettamente connesso alla definizione dei quadri competenziali: una volta stabilite con chiarezza, le funzioni sarà possibile mettere definitivamente a regime i flussi necessari al loro finanziamento, attraverso meccanismi di federalismo fiscale.

Rileva inoltre come il nuovo assetto dell'autonomia fiscale, infatti, come trat-

teggiato nel testo, sia collocato in un impianto istituzionale di autonomie locali superato, pieno di sovrapposizioni, frammentazioni, incongruenze. Sottolinea che ciò indebolisce la capacità di innovazione della riforma, e rafforzi le spinte – fortemente presenti nell'organizzazione politica e burocratica dello stato e degli enti locali – alla conservazione, esprimendo quindi l'auspicio che il Governo dia seguito alle recenti affermazioni del Ministro Maroni, procedendo parallelamente all'approvazione della carta delle autonomie locali.

Sottolinea inoltre come la creazione di una pubblica amministrazione efficiente sia obiettivo prioritario della riforma federale, accanto a quello di rendere più equa ed equilibrata la distribuzione e l'utilizzo delle risorse che la pubblica amministrazione nel suo complesso raccoglie ed eroga, avvicinando il luogo in cui viene effettuato il prelievo fiscale a quello in cui le stesse risorse vengono impiegate, ma, che per motivare il senso civico alla funzione di controllo, occorrono norme fiscali trasparenti e lineari: solo così il cittadino può comprendere come sono impiegate le imposte che paga.

Ricorda che purtroppo, la riforma in discussione non introduce la necessaria chiarezza, non chiarendo, ad esempio, in che modo si intenda affrontare lo squilibrio esistente fra le risorse assegnate alle regioni a statuto speciale rispetto a quelle ordinarie, che appare ogni giorno più incomprensibile e irrazionale, atteso che allo Stato non esistono ragioni plausibili per giustificare la sopravvivenza di tale distinzione.

Evidenzia inoltre come il disegno di legge non affronti adeguatamente il tema della chiarezza e semplificazione istituzionale: la frammentazione geografica, la dispersività delle funzioni e competenze, la difficoltà di inserirsi in un contesto di comando ordinato ed efficace, rendano le attuali province non più compatibili con il principio di responsabilità imposto dal federalismo fiscale.

Ritiene invece auspicabile che le attuali province evolvessero in strutture ammini-

strative specializzate sul versante tecnico e dei servizi, in diretto rapporto con le rispettive regioni, costituendo una sorta di braccio operativo di queste ultime, quali enti di amministrazione e programmazione di area vasta, con una riduzione-rimodulazione significativa degli organi di rappresentanza politica.

Ricorda che occorre anche definire in modo non approssimativo l'ambito dell'autonomia tributaria degli enti territoriali, prevedendo un *numerus clausus* di tributi possibili, che non lasci spazio a interpretazione erronee o distorte.

Segnala inoltre come, fino ad oggi, l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione abbia confermato la sperequazione tra le regioni del nord e quelle del mezzogiorno, senza uniformare e correggere la diversa qualità e quantità dei servizi al cittadino e, soprattutto, accentuando diffidenza di quest'ultimo nei confronti dell'amministrazione delle risorse pubbliche.

La vera sfida, quindi, è sanare lo squilibrio territoriale nell'offerta dei servizi, così da unificare un'Italia obiettivamente divisa, permettendo a tutti i cittadini, dalla Val d'Aosta a Lampedusa, di avere gli stessi diritti, senza doversi spostare per ottenere, ad esempio, il medesimo livello di cure sanitarie.

Rimanendo in tema di sistema perequativo, rileva la necessità di esplicitare puntualmente che il sistema di perequazione su base nazionale a carattere verticale, in quanto la definizione utilizzata dal primo comma dell'articolo 9 descrive ancora un meccanismo di perequazione sostanzialmente orizzontale.

La titolarità regionale del gettito delle compartecipazioni alle imposte erariali – in questo caso l'IVA – rende infatti inequivocabile che si è in presenza di perequazione orizzontale, cioè alimentata dal gettito spettante alle regioni con maggior capacità fiscale per abitante. Segnala pertanto che la regionalizzazione del fondo di perequazione dovrebbe esser prevista solo nel caso in cui vi sia uno specifico accordo tra la regione e gli enti locali del territorio

per una ripartizione del fondo che differisca da quella prevista a livello nazionale.

Per quel che riguarda l'istituzione di una nuova specifica Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, sottolinea di non condividere l'idea di istituire una Commissione *ad hoc*, cui affidare l'esame dei decreti attuativi della riforma in materia di federalismo fiscale, poiché, oltre a motivi di costituzionalità, non ritiene che abbia molto senso prevedere un nuovo organismo bicamerale, seppur aperto alla partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni locali, senza, tuttavia, dar loro la reale e concreta possibilità di votare, e quindi di rendersi protagonisti di decisioni che per la gran parte riguarderanno aspetti connessi alla loro identità, al loro ruolo ed alle loro attribuzioni.

Non comprende cioè, il motivo per il quale si debbano ricercare nuovi ed « alternativi » percorsi, che conducono alla istituzione di nuove commissioni, quando il nostro ordinamento, la legge costituzionale n. 3 del 2001, contiene una norma transitoria che demanda ai regolamenti parlamentari la possibilità di prevedere l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle regioni, di tutti gli enti locali e che, dunque, riconosce un'adeguata rappresentazione degli interessi locali.

Ricorda, infatti, che l'articolo 11 rappresenta, nell'economia generale della riforma del titolo V, la norma atta a garantire la transizione dal « federalismo amministrativo » attuale, al « federalismo costituzionale » futuro, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti che compongono la Repubblica, secondo la definizione del nuovo articolo 114 del dettato costituzionale. A suo avviso, sarebbe quindi auspicabile affidare l'esame e la valutazione dei decreti attuativi in materia di federalismo fiscale all'attuale Commissione parlamentare per le questioni regionali, opportunamente integrata con i rappresentanti delle autonomie locali, che possa esprimere pareri non solo sui progetti di legge indicati nell'articolo 11, comma 2 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ma anche su

quei progetti di legge che, pur non riguardando le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, contengano comunque disposizioni riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province e Comuni, ricordando al riguardo di aver già presentato – assieme ad altri colleghi – una proposta di modifica al Regolamento in questo senso.

In via conclusiva sottolinea quindi come l'integrazione di tale Commissione con i rappresentanti delle autonomie territoriali possa rappresentare un'innovazione significativa per una rinnovata configurazione della funzione legislativa, attraverso l'introduzione degli interessi degli enti territoriali all'interno del procedimento legislativo nazionale; inoltre, una tale innovazione impegnerebbe i livelli di governo territoriali a condividere le scelte legislative che più da vicino li riguardano, rappresentando in sostanza anche lo strumento più naturale per rendere più fluido il lavoro delle Conferenze e promuovere un effettivo e responsabile apporto delle regioni e degli enti locali ai lavori del Parlamento, che costituisce a suo avviso la strada maestra per realizzare il federalismo atteso dal Paese.

Antonio MISIANI (PD), associandosi alle considerazioni di molti dei colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea come il provvedimento in esame, dando finalmente attuazione al federalismo fiscale nel nostro ordinamento, rappresenti una riforma assolutamente necessaria per completare il percorso delle riforme avviate nella seconda metà degli anni '90 del secolo scorso. A tale riguardo, ricorda, in primo luogo, che con le riforme Bassanini nel 1997 e nel 1998, si era proceduto ad un ingente trasferimento di funzioni amministrative a Costituzione vigente, al quale avevano fatto seguito nel 1999 l'introduzione dell'elezione diretta dei Presidenti delle regioni e, successivamente, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione approvata nel 2000 e confermata con il voto referendario nel 2001, che hanno ulteriormente proceduto nella

direzione di una valorizzazione delle autonomie territoriali. Il quadro istituzionale determinato da tali riforme ha quindi portato ad una ripartizione delle competenze tra lo Stato e gli enti territoriali analoga a quella presente in Stati a forte tradizione autonomistica. A tale assetto istituzionale non si è, tuttavia, adeguata la disciplina dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali, che non ha finora recepito i principi sanciti dalla nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione. Si tratta, a suo avviso, di una lacuna particolarmente rilevante, in quanto nel nostro Paese gli enti territoriali attualmente gestiscono spese per 230 miliardi di euro e, rispetto a tale massa di risorse, appare fondamentale verificare quali siano i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi garantiti alla cittadinanza.

Con riferimento alla riforma prefigurata dal provvedimento in esame, rileva come essa costituisca un'occasione fondamentale per dare finalmente attuazione a quanto previsto nel testo dell'articolo 119 della Costituzione, come risultante dalle modifiche apportate con la riforma costituzionale del 2001, rispondendo ad una esigenza sostanzialmente condivisa da tutte le parti politiche, e in particolare dal Partito democratico, che pone particolare attenzione al completamento del progetto federalista delineato dalla riforma costituzionale approvata proprio dal centrosinistra.

Più in particolare, rileva come il disegno di legge segni una significativa e positiva svolta rispetto a quanto proposto dall'attuale maggioranza nel corso della campagna elettorale, quando veniva indicato come modello di federalismo fiscale quello contenuto nel progetto di legge presentato al riguardo dal Consiglio della regione Lombardia, che prefigurava un sistema talmente squilibrato che si poneva ai limiti del dettato costituzionale. Già la prima formulazione del provvedimento mostrava apprezzabili correzioni di rotta rispetto a tale modello, avvicinandosi per molti aspetti al disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dal Governo Prodi e alle proposte avanzate dai Presidenti delle regioni.

Nello specifico ritiene che, pur con alcuni limiti ed ambiguità, i quali lasciano aperti ampi margini di miglioramento, il testo del disegno di legge approvato dal Senato rispetti i principi di autonomia, responsabilità e solidarietà da garantire nell'attuazione del federalismo fiscale. Al riguardo ritiene vi sia l'esigenza di garantire una piena valorizzazione dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali nonché di introdurre forti elementi di responsabilizzazione degli enti locali, al fine di evitare il prodursi di disavanzi analoghi a quelli riscontrati in questi anni in relazione alla gestione del servizio sanitario nazionale e di gestioni inefficienti delle risorse pubbliche, con il rischio del *default* delle amministrazioni locali. Da ultimo, valuta assolutamente imprescindibile garantire la solidarietà tra le diverse aree del Paese ed il riequilibrio delle risorse finanziarie disponibili, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale le prestazioni connesse ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione.

Segnala quindi come le modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, anche per iniziativa del Partito democratico, abbiano consentito un sensibile miglioramento del testo presentato dal Governo, contribuendo a sciogliere taluni dei nodi problematici che erano stati segnalati. In particolare, valuta con favore il rafforzamento del ruolo del Parlamento nell'adozione dei decreti legislativi, risultante in particolare dall'introduzione della Commissione parlamentare bicamerale prevista dall'articolo 3 del testo.

Rileva, inoltre, come sia stata introdotta una tempistica più precisa per l'attuazione della delega legislativa, con riferimento in particolare ai tempi per il superamento del criterio della spesa storica per le regioni e gli enti locali e a quelli per l'emanazione del primo decreto legislativo, che dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge e dovrà essere accompagnato da una relazione che dia conto degli effetti complessivi delle deleghe. Ritiene, inoltre, significative le

modifiche introdotte dal Senato in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, al fine di superare le criticità emerse in questi anni, mentre sarebbe a suo avviso necessario introdurre ulteriori precisazioni in ordine all'assetto fiscale degli enti locali, in quanto i criteri di delega sono ancora troppo generici.

Pur valutando con favore la normativa transitoria introdotta in materia di città metropolitane, ribadisce l'esigenza che le norme di carattere ordinamentale non confluiscono nel disegno di legge in esame, in quanto esse trovano una più opportuna collocazione nell'ambito del progetto relativo alla Carta delle autonomie di cui ritiene opportuno un rapido avvio dell'esame. Ritiene, quindi, particolarmente importante l'introduzione dell'articolo 17, in materia di patto di convergenza, osservando come la norma rappresenti un autentico salto di qualità nel dibattito sul federalismo fiscale, in quanto viene superata un'ottica meramente economicistica, per porre al centro dell'esame la garanzia e servizi essenziali e dei diritti da garantire sull'intero territorio nazionale. Giudica infatti essenziale avviare un processo di convergenza in queste materie, ricordando come nei servizi sociali e di assistenza alla persona si riscontrino profondi divari tra le regioni settentrionali e quelle meridionali del Paese. Passando ad esaminare i nodi ancora da sciogliere, sottolinea la vistosa contraddizione tra la riforma federalista in discussione e la politica ipercentralista in materia di finanza territoriale seguita dal Governo in questi primi mesi di legislatura. Ricorda, in particolare, l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, nonché il blocco delle aliquote regionali e locali disposti dal decreto-legge n. 93 del 2008, nonché i tagli dei trasferimenti disposti dal decreto-legge n. 112 del 2008 e i pesantissimi vincoli posti dal patto di stabilità interno, che sono stati ulteriormente irrigiditi dall'applicazione fornita in sede amministrativa. A tale riguardo ribadisce il proprio giudizio estremamente critico sulla circolare n. 2 del 2009, che, attraverso un'interpretazione estremamente restrittiva del comma

8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112, come modificato dall'ultima legge finanziaria, rischia di determinare una sostanziale paralisi degli investimenti degli enti locali, che rappresentano una quota rilevantissima degli investimenti pubblici. A fronte di tale situazione ritiene necessaria una concreta e visibile inversione di rotta da parte del Governo, che potrebbe a suo avviso sostanzarsi anche in un anticipo dell'entrata a regime di alcune parti della riforma, la cui efficacia sarebbe altrimenti rinviata fino al 2016-2017. Segnala, inoltre, come il disegno di legge contenga una proposta estremamente debole per quanto riguarda l'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale, che rappresentano una indubbia anomalia di sistema. Ritiene in particolare che, in considerazione del residuo fiscale positivo a disposizione delle regioni a statuto speciale del nord Italia, dovrebbe ipotizzarsi un loro contributo alla perequazione delle risorse a livello nazionale, al fine di assicurare un assetto complessivo dei rapporti finanziari più equo e solidale. Osserva, peraltro, come il nuovo quadro istituzionale delineato dal titolo V della Parte II della Costituzione abbia fortemente indebolito la distinzione tra regioni a statuto ordinario ed autonomie speciali, in quanto il nuovo terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione ha introdotto forme di federalismo differenziato, che consentono l'attribuzione di forme e condizioni particolari da autonomia anche alle regioni a statuto ordinario.

Osserva, inoltre, come i criteri di delega previsti in materia di IRPEF determinino il rischio di una « balcanizzazione » dell'imposizione, per effetto dell'accumularsi di addizionali, riserve di aliquota, compartecipazioni, deduzioni e detrazioni, che potrebbe indebolire la progressività dell'imposizione e creare pesanti oneri per i contribuenti. Rileva, peraltro, come la creazione di basi imponibili differenziate sul territorio nazionale rischi di rendere estremamente difficoltoso il funzionamento dei meccanismi di perequazione previsti nell'ambito della delega, ritenendo inoltre necessario rafforzare la discussione

parlamentare sui decreti delegati, tenuto conto che dal contenuto di tali provvedimenti dipendono questioni essenziali per la vita quotidiana dei cittadini.

Nell'esprimere apprezzamento per la scelta di prevedere una fase transitoria circa il finanziamento degli enti locali, ritiene opportuno ampliare l'elenco delle funzioni fondamentali previsto per la fase transitoria dall'articolo 20 del disegno di legge, al fine di includervi servizi di particolare rilevanza, come quelli relativi alla gestione dei beni culturali, ai quali aveva fatto riferimento il deputato Causi nella seduta di ieri. Ritiene, infine, fondamentale che il disegno di legge in esame si inserisca in un disegno organico di carattere istituzionale, che preveda, con l'approvazione della Carta delle autonomie, un chiarimento in ordine alle funzioni degli enti locali, e la riforma del bicameralismo perfetto attualmente in vigore, con l'introduzione di un Senato delle regioni, che costituisca la sede deputata al confronto fra i diversi livelli di governo. Sottolinea, in particolare, la rilevanza di tale ultima riforma, ricordando che il disegno di legge non ha natura costituzionale, e può pertanto essere modificato con una semplice legge ordinaria, e che, pertanto, in assenza di una partecipazione delle autonomie territoriali al processo legislativo nazionale, la riforma è esposta al rischio di possibili controriforme di stampo centralista.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il seguito dell'esame del provvedimento avrà luogo in una seduta da convocare alle ore 14,30; conseguentemente informa che la seduta prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea non avrà luogo.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente della VI Commissione

Cosimo VENTUCCI, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo Umberto Bossi, il ministro per la semplificazione amministrativa Roberto Calderoli, il ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto, ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Maino MARCHI (PD) rileva l'estremo rilievo del provvedimento, che determinerà una modifica negli assetti della Costituzione materiale, dando finalmente attuazione al dettato dell'articolo 119 della Costituzione, colmando un ritardo che è in gran parte dovuto alla responsabilità delle forze politiche di centrodestra. In tale contesto sottolinea, peraltro, come tale processo di riforma non debba indurre a perseguire soluzioni affrettate, isolate dal contesto complessivo, ma debba essere realizzato in un quadro di concretezza e di chiarezza.

Passando a talune questioni di contesto che considera fondamentali per determinare la posizione sul provvedimento, segnala la distanza, sempre più forte, tra le prospettive del federalismo e la realtà dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. Ricorda, infatti, che le decisioni assunte dal Governo nel corso della presente legislatura, prima con la soppressione dell'ICI, quindi con le misure del decreto-legge n. 112 del 2008 e della legge finanziaria per il 2009 relative al Patto di stabilità interna, nonché con gli interventi interpretativi relativi allo stesso Patto, hanno posto in particolare i comuni

e le province in una gravissima situazione di difficoltà finanziaria, che ha determinato la ferma reazione dell'ANCI. Tali misure hanno infatti sostanzialmente bloccato gli investimenti dei comuni, in una fase nella quale proprio tali iniziative di investimento avrebbero potuto svolgere un ruolo in senso anticiclico, per alleviare le conseguenze della crisi economica che il Paese deve fronteggiare.

Gravi difficoltà si pongono inoltre per i bilanci delle province, le cui entrate dipendono in larga parte da tributi che risentiranno fortemente dell'andamento negativo dell'economia.

Ritiene quindi che occorra superare, prima dell'approvazione del disegno di legge, tale contraddizione tra l'impostazione federalista e la concreta pratica centralista del Governo, facendo leva sull'apprezzabile disponibilità ed attenzione dimostrata dai ministri Bossi e Calderoli affinché intervengano presso il Ministro dell'economia per modificare tale impostazione.

Un ulteriore aspetto di contesto che occorre chiarire riguarda la connessione tra il disegno di legge di delega e le iniziative di modifica dell'assetto costituzionale sulle funzioni e sull'articolazione degli enti locali. Al riguardo un profilo fondamentale concerne l'eventualità di procedere alla soppressione delle province, che è oggetto, tra l'altro, di una specifica proposta di legge costituzionale presentata da alcuni deputati del PD, che, peraltro, non condivide. A tale proposito ritiene che il Governo e la maggioranza debbano indicare se tale tematica possa essere affrontata in questa legislatura, in quanto, in tal caso, occorrerebbe evidentemente sospendere l'esame del disegno di legge per affrontare preventivamente quella questione, non essendo evidentemente possibile discutere delle entrate degli enti territoriali senza averne ancora definito la loro stessa articolazione istituzionale.

In parallelo, occorre fare preventivamente chiarezza in merito alle funzioni attribuite ai diversi enti, definendo, contestualmente all'assetto federalista, la Carta delle autonomie, che costituisce un

tassello essenziale per la stessa emanazione dei decreti legislativi previsti dalla delega. Occorre, al riguardo, che il Governo, entro la conclusione dell'esame in sede referente, presenti i disegni di legge su questa materia, consentendo di iniziarne l'iter parlamentare prima della definitiva approvazione del disegno di legge delega. Diversamente, sarebbe impossibile rispettare i tempi previsti dal provvedimento per l'emanazione dei decreti legislativi che saranno emanati in forza della delega stessa.

Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione riguarda il quadro istituzionale, rispetto al quale occorre conoscere le intenzioni della maggioranza e del Governo in merito alla riforma del Parlamento, con particolare riferimento all'istituzione di un Senato federale, al superamento del bicameralismo perfetto ed alla riduzione del numero dei parlamentari. Al di là dell'aspetto politico ed istituzionale, tale nodo ha infatti anche un rilievo finanziario, in quanto, se non si procedesse ad una riduzione dei parlamentari, nonché ad una più complessiva diminuzione dei costi dello Stato centrale e della politica, non sarebbe ipotizzabile procedere a quella riduzione dei costi della Pubblica amministrazione centrale che è connessa con la stessa riforma federalista. In caso contrario, lo stesso federalismo risulterebbe fallito in partenza, in quanto determinerebbe esclusivamente un incremento della spesa pubblica ed un conseguente aumento della pressione fiscale, in contrasto, oltre che con le previsioni del disegno di legge, anche con il contesto economico-finanziario del Paese.

Sottolinea quindi la grande importanza del tema concernente il percorso di emanazione dei decreti legislativi, rilevando al riguardo come l'istituzione, prevista dall'articolo 3, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, introdotta dal Senato, costituisca certamente un'innovazione importante, anche in considerazione del rapporto tra la Commissione stessa, le Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario e la pre-

visione dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata. Nonostante tale miglioramento, ritiene tuttavia troppo ampia la discrezionalità lasciata al Governo, che può non conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, oppure non adeguarsi ai pareri parlamentari. A tale riguardo occorre inoltre coordinare la previsione istitutiva della Commissione con la disposizione transitoria contenuta nella legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale contemplava la possibilità di integrare la Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali sino alla revisione della seconda parte della Costituzione.

La delega risulta altrettanto indeterminata per quanto riguarda le conseguenze di carattere finanziario, la cui quantificazione è peraltro certamente difficile, in considerazione delle numerose variabili che dovranno essere prese in considerazione in sede di attuazione della delega. Ritiene, peraltro, che occorra almeno individuare il dato di partenza, in quanto, ove si ritenesse di far riferimento alle grandezze finanziarie risultanti dai provvedimenti legislativi che nel corso di quest'anno hanno inciso sulla finanza degli enti locali, si rischierebbe di compromettere lo stesso funzionamento di tali enti. Considera infatti evidente come un'ulteriore riduzione delle risorse finanziarie per gli enti locali, anche a danno di quelli più virtuosi, rischierebbe di compromettere le attese insite nella riforma federalista, introducendo un'ulteriore contraddizione tra le prospettive future e quelle che realmente potranno essere realizzate in base alle condizioni finanziarie di partenza. Tale opera di chiarimento non deve necessariamente comportare un allungamento dei tempi per l'emanazione del primo schema di decreto legislativo, ma deve indurre a compiere maggiori sforzi per definire una simulazione credibile degli assetti finanziari, che consenta di eliminare i maggiori elementi di opacità.

Si tratta, in particolare, di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono

essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché di chiarire il rapporto tra costi standard e fabbisogni standard. A tale ultimo riguardo ritiene infatti necessario individuare preventivamente i fabbisogni, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, passando quindi a stabilire i tempi e le modalità per superare la distanza tra realtà attuale ed indicazione programmatica, sulla base dei costi standard.

Relativamente a taluni aspetti specifici, reputa altresì necessario superare le ambiguità concernenti la funzione del trasporto pubblico locale. Ritiene, infatti, che, anche in considerazione dei profondi cambiamenti climatici, delle problematiche ambientali e delle tematiche energetiche, si debba considerare esplicitamente il trasporto pubblico locale come funzione fondamentale di comuni e province.

Analoga riflessione va altresì compiuta relativamente alle funzioni dei comuni concernenti la gestione dei beni e delle istituzioni culturali, che costituiscono un elemento essenziale per assicurare la vita civile delle comunità e per aiutare e per supportare i processi di integrazione sociale.

Segnala quindi le opacità insite nelle previsioni relative al meccanismo di perequazione regionale di cui all'articolo 9, rilevando al riguardo come il carattere verticale di tale meccanismo, pienamente condiviso dal suo gruppo, non sia chiaramente affermato con riguardo ai meccanismi di funzionamento dei fondi perequativi, che presentano ancora un carattere orizzontale. Per superare tale ambiguità occorre dunque modificare le modalità di alimentazione del fondo destinato a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni, facendo riferimento alla fiscalità generale, nonché modificare le modalità di alimentazione del fondo in relazione ai livelli non essenziali.

Ritiene inoltre che rilevanti modifiche debbano essere apportate in riferimento alla previsione di una riserva di aliquota concernente l'IRPEF. Tale previsione, che comporta la possibilità, per ciascuna regione, di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni diverse, rischia infatti di tra-

sformare l'IRPEF, la quale rappresenta l'imposta mediante la quale si garantisce l'uniformità di trattamento tributario dei cittadini e la progressività del sistema, in un coacervo di 21 imposte regionali differenti, distruggendo il tributo ed il ruolo che esso ha finora svolto. Ciò comporterebbe evidentemente un ulteriore incremento delle conflittualità tra le regioni, e renderebbe ancor più iniquo il sistema fiscale. Ritiene quindi necessario scongiurare tale ipotesi ipotizzando invece che la riserva di aliquota si applichi ad altro tributo, quale l'IVA, per la quale non si porrebbero problemi relativi a deduzioni, detrazioni ed esenzioni differenziate tra le regioni, realizzando i medesimi obiettivi di finanziamento degli enti territoriali.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rileva con orgoglio come il provvedimento in esame segni un passo fondamentale nel processo di riforma istituzionale del nostro Paese indicato con forza nel corso degli anni dalla Lega Nord. Nel ringraziare i Ministri dello sforzo compiuto nell'elaborazione della proposta, i cui contenuti ora sono sostanzialmente condivisi dai diversi schieramenti politici, ricorda come solo pochi anni or sono quando la propria parte politica parlava di federalismo fiscale veniva accusata di voler spaccare il Paese e di avanzare proposte irragionevoli.

Quanto ai contenuti del provvedimento, ritiene che, ferma rimanendo la struttura fondamentale del disegno di legge, vi siano tuttora margini di approfondimento e di miglioramento, rilevando come le audizioni svolte, e in particolare quella della Corte dei conti e dell'ANCI, abbiano fornito al riguardo elementi di particolare interesse, che potranno essere utili nell'elaborazione dei decreti legislativi attuativi della riforma.

Per quanto attiene alle linee essenziali della riforma sottolinea, in primo luogo, come il nucleo essenziale del provvedimento sia costituito dal trasferimento di poteri dal centro alla periferia e nella valorizzazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, in particolare attraverso il completamento del processo di

transizione dalla finanza derivata alla finanza decentrata, avviato ormai da circa un ventennio.

In questo quadro, altro elemento cruciale è rappresentato dal passaggio, nella definizione dei fabbisogni, dal criterio del costo storico a quello del costo *standard*, che consentirà una gestione più efficiente degli enti territoriali, valorizzando altresì il principio di responsabilità degli amministratori, che sempre più saranno chiamati a rispondere dei risultati della propria amministrazione. Ritiene, infatti, che, una volta perfezionato il circuito tra autonomia e responsabilità, ben difficilmente potranno immaginarsi casi di cattivi amministratori locali confermati dai rispettivi elettori, segnalando in particolare la rilevanza delle disposizioni contenute dall'articolo 16, che prevedono casi di ineleggibilità per gli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto.

Sottolinea, altresì, la rilevanza delle disposizioni recate dall'articolo 18 del disegno di legge in materia di trasferimento di beni demaniali, segnalando come questi beni siano attualmente gestiti a livello centrale in modo non sempre efficiente, e come un loro eventuale trasferimento agli enti territoriali consentirebbe, da un lato, una riduzione dei costi di gestione e, dall'altro, un maggiore utilizzo del bene da parte della cittadinanza.

Segnala, infine, l'importanza dell'introduzione, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che sarà chiamata a svolgere un ruolo determinante nell'esame dei decreti legislativi e nel raccordo con gli enti territoriali.

Cosimo VENTUCCI (PdL) osserva preliminarmente come il provvedimento dia attuazione alla modifica dell'articolo 119 della Costituzione approvata nel 2001 dalla maggioranza di centrosinistra, che a sua volta faceva seguito alla notevole opera di decentramento avviata con le cosiddette leggi Bassanini. In tal senso ritiene che si debba dare atto all'opposizione di aver

dato, in coerenza con la politica posta in essere negli anni precedenti, un contributo fattuale al provvedimento nel corso dell'esame al Senato, incidendo sul testo originario, evidenziando al tempo stesso come l'esame al Senato ed alla Camera sia stato ben supportato, in tutte le fasi, dalla costante presenza del Governo, nelle persone dei Ministri Bossi e Calderoli.

Con riferimento al contesto in cui la riforma si colloca, ritiene tuttavia doveroso ricordare che la riforma del 2001, che introdusse il principio del federalismo fiscale nell'articolo 119, fu approvata con i voti della sola sinistra allora al Governo, operando una forzatura di grande valenza politica, determinata più dallo scopo di allargare la propria maggioranza in vista delle elezioni, che non dalla volontà di modificare l'assetto organizzativo costituzionale e che, conseguentemente, non si crearono in quella occasione le condizioni per un dialogo sereno, un confronto costruttivo che sulle regole rappresenta un principio incontestabile in un paese democratico.

Per quanto concerne il merito del provvedimento, ritiene debba essere in primo luogo affrontato il tema del significato da attribuire alla richiesta di delega legislativa per introdurre norme sostanziali di realizzazione di un assetto di finanza pubblica allargata, basato sul principio cardine della corrispondenza tra entrate e spesa dei diversi livelli di governo, abbandonando la logica della finanza derivata fin qui adottata, che, come è oramai ampiamente condiviso, contiene in sé la deresponsabilizzazione nell'impiego dei mezzi finanziari dai diversi enti.

Sempre su tale aspetto, ritiene, tra l'altro, che il controllo del debito pubblico a livello di aggregato delle amministrazioni pubbliche non possa più essere conseguito *ex post*, ma debba ottenersi *ex ante* nel momento della richiesta da parte dei diversi enti delle risorse economiche da spendere. Si tratta quindi di capovolgere l'attuale sistema di finanza pubblica e di introdurre norme sostanziali che imputino agli amministratori pubblici la diretta responsabilità della decisione dell'entrata da spendere, ed affidino agli elettori ammi-

nistrati il giudizio politico sui costi/benefici conseguiti, il cui risultato deve rappresentarsi nei bilanci degli enti territoriali in modo da non consentire confusione di responsabilità dei vari centri di entrata/spesa.

Ritiene quindi evidente che l'utilizzo dello strumento della delega legislativa non sia dettata dalla volontà della maggioranza di decidere in solitudine qualità, quantità e tipo di federalismo fiscale, ma sia imposta dalla necessità di graduarne l'introduzione, come del resto emerge chiaramente dal tenore letterale della disposizione dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, in modo da correlare la individuazione del rapporto costi/fabbisogno *standard* all'andamento della propria finanza territoriale. Osserva inoltre che il controllo parlamentare garantirà anche alle forze dell'opposizione una verifica dell'idoneità e dell'eshaustività dei principi e criteri direttivi di delega legislativa in relazione soprattutto alla verifica della congruità dei meccanismi proposti, a tutela del diritto-dovere dell'opposizione di esprimere motivato dissenso sullo schema delle singole norme sostanziali attuative del federalismo fiscale. Sotto tale profilo, ricorda altresì che i criteri di delega si preoccupano di raccogliere sullo schema di decreto legislativo il massimo apporto critico degli enti territoriali interessati, prevedendo la previa intesa in sede di Conferenza unificata anche per la predisposizione degli schemi di decreto, apporto garantito anche dalla previsione del parere motivato di una Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che interviene sulla base di elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti della singola norma delegata raccolti ed analizzati dalla Commissione tecnica, pariteticamente composta anche con gli enti territoriali.

In sostanza evidenzia come la norma delegata possa essere emanata soltanto al conclusione positiva di una procedura, che potrebbe apparire complessa rispetto al normale *iter* dell'esame degli schemi di atti normativi, ma che consentirà di coagulare, in una materia così delicata ed innovativa,

le ragioni delle varie componenti istituzionali intorno ad un progetto di finanza pubblica allargata articolato sul principio della sussidiarietà orizzontale e verticale degli enti territoriali, del resto già previsto dall'articolo 119 della Costituzione. A tale proposito sottolinea, al fine di richiamare la responsabilità politica della minoranza parlamentare, qualora decidesse di astenersi dal voto sul provvedimento, come esso, sebbene riguardi direttamente solo il federalismo fiscale, incida profondamente di riflesso anche sui modelli di gestione organizzativa delle autonomie locali e dello stesso ente statale, per cui le relative strutturazioni dovranno necessariamente formare oggetto di successivi interventi legislativi di modifica ed adeguamento.

Nel merito del provvedimento evidenzia come esso tenda ad attuare nell'ordinamento interno i principi, propri anche dell'ordinamento comunitario, della « sussidiarietà orizzontale », richiamata esplicitamente dall'articolo 2, lettera *dd*), e della « sussidiarietà verticale », nella parte in cui configura l'ampiezza della potestà istitutiva di tributi propri di ciascun ente o comunità locale secondo una scala di graduazione correlata alla struttura dimensionale macro/medio/macro delle autonomie locali e quindi del tutto aderente al criterio della maggiore vicinanza di intervento dell'ente più piccolo ai bisogni particolari degli amministrati. Né va sottoaciuto l'inserimento nell'ordinamento federativo fiscale dell'altro principio comunitario di applicazione dell'imposta sui consumi dal luogo di origine a quello di destinazione. Tale principio, invero già codificato nell'ordinamento interno relativo all'IVA intracomunitaria afferente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti fiscalmente residenti in Stati diversi aderenti alla Comunità europea, si consolida ora a livello di territorio regionale mediante la previsione all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), numero 1), il quale attribuisce alle regioni il gettito di tributi regionali istituiti con legge statale secondo il criterio quantitativo del luogo di consumo.

Considera inoltre di particolare importanza il previsto sistema sanzionatorio dei comportamenti gestionali degli enti locali in contrasto con l'equilibrio economico-finanziario generale, laddove se ne prevede l'applicazione anche nel caso di mancata adozione di criteri uniformi di redazione dei bilanci armonizzati secondo criteri predefiniti ed uniformi [articolo 2, lettere *h*) e *v*)]. Si tratta infatti di un'anticipazione nell'ordinamento interno di regole di trasparenza e controllo circa la creazione e l'impiego dei mezzi finanziari, la cui esigenza è stata già fatta propria dai Ministri economici comunitari e che formerà oggetto di discussione nella prossima riunione dei G20.

Inoltre, il provvedimento intende risolvere gli squilibri economico-produttivi delle aree territoriali svantaggiate, assicurando l'uniformità dei servizi resi a livello nazionale agli amministrati attraverso la previsione di un apposito fondo perequativo, le cui modalità di intervento finanziario tengano conto della capacità fiscale per abitante regionale.

Un ulteriore elemento fondamentale del disegno federalista è rinvenibile nell'articolo 17, il quale stabilisce che, nell'ambito della legge annuale di stabilità della finanza pubblica, secondo gli obiettivi ed interventi individuati nel Documento di programmazione economica e finanziaria, il Governo deve proporre, previo confronto con la conferenza unificata, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard per ciascun livello territoriale.

Richiama poi le relative all'assetto di Roma capitale, le quali dimostrano un'attenzione verso questo tema che rischia peraltro di risultare fugace, in quanto l'assetto di Roma capitale dovrà essere oggetto di un più approfondito intervento, trattandosi di un comune di più di 2.700.000 abitanti che, con la Provincia, raggiunge i 3.800.000 abitanti su di una Regione di circa 5.300.000 abitanti.

Richiama quindi conclusivamente le considerazioni di Lucio Colletti, il quale

sosteneva che la società contemporanea è una società imperfetta, la quale può e deve essere continuamente revisionata e corretta, proprio come con il motore di un'automobile, avendo ben chiaro che ogni riforma determina scompensi, i quali rendono a loro volta necessaria una sorta di « riforma della riforma » senza fine, che Karl Popper ha ben sintetizzato con il concetto di « ingegneria a spizzico », ben sapendo che nessuna riforma è la panacea definitiva e che, in un mondo che cambia di ora in ora, il riformismo è un lavoro senza fine.

Gaspere GIUDICE (PdL), con riferimento specifico al tema delle autonomie speciali, rileva preliminarmente come alle regioni a statuto speciale si applichino esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 14, 21 e 25 del provvedimento.

Ritiene tale approccio limitato e scorretto, in quanto anche le regioni a statuto speciale partecipano alla definizione dei saldi di finanza pubblica e quindi si deve fare attenzione alle condizioni dei loro conti.

D'altra parte, con riferimento alla perequazione, ritiene necessario distinguere la perequazione ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione dalla completa implementazione del fondo di solidarietà previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, il quale infatti deve essere ancora attuato nella sua interezza.

Invita anche a considerare la necessità di una piena attuazione dell'autonomia prevista dagli statuti delle regioni a statuto speciale, ritenendo che tale percorso dovrebbe procedere parallelamente all'attuazione del federalismo fiscale.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), nel sottolineare l'importanza di assicurare una compiuta attuazione del federalismo fiscale, auspica che il disegno di legge in esame possa essere approvato in tempi ragionevoli, in modo da avviare finalmente la transizione verso il nuovo sistema dei

rapporti economici e finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali.

Ritiene, peraltro, necessario che la riforma non proceda da sola, ma sia accompagnata da riforme di carattere ordinamentale, volte in primo luogo a definire con chiarezza le funzioni degli enti locali, a fronte, in particolare, dei relevantissimi trasferimenti di competenza realizzati nell'ultimo decennio. A tale riguardo, giudica particolarmente interessanti gli spunti forniti dall'intervento del deputato Tabacci, che ha posto in luce con particolare precisione e lucidità le problematiche poste dall'attuazione della delega, con specifico riferimento alla realizzazione della perequazione delle risorse e alla definizione dei costi standard.

A differenza di quanto sostenuto dal collega Tabacci, non ritiene tuttavia che questi nodi debbano necessariamente essere sciolti prima dell'approvazione del disegno di legge, ma che le questioni in discussione potranno essere affrontate in sede di emanazione dei decreti legislativi. Anche sulla base della propria esperienza come amministratore locale, ritiene, infatti, assolutamente prioritario in questa fase dare immediato avvio al processo di transizione verso il federalismo fiscale, in modo da dare un segnale agli enti locali, che sempre più sono compressi dai vincoli posti nella gestione dal patto di stabilità interno e dalla riduzione delle risorse trasferite, in assenza di una reale autonomia sul versante delle entrate.

Giudica pertanto necessario, anche alla luce dell'ampia convergenza sui contenuti del provvedimento, procedere rapidamente alla sua approvazione, riconoscendo finalmente piena autonomia e responsabilità agli enti territoriali.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (*Esame e rinvio*) 26

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti, e dello sviluppo economico Paolo Romani.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo RAISI (PdL), *relatore per la X Commissione*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esaminare, in sede referente congiunta con la VI Commissione Finanze, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

Il provvedimento si inserisce nell'ambito delle misure che il Governo ha varato per contrastare la crisi finanziaria dopo la

manovra anticipata di luglio 2008 e il pacchetto delle misure anticrisi di fine novembre 2008. Osserva che le principali finalità del provvedimento sono di affrontare la crisi del settore con interventi urgenti di sostegno alla domanda; far convergere le politiche nazionali con le indicazioni della Commissione europea e con le misure già adottate o in corso di adozione da parte degli altri Paesi europei; orientare le scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale che vanno nella direzione degli obiettivi di Kyoto. I quattro assi su cui ruota il provvedimento sono infatti la salvaguardia dell'ambiente e lotta all'inquinamento; la maggiore sicurezza sulle strade; l'impulso alla ricerca e all'innovazione e la coerenza con le misure dell'Unione europea.

Il provvedimento in esame si compone di 9 articoli.

Le disposizioni che sono più direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione Attività produttive sono contenute nell'articolo 1, recante incentivi al rinnovo del parco circolante di autoveicoli ed autoveicoli e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici, nell'articolo 3, recante disposizioni in materia di tassazione dei distretti produttivi e delle reti di imprese e nell'articolo 6 recante misure di

sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali.

Illustra quindi le richiamate disposizioni nonché, in sintesi, anche le altre contenute nell'articolato in esame che rappresenta nel suo complesso, per la portata delle misure in esso contenute e per la congiuntura economica in cui si inserisce, un provvedimento di notevole interesse per la X Commissione.

L'articolo 1 concede incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri meno inquinanti, incrementa la misura dei vigenti incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a metano e a GPL e concede contributi per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. L'intervento, secondo la relazione illustrativa, mira a coniugare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di qualificazione dei consumi e di stimolo alla crescita e all'occupazione, considerati dal Governo particolarmente importanti nella situazione economica attuale.

Ricorda che la legge finanziaria 2007 reca interventi analoghi a quello in commento. L'articolo 1, commi da 224 a 238, di tale legge disciplina misure a carattere transitorio per agevolare la rottamazione di veicoli inquinanti, con o senza sostituzione con veicoli meno inquinanti, e incentivi, anch'essi di natura transitoria, per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale. Tali misure sono state prorogate per l'anno 2008, con alcune modifiche, dall'articolo 29 del decreto-legge n. 248 del 2007.

In particolare, sono previsti, per il periodo 7 febbraio-31 dicembre 2009, contributi, pari rispettivamente a 1.500, 2.500 e 500 euro per l'acquisto, con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti, di autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan e motoveicoli (commi 1, 2 e 5) e contributi aggiuntivi pari a 1.500 e 500 euro, rispetto a quelli già previsti, per l'acquisto di autovetture e autocarri a ridotto impatto ambientale (commi 3 e 4).

Il comma 7 incrementa i contributi, già riconosciuti dalla normativa vigente, per l'installazione di impianti a GPL e a metano sulle autovetture. I commi 6 e 8-10 dettano disposizioni comuni applicative delle suddette agevolazioni, stabilendo fra l'altro che le agevolazioni hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010 e si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria. Ai fini della fruizione delle descritte agevolazioni si prevede inoltre il rispetto delle regole degli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento CE n. 1998 del 2006 della Commissione.

A questo riguardo, ricorda che gli aiuti di importanza minore (cosiddetto aiuti *de minimis*), sono quegli aiuti che, in un determinato arco di tempo, non superano prestabiliti importi. Essi sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza. Fino al 2006, il tetto dell'aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro. Il comma 10 infine esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008, che ha stabilito un tetto annuo pari a 250.000 euro, i crediti di imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi, anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio, tra i quali rientrano quelli di cui al presente articolo 1. I commi da 11 a 17, allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, disciplinano l'erogazione di un finanziamento straordinario per l'installazione di filtri antiparticolato, nel limite di spesa pari a 11 milioni di euro, sui veicoli diesel utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. Il suddetto finanziamento straordinario è ripartito, con decreto del

Ministero dell'ambiente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico. Tale erogazione è subordinata all'applicazione di misure di riduzione delle emissioni inquinanti nel settore della mobilità

In connessione alle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, l'articolo 6, recante disposizioni in materia di sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, prevede l'intervento della SACE Spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati a tali acquisti. Ai fini della definizione delle modalità di l'intervento della SACE, la norma in esame rinvia al medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008 (cosiddetto decreto anticrisi), con il quale sono stabilite le modalità per favorire l'intervento di imprese di assicurazione e della SACE nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ricorda che la Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal titolo I del decreto legislativo n. 143 del 1998 e successivamente dal decreto legislativo n. 170 del 1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, economico, commerciale e dei cambi, ovvero per eventi eccezionali, come le catastrofi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

L'articolo 2, recante misure per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici prevede una nuova detrazione lorda dall'IRPEF del 20 per cento delle spese documentate, nella misura massima di 10.000 euro ripartita in cinque annualità, sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati a partire dal 1°

luglio 2008 interventi di ristrutturazione edilizia secondo le procedure che permettono la detrazione IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute. Si prevede inoltre la stipula di un apposito protocollo di intenti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in ordine, tra l'altro, alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali.

L'articolo 3, recante disposizioni in materia di distretti produttivi e reti di imprese, interviene sulla disciplina fiscale dei distretti produttivi – introdotta dall'articolo 1, commi da 366 a 372 della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) e successivamente modificata ed estesa alle reti di imprese e alle catene di fornitura dall'articolo 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 – reintroducendo il regime fiscale previsto dal testo originario della richiamata legge finanziaria 2006. La suddetta disciplina, prevista con decorrenza 2006, non ha trovato applicazione in quanto non sono stati emanati i relativi decreti attuativi. Ricorda che i distretti produttivi sono definiti come libere aggregazioni finalizzate allo sviluppo delle piccole e medie imprese nonché all'accrescimento di alcune aree e settori di riferimento. La disciplina vigente distingue i distretti territoriali, caratterizzati da un comune ambito territoriale delle imprese e dallo svolgimento di attività omogenee, e i distretti funzionali, nei quali l'aggregazione è legata al perseguimento di sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o connesse. L'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha esteso alle reti d'impresa e alle catene di fornitura la disciplina dei distretti produttivi al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse.

Rileva che, in base alle modifiche introdotte dalle disposizioni in esame, il distretto può optare per l'applicazione di

uno dei seguenti regimi tributari: 1) regime della tassazione di distretto; 2) regime della tassazione concordata con l'Amministrazione finanziaria. In entrambi i casi risultano applicabili i seguenti principi indicati nella lettera *a*) del comma 2: *a*) il distretto produttivo è riconosciuto, ai fini fiscali, come soggetto passivo IRES qualora le imprese aderenti esercitino congiuntamente una opzione in tal senso (numeri 1 e 3); *b*) la ripartizione del carico tributario tra le imprese è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità (numeri 7 e 14); *c*) le imprese che aderiscono al distretto sono comunque tenute all'assolvimento degli adempimenti fiscali. Tuttavia, nell'ipotesi di concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati (numero 10).

In merito ai soggetti che possono aderire al distretto, la relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che « possono accedere anche le imprese non soggette all'imposte sul reddito delle società (IRES) ». In particolare, le modifiche introdotte dal comma 1 sono dirette ad includere anche i tributi locali nell'ambito dei benefici fiscali in favore delle reti d'impresa e delle catene di forniture. Il comma 2, reintroducendo la disciplina tributaria originariamente introdotta dalla legge finanziaria 2006, modifica la disciplina tributaria dei distretti prevedendo la facoltà, per questi ultimi, di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale.

Nel primo caso si applica il regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 e seguenti del TUIR (consolidato nazionale) e, pertanto, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese aderenti al distretto. Secondo la relazione illustrativa i principali vantaggi relativi a tale opzione sono quelli di consentire la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali e di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi. La tassa-

zione concordata consiste in un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate circa la misura della base imponibile per un periodo non inferiore al triennio. La tassazione preventiva può essere attribuita al distretto ovvero a ciascuna impresa che ha aderito al distretto. Nella tassazione distrettuale, il distretto, qualificato ai fini fiscali come soggetto passivo IRES, ha il compito di ripartire il carico tributario tra le imprese in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento secondo principi di mutualità. La base imponibile è determinata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti. Ai fini della determinazione di quanto dovuto si dovrà tenere conto: in primo luogo, dei parametri oggettivi determinati dall'Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti (nn. 9 e 13, lettera *a*), comma 2); in secondo luogo, dell'attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati (n. 12, lettera *a*), comma 2).

In merito alla formulazione del comma 2 segnala, con riferimento al numero 3), l'opportunità di introdurre esplicitamente, attraverso un'apposita novella all'articolo 73 del TUIR, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sia i distretti produttivi, sia le reti d'impresa e le catene di fornitura. Il comma 3 ripristina la possibilità, precedentemente soppressa dal citato articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, di avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Come affermato anche nella relazione illustrativa, il citato comma 4 precisa che i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici eco-

nomici controllati dalle regioni limitatamente ai piani economici e finanziari. Il comma 4, infine, reca la norma di copertura finanziaria specificando che, dall'attuazione del comma 1 nonché dei citati commi da 366 a 371-ter della legge n. 266 del 2005, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni per l'anno 2009, e a 50 milioni a decorrere dal 2010.

La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, in considerazione della espressa previsione di un limite massimo di spesa afferma che non si stimano ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto stanziato dalla norma in esame. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la congruità di tale limite massimo di spesa. Rispetto a tale ultimo profilo ricorda, peraltro, che il comma 372 della legge n. 266 del 2005 stabilisce che dall'attuazione dei commi da 366 a 371-ter « non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 ».

L'articolo 4 introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. L'agevolazione spetta entro il limite massimo di maggior valore pari a 5 milioni di euro e gli effetti fiscali decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione. Secondo la relazione illustrativa tale agevolazione è finalizzata a rendere più competitive le imprese nel contesto internazionale e ad affrontare più agevolmente l'attuale periodo di recessione economica. Sono riprodotte, con qualche lieve differenza, le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2007 relative alle aggregazioni aziendali effettuate nel biennio 2007-2008. Rispetto alla precedente disciplina, la norma in esame non prevede espressamente l'affrancamento gratuito dell'avviamento, non subordina la fruizione dell'agevolazione alla presentazione di una

istanza preventiva di interpello all'Agenzia delle entrate al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti e ammette all'aggregazione le società con partecipazione fino al 20 per cento.

L'articolo 5 in esame, in materia di rivalutazione sostitutiva di immobili, modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, che ha introdotto la facoltà di rivalutare gli immobili iscritti nel bilancio societario relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e la possibilità di affrancare fiscalmente il maggior valore attribuito agli immobili attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali. In particolare, l'intervento normativo in esame riduce le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili dal 7 per cento al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 per cento all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione, riguardo alla fruizione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni. Si tratta delle agevolazioni fruite in sede di liquidazione o di autoliquidazione delle imposte principali; il controllo viene eseguito sulla base di appositi criteri selettivi, da approvare con atto del direttore dell'Agenzia delle entrate, tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime.

L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame pari a in 382 milioni di euro nel 2009, in 230,5 milioni nel 2010, in 405,8 milioni nel 2011, in 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ed in 386,2 milioni nel 2014, e l'articolo 9 la consueta clausola relativa all'entrata in vigore del decreto-legge.

Marco Mario MILANESE (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, evidenzia preliminarmente come il decreto-legge in esame costituisca la classica rappresentazione di come il Governo intenda il fisco come uno strumento di politica industriale, volto a coadiuvare la politica industriale, non finalizzato alla mera tassazione, ma finalizzato ad incentivare la materia imponibile ed alla vera emersione di materia imponibile in un rapporto corretto amministrazione-contribuente.

Il decreto in esame, inoltre, dimostra come l'Esecutivo stia affrontando la crisi nel miglior modo possibile, seguendo un approccio finalizzato ad affrontare le problematiche inserite nel loro contesto e non in maniera generalizzata.

Il provvedimento costituisce altresì la prosecuzione dell'azione complessiva di politica economica intrapresa dal Governo con i diversi interventi normativi che a partire dal suo insediamento si sono susseguiti, sviluppando linee di tendenza già individuate nell'ambito di tali provvedimenti.

In particolare il decreto-legge intende fornire una ulteriore risposta alla crisi finanziaria ed economica internazionale che si sta sviluppando in tutta la sua gravità, prevedendo, in particolare, incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici, detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali nonché agevolazioni fiscali in favore delle imprese, al fine di stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale, incentivando le imprese a incrementare le loro dimensioni, per affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di congiuntura sfavorevole e per risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale.

Rileva quindi come l'intervento legislativo costituisca la prosecuzione di un'azione già avviata con il decreto legge n. 93 del 2008, il quale ha inteso incrementare il potere di acquisto delle famiglie, attraverso la detassazione degli

straordinari, la riduzione del carico fiscale sulla prima casa, l'eliminazione di oneri connessi ai mutui sulla prima casa e l'eliminazione delle spese improduttive disposte in un precedente contesto di crescita economica, nel quale sono state disperse risorse che invece avrebbero dovuto essere salvaguardate, in considerazione delle avvisaglie, provenienti dall'estero, dell'incipiente crisi economica, che sono state interpretate correttamente solo dall'attuale Governo e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Nella stessa direzione si sono altresì indirizzati i provvedimenti volti a risolvere le immediate difficoltà che il Governo all'atto del suo insediamento si è trovato di fronte. Si riferisce, in particolare, al decreto-legge n. 90 del 2008, diretto a fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché al decreto-legge n. 112 del 2008 ed ai disegni di legge, il cui esame si sta avviando a conclusione presso l'altro ramo del Parlamento, contenenti norme di sviluppo e di riforma della pubblica amministrazione e del processo civile, di modernizzazione e di liberalizzazione, che determinerà un reale passo in avanti di cui il nostro Paese ha ancora più bisogno nel contesto attuale.

Analoga finalità ha avuto il decreto legge n. 185 del 2008, nel cui ambito hanno trovato spazio misure dirette a sostenere le famiglie, a garantire la ripresa dell'economia, a ridisegnare il quadro strategico nazionale ed a migliorare i saldi di bilancio.

Rileva infatti come il decreto-legge n. 112 abbia rapidamente migliorato il quadro strutturale di finanza pubblica, intervenendo sulla qualità della spesa, in modo da migliorare i saldi di finanza pubblica, ed abbia dimostrato di essere lo strumento adeguato a porre in sicurezza i conti pubblici per tre anni, in un momento di grave crisi dell'economia mondiale.

Tale provvedimento ha inoltre costituito la premessa del decreto-legge attualmente in esame, in quanto ha consentito di innalzare una protezione a difesa del nostro sistema finanziario nazionale.

Infatti, contrariamente a quanto avviene nei paesi anglosassoni, il cui sistema, basandosi prevalentemente sul debito privato, è stato stressato oltremodo dall'erogazione di mutui anche in favore di debitori in situazioni di scarsa garanzia e solvibilità, il sistema finanziario italiano si caratterizza più che altro per un alto debito pubblico, accumulatosi in passato, per un minor utilizzo della leva finanziaria, e per un elevato livello di risparmio da parte delle famiglie italiane.

Tale situazione ha quindi determinato, nel complesso, una ricaduta meno grave per la nostra economia, che si caratterizza per una connotazione meno finanziaria e più produttiva, con conseguente maggiore stabilità del sistema.

Questi motivi hanno indotto il Governo a mettere al sicuro il debito pubblico e, quindi, i conti pubblici, nonché ad approntare gli strumenti adeguati a fronteggiare l'estensione di eventuali effetti negativi anche nei confronti del debito privato che, a differenza di quanto avvenuto negli altri paesi (ad esempio l'Inghilterra, gli USA e l'Irlanda), sta reggendo all'onda d'urto della crisi, a dimostrazione che le misure assunte sono state in grado di garantire la stabilità del sistema creditizio, la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nonché ad individuare un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria.

Ritiene che tale linea di azione stia consentendo all'Italia di intervenire in maniera razionale e specifica e, soprattutto, in via preventiva, nei singoli settori del sistema produttivo e finanziario, nonché a sostenere le esigenze delle famiglie e delle classi meno abbienti, senza aggravare ulteriormente lo *stock* di debito del Paese, consentendo in questo modo di attenuare gli effetti altamente pregiudizievoli che un aumento del debito pubblico, con conseguente rivisitazione dei *rating* internazionali, avrebbe determinato in una situazione in cui i titoli italiani si trovano a dover concorrere con i titoli emessi dagli altri Stati per far fronte alla crisi.

Il decreto-legge in esame si pone dunque in linea di coerenza e continuità con gli interventi normativi che il Governo ha posto in essere, e, nel contempo, costituisce una misura di tempestivo coordinamento rispetto alle iniziative adottate dagli altri Stati. Inoltre esso non è connotato da carattere protezionistico, ed è caratterizzato dalla significativa volontà di non « regalare i soldi dei contribuenti », ma di legare l'erogazione di contributi alle imprese che garantiscano il mantenimento dei livelli occupazionali, che assicurino il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, e che garantiscano lo sviluppo ed il mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Passando ad analizzare le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come esse siano costituite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 7.

L'articolo 2 è volto a rilanciare l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, attraverso una misura del tutto nuova, che raccoglie anche il contributo che la stessa opposizione ha fornito nell'ambito dei lavori di approvazione della legge finanziaria per il 2009 e del decreto-legge n. 185 del 2008.

In particolare, si introduce una nuova detrazione dall'imposta lorda, per i contribuenti che già fruiscono della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2008 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, limitatamente a quelli effettuati – a partire dalla predetta data – sulle singole unità immobiliari residenziali. La detrazione è pari al 20 per cento delle spese documentate sostenute, dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica nonché di apparecchi televisivi e di elaboratori elettronici da destinare all'arredo della medesima unità immobiliare oggetto dei predetti interventi di recupero.

Tale detrazione – da calcolare su di un importo massimo complessivo delle spese stesse non superiore a 10.000 euro, e da ripartire in cinque quote annuali di pari importo – spetta a condizione che il pagamento sia disposto con le medesime modalità previste dal «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia», di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41.

La detrazione non spetta, invece, con riferimento ai frigoriferi, ai congelatori e alle loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici restano confermate le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, prorogata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007. Tale ultima detrazione è pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad «A+» fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.

L'articolo 3, recante norme in materia di distretti produttivi e di reti di imprese, modifica il comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che estende l'applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), alle «reti delle imprese e delle catene di fornitura», attribuendo la competenza di identificarle al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In primo luogo il comma 1 estende anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti in merito ai tributi dovuti agli enti locali, che era, invece, stata esclusa nella stesura definitiva dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.

Inoltre il comma 2 ripristina le disposizioni originarie previste in tema di distretti dai numeri da 1) a 15) della lettera

a) del comma 368 della citata legge finanziaria 2006, che erano state modificate sostanzialmente dalla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 6-bis, il quale aveva disposto, da un lato, l'emanazione di un apposito regolamento per disciplinare semplificazioni contabili e procedurali per le imprese dei distretti, nel rispetto delle norme comunitarie (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) e, dall'altro, aveva confermato la facoltà accordata alle regioni e agli enti locali di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di propri tributi nel rispetto delle norme comunitarie.

Attraverso l'abrogazione implicita delle disposizioni testé richiamate e il ripristino dell'originaria formulazione si ritorna alla precedente disciplina che prevedeva un provvedimento di identificazione dei distretti (da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie), mai adottato, il quale avrebbe dovuto rappresentare, nelle intenzioni del legislatore del 2005, il piano fiscale su cui creare quella piattaforma industriale di cui il modello dei distretti industriali costituiva la base giuridico-economica.

Con la finalità di far convergere la forma giuridica e la sostanza economica delle piattaforme industriali, sul piano fiscale furono previsti due diversi gradi di aggregazione opzionali, in ordine di intensità crescente, entrambi informati ai principi di sussidiarietà e di mutualità che ora si ripropongono.

Il primo grado di aggregazione è quello del consolidamento fiscale: le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali e funzionali sono sostanzialmente equiparate a un gruppo di società (rispetto ai tradizionali distretti territoriali, il distretto funzionale prescinde da uno specifico territorio e si sviluppa come integrazione dell'offerta di beni e di servizi da

parte di imprese che svolgono attività complementari o comunque connesse).

La tassazione consolidata si basa sul già noto istituto del consolidato nazionale disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le cui norme vengono richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti.

In tal modo, i principali vantaggi sono quelli di consentire la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, nonché di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi. Il secondo grado di aggregazione è quello della tassazione unitaria, cui possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES), con la conseguente affermazione della piattaforma industriale quale autonomo e unitario soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali (nonché delle altre somme dovute agli enti locali). La tassazione unitaria si caratterizza per il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute. L'istituto, peraltro, può essere applicato a prescindere dall'opzione per la tassazione unitaria, avendo riguardo alla posizione delle singole imprese e quindi in termini meno vantaggiosi.

Il concordato avviene sulla base di elementi caratteristici relativi alla natura, alla tipologia e all'entità delle imprese partecipanti, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.

Con riferimento ai tributi dovuti agli enti locali, le disposizioni della citata legge finanziaria 2006 ripristinate nella sostanza, rimettono ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica annuale del *quantum* dovuto previa consultazione dei distretti e delle categorie interessati.

L'applicazione del concordato garantisce che i controlli fiscali siano limitati al

monitoraggio e all'acquisizione di elementi obiettivi per affinare i parametri per la definizione dei futuri concordati.

A tale proposito sottolinea come, in virtù della circostanza che la norma non incide su quanto stabilito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto interministeriale destinato a definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi (comma 366) dovrà essere adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, in linea con le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007.

Per effetto della circostanza che anche le successive lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 6-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008 non sono state modificate, i decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 368, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge finanziaria 2006, concernenti le semplificazioni di carattere amministrativo applicabili ai distretti produttivi, dovranno essere adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate.

Il comma 3 ripristina la possibilità, precedentemente soppressa dal comma 4 del citato articolo 6-*bis*, per gli sportelli unici delle imprese di avvalersi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112, dispone che le funzioni di assistenza siano esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge n. 317 del 1991.

Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione della disciplina sui distretti e sulle reti di imprese e di catene di forniture non

devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

L'articolo 4 introduce un'agevolazione fiscale in favore delle imprese con l'obiettivo di stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale al fine di incentivare le imprese a incrementare le loro dimensioni per affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione e per risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale. Sono agevolate in particolare le operazioni di ristrutturazione effettuate nel corso dell'anno 2009. Tale agevolazione si sostanzia nel riconoscimento fiscale gratuito del maggiore valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di fusione o di scissione, nonché nel riconoscimento fiscale del maggiore valore iscritto sulla stessa tipologia di beni dalla società conferitaria in sede di conferimento di azienda.

La norma di favore, pertanto, esclude la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento.

La disposizione deroga al principio di neutralità fiscale, tipico delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda che, ordinariamente, non danno luogo all'emersione di maggiori valori fiscalmente riconosciuti.

Il riconoscimento gratuito dei maggiori valori rileverà a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata realizzata l'operazione di aggregazione.

È inoltre prevista, con finalità antielusive, la decadenza dall'agevolazione qualora la società risultante dall'aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione straordinaria. Trattandosi di una disposizione antielusiva il contribuente può presentare interpello

disapplicativo, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In caso di decadenza dall'agevolazione, la società è tenuta a liquidare e a versare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la decadenza, l'IRES e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovuti sanzioni né interessi.

Possono fruire dell'agevolazione solo le società di capitali residenti, indipendentemente dalla dimensione, che risultano dalle operazioni di aggregazione aziendale a cui partecipano imprese che posseggano i seguenti requisiti:

- 1) devono essere operative da almeno due anni;
- 2) non devono fare parte dello stesso gruppo societario;
- 3) non devono essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento;
- 4) non devono essere indirettamente controllate dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (cosiddetto « controllo di diritto »).

Il beneficio si sostanzia nel riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione in bilancio – secondo corretti principi contabili – del solo disavanzo da concambio o dei maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario. Il maggiore valore fiscalmente riconosciuto non può superare l'ammontare complessivo di 5 milioni di euro.

Per l'individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggiore valore occorrerà fare riferimento ai dati emergenti dalla relazione dell'organo amministrativo o degli esperti, nonché dall'even-

tuale perizia di stima. Non risulta possibile riconoscere fiscalmente il maggiore valore imputato ai beni del magazzino o alle partecipazioni.

L'articolo 5 riduce dal 7 al 3 per cento (dal 4 all'1,5 per cento per i beni non ammortizzabili) la misura dell'imposta sostitutiva prevista per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio su determinati immobili in base alle disposizioni dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge n. 185 del 2008,

L'articolo 7, comma 1, è volto a rendere più proficua l'attività di controllo eseguita riguardo alla fruizione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni.

In particolare, concentrando l'azione nei confronti delle posizioni maggiormente significative, tale previsione potrebbe ottenere un notevole risparmio di risorse, ottimizzando il loro impiego in attività potenzialmente più proficue.

A tale fine la norma prevede che il controllo sia eseguito solo riguardo alle posizioni individuate in base ai criteri selettivi da approvare con atto del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La circostanza che un atto del direttore dell'Agenzia delle entrate fissi criteri di selezione mirati consentirà un risparmio di risorse che lo stesso comma 1 dell'articolo in esame prevede siano destinate a un'azione di contrasto più incisiva dei fenomeni di utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Al fine di contrastare i suddetti fenomeni anche mediante un'adeguata azione dissuasiva, il comma 2 prevede che, in tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori alla prevista soglia, si applica la sanzione del duecento per cento dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato. Ciò in quanto valutazioni circa la gravità della violazione, per giudicare la quale si fa ordinariamente riferimento anche alle caratteristiche della condotta dell'agente, vengono

dal legislatore correlate proprio all'entità quantitativa dei tributi, sanzioni, interessi e contributi la cui riscossione viene, nelle ipotesi in esame, artificiosamente impedita, attese le modalità oggettivamente insidiose della condotta. In taluni casi, infatti, i crediti d'imposta esposti nei modelli presentati per la compensazione con debiti di natura tributaria o contributiva sono risultati (dai dati esposti nei modelli di versamento unificato) essere stati originati in periodi d'imposta con riferimento ai quali non risultano addirittura presentate le dichiarazioni fiscali. In altri casi le illegittime compensazioni sono state operate da parte di contribuenti il cui specifico profilo fiscale esclude che possano aver conseguito crediti relativi a determinate imposte.

Il comma 3 dispone di conseguenza la riduzione, per gli importi corrispondenti alle minori compensazioni, delle dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio ».

In conclusione, sottolinea come il provvedimento in esame, senza travolgere la politica di contenimento e di difesa della stabilità interna intrapresa dal Governo, risponda comunque alle esigenze di assicurare una risposta concreta ed immediata a settori produttivi che stanno soffrendo in modo particolare in questa situazione di crisi, proponendo misure incentivanti dirette a rilanciare l'economia del Paese.

Rileva infatti come l'azione del Governo, finalizzata ad adottare quei provvedimenti che, di volta in volta, la situazione richieda, sia stata giudicata da numerosi osservatori, anche stranieri, tra le migliori in Europa. Ciò è stato possibile anche perché il nostro sistema creditizio non ha sofferto le gravissime problematiche evidenziate negli altri Paesi europei, i quali hanno stanziato somme enormi, che, tuttavia, sono servite nella maggior parte dei casi a salvare il sistema creditizio, e non certo a sostenere l'economia, come invece ha potuto fare lo Stato italiano. Ritiene che di tale circostanza tutte le forze politiche, di maggioranza come di opposizione, debbano essere consapevoli.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno definire fin d'ora l'organizzazione dei lavori per l'esame del provvedimento. A tale riguardo ricorda che nella giornata di domani è previsto il seguito dell'esame preliminare, e che i presidenti delle Commissioni riunite hanno chiesto al Presidente della Camera, con propria lettera, che la discussione in Assemblea inizi a partire dalla seduta di lunedì 23 marzo prossimo. In tale contesto propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di giovedì 12 marzo, ipotizzando di concludere l'esame in sede referente nella seduta di giovedì 19.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che, ai fini dell'organizzazione dei lavori sul provvedimento, occorra tener conto anche degli impegni della Commissione Finanze nell'ambito dell'esame, in congiunta con la Commissione Bilancio, del disegno di legge C. 2105 ed abbinata, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

Sottolinea, inoltre, la necessità di permettere un esame preliminare approfondito del decreto-legge, ritenendo che gli spazi previsti nella giornata di domani risultino a tal fine molto limitativi. In tale contesto considera opportuno prevedere un termine per la presentazione degli emendamenti più ampio di quello ipotizzato dal Presidente Conte, anche in considerazione del fatto che nella settimana compresa tra il 9 ed il 13 marzo prossimi le Commissioni riunite Bilancio e Finanze saranno probabilmente coinvolte nell'esame degli emendamenti al provvedimento sul federalismo.

Ludovico VICO (PD), nel condividere le osservazioni del deputato Fluvi, sottolinea la necessità di disporre di tempi maggiori per approfondire adeguatamente il provvedimento d'urgenza in esame, ritenendo che, ove le Commissioni fossero messe in grado di lavorare proficuamente, il testo del decreto potrebbe essere notevolmente migliorato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comprende l'esigenza, evidenziata dal deputato

Fluvi, di individuare tutti gli spazi possibili per consentire un adeguato esame del provvedimento, ritenendo a tal fine possibile prevedere ulteriori sedute anche dopo il termine delle votazioni pomeridiane di mercoledì, nella giornata di venerdì, nonché in altre giornate.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che, al fine di definire correttamente l'organizzazione dei lavori, la maggioranza dovrebbe innanzitutto stabilire quali siano le sue priorità politiche in merito ai provvedimenti attualmente in discussione. Qualora tale priorità fosse riconosciuta al disegno di legge in materia di federalismo fiscale, sarebbe infatti opportuno, a suo giudizio, prevedere uno spostamento in avanti dell'avvio della discussione in Assemblea sul decreto-legge in esame. Propone, comunque, di chiarire ulteriormente tali aspetti in seno agli Uffici di presidenza delle due Commissioni, che potrebbero essere riuniti congiuntamente nella giornata di giovedì.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide la proposta del deputato Fluvi di fissare, nella giornata di giovedì, una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni Finanze ed Attività produttive, nel corso della quale si potrà verificare se sussistano ulteriori spazi di esame. Sottolinea, in ogni caso, che il termine per la conversione del decreto-legge scade il 12 aprile prossimo, e che dunque, considerata la necessità di lasciare tempo sufficiente anche al Senato per completare l'esame, difficilmente la discussione in Assemblea sul provvedimento potrà iniziare oltre la data ipotizzata del 23 marzo.

Ludovico VICO (PD) invita i presidenti delle Commissioni finanze e Attività produttive a valutare l'opportunità di convocare in via straordinaria le Commissioni nella prima settimana del prossimo mese di marzo, in cui è prevista la sospensione dei lavori della Camera.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla proposta avanzata dal de-

putato Vico, esprime la piena disponibilità a prevedere una seduta per l'esame preliminare del provvedimento anche nella settimana di sospensione dei lavori parlamentari, compresa tra il 2 ed il 6 marzo prossimi. Ribadisce comunque come tali decisioni potranno essere assunte in occasione della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresen-

tanti dei gruppi, delle due Commissioni, che avrà luogo nella giornata di giovedì prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
SEDE REFERENTE:	
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	56
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2008. Atto n. 61 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	59
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. Emendamenti C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	60
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Emendamenti C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	54
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	61
Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. Emendamenti C. 1929-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	54
AVVERTENZA	55
ERRATA CORRIGE	55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottose-

retario di Stato per la Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 10.15.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame. Al riguardo osserva che esso, approvato dal Senato il 22 gennaio scorso ed attualmente all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite V e VI della Camera (A.C. 2105), unitamente a tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che definisce, com'è noto, i termini dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali.

In particolare, il disegno di legge di delega e i decreti legislativi che ne costituiranno l'attuazione sono volti a: fissare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, con particolare riguardo alla definizione dei tributi e delle entrate propri delle autonomie territoriali, nonché delle modalità di compartecipazione al gettito dei tributi erariali; istituire un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, ai sensi dell'articolo 119, terzo comma; individuare i criteri per la realizzazione degli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma; dettare i principi generali per la disciplina del patrimonio degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma. Il testo in esame, agli articoli 22 e 23, definisce altresì una procedura per la prima istituzione delle città metropolitane, e reca disposizioni volte a disciplinare l'ordinamento di Roma, capitale della Re-

pubblica; in tal senso, può dirsi attuativo anche dell'articolo 114, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Per quanto concerne le linee generali del disegno di legge in oggetto, osserva che il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali supera il sistema di finanza derivata, nell'attribuire autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e Regioni, pur nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. Uno degli obiettivi principali del disegno di legge è infatti il passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale sia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sia delle funzioni fondamentali degli enti locali.

A tal fine il disegno di legge: stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di Regioni ed enti locali; definisce i principi che regoleranno l'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento; delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.

Nel definire i principi fondamentali del nuovo sistema il testo distingue, da un lato, le spese connesse alle funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione nonché quelle inerenti alle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e, dall'altro, le restanti funzioni degli enti territoriali; per le prime si prevede l'integrale copertura del fabbisogno, per le altre la perequazione delle capacità fiscali.

Un diverso trattamento, intermedio rispetto alle precedenti funzioni, è previsto per il trasporto pubblico locale, nonché

per gli interventi speciali dello Stato di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Tra le funzioni riconducibili al suddetto vincolo costituzionale dei « livelli essenziali » sono comprese la sanità, l'assistenza e l'istruzione (quest'ultima limitatamente alle spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per le altre funzioni di carattere amministrativo già ora attribuite alle regioni). Per tali funzioni, concernenti diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i costi standard necessari alla definizione dei relativi fabbisogni.

Quanto alle modalità di finanziamento delle funzioni si afferma, quale principio generale, che il normale esercizio di esse dovrà essere finanziato dalle risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo. Conseguentemente, è prevista l'eliminazione dal bilancio statale delle previsioni di spesa per il finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali (tranne le spese per i fondi perequativi e le risorse per gli interventi speciali).

Il disegno di legge reca pertanto i criteri direttivi volti a individuare il paniere di tributi propri e partecipazioni da assegnare ai diversi livelli di governo secondo il principio della territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché (all'articolo 18) le modalità di attribuzione agli stessi di cespiti patrimoniali, definendo un quadro diretto a consentirne l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria e di assicurare un adeguato livello di flessibilità fiscale.

Tra i poteri attribuiti alle regioni, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, vi è quello di istituire tributi regionali e locali, determinare le variazioni delle aliquote o

le agevolazioni che gli enti locali possono applicare nell'esercizio della loro autonomia, istituire partecipazioni al gettito a favore di enti locali.

Tra gli altri criteri direttivi di carattere generale si ricordano il principio della tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, finalizzato a favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa delle funzioni fondamentali, nonché la previsione del coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. È prevista l'attivazione di meccanismi premiali dei comportamenti virtuosi ed efficienti; o, al contrario, sanzionatori per gli enti che non rispettano gli obiettivi di finanza pubblica, che possono giungere sino all'individuazione di ipotesi di ineleggibilità per gli amministratori responsabili di stati di dissesto finanziario, ovvero di scioglimento degli organi nei casi più gravi. Per gli enti che non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni ovvero l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, le misure sanzionatorie possono determinare anche l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Il disegno di legge in esame delinea, infine, la procedura di adozione ed esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi, fissando il termine per l'adozione di almeno uno di essi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, e in ventiquattro mesi il termine per l'adozione degli altri.

Si sofferma quindi sui contenuti in dettaglio del provvedimento in esame. In proposito rileva che l'articolo 1 individua l'ambito generale di intervento, mentre l'articolo 2 detta le linee fondamentali, da lui già ricordate, del nuovo sistema.

Le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 istituiscono un sistema di nuovi organi ai quali viene attribuito il compito di presiedere, sia a livello tecnico-operativo, sia consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale. Tali organi sono collocati in una

posizione intermedia tra le istituzioni coinvolte in tale processo (Parlamento, Governo e livelli di governo territoriali), e delineano una complessa rete di rapporti reciproci. Essi sono i seguenti: Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (articolo 3); Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (articolo 4); Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (articolo 5).

L'articolo 6 amplia invece le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Le caratteristiche federali del nuovo sistema di finanza regionale sono prefigurate dal Capo II del disegno di legge in esame, che ha riguardo particolare alla finanza delle regioni a statuto ordinario, nonché dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 25, che hanno riguardo all'assetto della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dall'articolo 19 che disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 costituiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato è chiamato a disciplinare il futuro assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario: l'articolo 7 disciplina le entrate, indicando quale sia la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 regola la perequazione, intendendo in questa il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante; l'articolo 10 riguarda infine la conversione degli attuali tributi e compartecipazioni delle regioni ordinarie alla disciplina che sarà dettata dai futuri decreti delegati.

Il nucleo di questa disciplina è nella ripartizione che l'articolo 8 fa delle funzioni e delle spese che queste determinano. Secondo il profilo delle funzioni le spese sono ripartite in due categorie principali: spese determinate dall'esercizio di

funzioni connesse alle « prestazioni concernenti i diritti civili e sociali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, quelle cioè i cui « livelli essenziali » devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; le altre spese, non riconducibili a quelle considerate precedentemente.

Una terza categoria comprende le spese per il trasporto pubblico locale che – per il livello delle prestazioni ed il livello del finanziamento che è loro assicurato – sono considerate per parte in entrambe le categorie.

Vi è anche una quarta categoria di spese – quelle straordinarie o speciali e perciò « eventuali » – che possono riguardare tutte le funzioni ma che sono finanziate da contributi speciali dello Stato e dell'Unione europea e non danno luogo alla assegnazione di tributi, compartecipazioni o altra risorsa di carattere permanente.

Osserva in particolare che l'articolo 8 indica i criteri per la classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, senza contemplare le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali, tuttavia, le regioni possono esercitare competenze amministrative.

Merita attenzione altresì la classificazione delle spese, che parrebbe destinata ad avere, di fatto, rilievo anche ai fini del concreto riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni disposto dall'articolo 117 della Costituzione (come si evince anche dalla rubrica che fa riferimento alle « modalità di esercizio delle competenze legislative »). Per la prima volta si avrebbe infatti un intervento organico del legislatore volto a procedere ad una classificazione, sia pure in termini di spese, basata sulle competenze legislative indicate dallo stesso articolo 117. Reputa opportuna, al riguardo, una riflessione sulla formulazione testuale della norma, secondo cui le spese per la sanità e l'assistenza (e alcune categorie di spese per l'istruzione) dovrebbero essere classificate come riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni con-

cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; sia per valutare la portata normativa di tale disposizione alla luce del riparto di competenze legislative definito su tali materie dall'articolo 117 della Costituzione, sia per chiarire se le spese espressamente incluse tra quelle relative a livelli essenziali (sanità e assistenza nel loro complesso, ed istruzione per la parte indicata) esauriscano la categoria o non costituiscano piuttosto un contenuto minimo, ampliabile dal legislatore delegato.

Il livello delle entrate da assegnare alle regioni è determinato dal fabbisogno necessario a coprire l'esercizio ordinario delle funzioni secondo due parametri corrispondenti alla duplice classificazione delle spese: quello necessario a finanziare le spese connesse ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali è predeterminato sulla base di « costi standard » fissati dalla legge dello Stato; le altre funzioni sono finanziate in ciascuna regione dal gettito dell'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale Irpef, fissata ad un valore sufficiente a pareggiare l'importo dei trasferimenti soppressi.

L'articolo 8 dispone inoltre che relativamente agli oneri per funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con forme di copertura finanziaria coerenti con i principi del disegno di legge in esame e con le modalità previste dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (« legge La Loggia »).

Per ciascun gruppo di funzioni e di spese l'articolo 7 indica i tributi che le finanziano e la misura delle entrate che ne devono derivare. Si tratta, seguendo lo schema già esposto, in primo luogo, delle entrate destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sono costituite dal gettito derivante da tributi propri delle regioni, cui si aggiungono quote e compartecipazioni ai tributi erariali, secondo aliquote e basi imponibili uniformi per tutte le regioni. In proposito, osserva che le aliquote sono fissate al

livello minimo necessario per finanziare il fabbisogno occorrente per la prestazione dei servizi essenziali in almeno una regione. Nelle altre regioni ove il gettito è insufficiente alla copertura integrale del fabbisogno concorre la quota del Fondo perequativo. In secondo luogo, si tratta delle entrate destinate al finanziamento delle altre funzioni sono finanziate tramite l'attribuzione della addizionale regionale all'IRPEF, con aliquota uguale per tutte.

Al riguardo osserva che l'aliquota è stabilita con riferimento al totale dei trasferimenti finora erogati per il complesso delle regioni, per modo che questo sia 'coperto' dal totale dei gettiti, anch'essi complessivamente considerati; nessuna perequazione è data per le regioni in cui il gettito pro-capite dell'addizionale è superiore o uguale a quello medio nazionale; per le altre regioni la perequazione è data sul parametro della capacità fiscale (gettito pro-capite) e non su quello della spesa.

L'articolo 9 disciplina criteri e misura della perequazione. Anche per questa si ripete lo schema relativo alle spese: per la parte destinata alla perequazione delle entrate che finanziano i livelli essenziali delle prestazioni il fondo è costituito da una quota dell'IVA. Tale quota è considerata indistintamente per tutte le regioni e sufficiente ad integrare il fabbisogno di spesa delle regioni che seguono nella scala decrescente quella con la maggiore capacità fiscale; il concorso della quota perequativa consente di finanziare integralmente in ciascuna regione il fabbisogno determinato secondo i costi standard. Per la parte destinata al finanziamento delle altre funzioni il fondo è costituito da una quota del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Come da lui illustrato, la perequazione non assume come parametro la spesa ma la capacità fiscale pro-capite determinata in base al gettito del tributo in ciascuna regione; nessuna perequazione è data alle regioni in cui il gettito pro-capite supera quello medio del complesso delle regioni ordinarie; per le altre regioni il gettito pro-capite è integrato da una quota del

fondo perequativo determinata in modo da « ridurre, ma non annullare » le differenze di capacità fiscale esistenti tra le regioni.

Stabilito secondo questi principi l'assetto definitivo della finanza regionale, gli articoli 10 e 19 ne disciplinano il passaggio da quello attuale a quello futuro: l'uno per la trasformazione delle norme che regolano attualmente la finanza delle regioni a statuto ordinario, l'altro per far sì che il passaggio dal finanziamento della spesa storica al finanziamento dei fabbisogni avvenga gradualmente e progressivamente. I tributi, le compartecipazioni, le quote perequative e i trasferimenti che finanziano oggi le funzioni esercitate dalle regioni saranno sostituiti da entrate stabilite secondo i nuovi principi verificando, periodicamente, la congruità delle nuove fonti di entrata. Correlativamente, saranno soppressi nel bilancio dello Stato i capitoli che finanziano quelle spese.

Si sofferma quindi sul tema delle autonomie speciali. In proposito, osserva che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il comma 2 dell'articolo 1 introduce un principio di esclusività, o di riserva di disciplina, inteso a delimitare l'efficacia delle disposizioni del testo e ad integrarne i principi, così da rendere la disciplina del federalismo fiscale compatibile e coerente con le prerogative dell'autonomia speciale. Il comma in parola elenca nominativamente gli articoli cui deve rifarsi il legislatore delegato: l'articolo 14, recante i principi che informano l'istituzione delle città metropolitane, e l'articolo 21, che estende alle autonomie speciali la particolare procedura rivolta alla « perequazione infrastrutturale », e l'articolo 25.

L'articolo 25, in particolare, adatta alle specialità il procedimento di attuazione del federalismo fiscale ed elenca — con esclusione degli altri — i principi ed i criteri direttivi che potranno applicarsi. In particolare osserva che le modifiche all'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome saranno introdotte con la procedura delle norme di attuazione degli statuti speciali,

negli stessi termini temporali previsti dalla delega conferita per l'emanazione dei decreti delegati relativi alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali e che, ferme le prerogative statutarie previste per ciascuna regione e provincia autonoma, la nuova disciplina sarà comunque informata ai principi del federalismo fiscale posti come attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Passa quindi ad esaminare il tema relativo all'autonomia finanziaria degli enti locali. In proposito, osserva che il nuovo assetto finanziario relativo agli enti locali è definito dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del disegno di legge in oggetto. Gli articoli 20 e 22 recano le disposizioni da applicarsi nel periodo transitorio, con riferimento, rispettivamente, al comparto dei comuni e delle province e alle città metropolitane.

L'articolo 22 reca inoltre una disciplina di natura ordinamentale finalizzata alla prima istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma (della quale si occupa il successivo articolo 23). Tale disciplina rimarrà in vigore fino all'approvazione di una apposita legge organica che stabilirà le modalità per la definitiva istituzione delle città metropolitane.

Per quanto concerne l'autonomia di entrata degli enti locali, il provvedimento demanda alla legge statale l'individuazione dei tributi propri dei comuni e delle province. Anche la regione, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, può istituire nuovi tributi comunali, provinciali e delle città metropolitane nei propri territori, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti alle autonomie territoriali.

Nell'attuazione della delega, la legge statale può inoltre sostituire o trasformare tributi già esistenti, ovvero attribuire a comuni e province tributi o parti di tributi già erariali. È prevista peraltro la possibilità, per gli enti locali, di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi, entro i limiti da queste fissati e di

introdurre agevolazioni, coerentemente a quanto previsto in materia di « flessibilità fiscale ».

Infine, per i comuni e le province sono previsti « tributi di scopo », che l'ente può applicare in riferimento a particolari finalità.

Con riferimento alle città metropolitane è previsto uno specifico decreto legislativo relativo all'assegnazione a tali enti dei tributi e delle entrate proprie.

Le modalità di finanziamento di comuni, province e città metropolitane è strutturato sulla base di una classificazione delle spese in tre tipologie: spese riconducibili alle « funzioni fondamentali » di tali enti, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, la cui individuazione è rimessa alla legislazione statale; spese relative alle altre funzioni, non riconducibili a quelle fondamentali; e spese che, prescindendo dall'oggetto delle funzioni, risultano finanziate con contributi nazionali speciali, finanziamenti dall'Unione europea e cofinanziamenti nazionali.

I criteri generali di delega prevedono il graduale superamento del criterio della spesa storica in favore di due nuovi criteri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali: il fabbisogno *standard*, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la perequazione della capacità fiscale, per il finanziamento delle altre funzioni.

Per le spese connesse alle funzioni fondamentali è prevista la garanzia del finanziamento integrale, con riferimento al fabbisogno *standard*. Il finanziamento deve essere assicurato, in via prioritaria, dal gettito derivante da tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e da addizionali a tributi erariali e regionali; quindi dall'intervento del fondo perequativo.

Il disegno di legge in esame individua espressamente quali entrate dei comuni e delle province devono essere specificamente destinate al finanziamento delle funzioni fondamentali. In particolare, per i comuni è fatto riferimento, in via prioritaria, al gettito derivante dalla compar-

tecipazione all'IVA, alla compartecipazione all'IRPEF e alla imposizione immobiliare, con esclusione dell'abitazione principale; per le province, al gettito di tributi relativi al trasporto su gomma e alla compartecipazione a un solo tributo erariale. È rimessa, invece, alla facoltà delle città metropolitane la scelta circa l'applicazione dei tributi loro assegnati in relazione al finanziamento delle spese fondamentali.

Il provvedimento in oggetto prevede l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle Città metropolitane, iscritti nel bilancio delle singole regioni ed alimentati attraverso un apposito fondo perequativo dello Stato.

La ripartizione tra i singoli enti del fondo perequativo è effettuata sulla base di due specifici indicatori: un indicatore di fabbisogno finanziario, calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente (esclusa la spesa per interessi) ed il valore standardizzato dei tributi e delle entrate proprie di applicazione generale; e un indicatore di fabbisogno di infrastrutture, per il finanziamento della spesa in conto capitale.

Con riferimento al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni « non fondamentali » non è previsto il finanziamento integrale. Il disegno di legge in oggetto stabilisce che esse siano finanziate con i tributi propri, con le compartecipazioni al gettito di tributi e dal fondo perequativo. A differenza di quanto previsto per il finanziamento delle spese fondamentali, l'intervento del fondo perequativo, in tale ambito, è basato soltanto sulla capacità fiscale per abitante ed è espressamente diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali dei singoli enti.

Per gli enti locali con minor popolazione, la perequazione è effettuata tenendo conto di alcune specificità, quali il fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa, e la partecipazione dell'ente a forme associative.

Passa quindi ad affrontare il tema di Roma capitale. Al riguardo rileva che

l'articolo 23 affronta il tema dell'attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, ove si dispone che la legge dello Stato disciplini l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica. Tale disciplina, sotto il profilo ordinamentale oltre che finanziario, è definita dall'articolo in via transitoria, in attesa che l'attuazione della disciplina sulle città metropolitane determini l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale. L'articolo precisa peraltro che tale disciplina è destinata a trovare applicazione anche « a regime », intendendosi riferita alla città metropolitana a decorrere dalla sua istituzione.

Nel frattempo l'articolo configura, in luogo del comune di Roma, un nuovo ente territoriale denominato « Roma capitale », dotato di una « speciale autonomia » statutaria, amministrativa e finanziaria ad esso attribuita in ragione delle peculiari funzioni che la capitale è chiamata svolgere in quanto sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri.

A Roma capitale sono attribuite ulteriori funzioni amministrative, in aggiunta a quelle già spettanti al comune di Roma, da esercitare mediante regolamenti adottati dal consiglio comunale di Roma, ridenominato « Assemblea capitolina ».

Ampia parte della disciplina di Roma capitale — e segnatamente quella relativa ai profili finanziari e patrimoniali e quella concernente i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento e di collaborazione tra il nuovo ente e lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma — è rimessa a un decreto legislativo da approvare nell'ambito dell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge in esame.

Passa all'esame degli interventi speciali recati dal provvedimento in esame. In proposito, osserva che l'articolo 15 del disegno di legge, richiamando l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione in merito alla destinazione delle risorse aggiuntive e agli interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato dovrà fare riferimento nel predi-

sporre i decreti attuativi previsti dall'articolo 2. Dovranno essere definite le modalità per cui tali interventi saranno finanziati con contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti dell'Unione europea e con cofinanziamenti nazionali secondo il metodo della programmazione pluriennale.

I finanziamenti comunitari non potranno avere valenza sostitutiva dei contributi speciali dello Stato. Dovrà essere prevista la confluenza dei contributi statali speciali in appositi fondi destinati agli enti locali e alle regioni, fermo restando il loro vincolo finalistico. I decreti delegati dovranno considerare le specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla collocazione geografica, alla prossimità al confine con Stati esteri o con regioni a statuto speciale, alla qualifica di territorio montano o di isola minore. I decreti dovranno individuare gli interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economico-sociali e a favorire l'esercizio effettivo dei diritti della persona. Gli obiettivi e i criteri annuali saranno disciplinati con i provvedimenti annuali che definiranno la manovra finanziaria e che determineranno l'ammontare delle risorse.

Anche l'articolo 21 richiama l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, prevedendo una ricognizione degli interventi infrastrutturali ad esso riconducibili previsti da norme vigenti, che riguardino la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, e le strutture portuali ed aeroportuali.

Vengono, pertanto, indicati i principi e criteri direttivi in base ai quali effettuare la ricognizione. Successivamente a questa, al fine di recuperare il deficit infrastrutturale esistente, saranno individuate le opere da inserire nel « Programma delle infrastrutture strategiche », annualmente allegato al documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), tenendo conto anche della virtuosità degli enti

nell'adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni *standard*.

Si sofferma, infine, sul coordinamento della spesa pubblica, rilevando al riguardo che il provvedimento in oggetto, agli articoli 16 e 17, prevede il concorso di tutti i livelli di governo al conseguimento degli obiettivi della politica di bilancio nazionale, in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai Trattati internazionali.

Nel nuovo assetto delle relazioni economico-finanziarie tra lo Stato e le autonomie territoriali prefigurato dal disegno di legge, il coordinamento della finanza pubblica assume un ruolo centrale e si estende anche al monitoraggio e al controllo dei livelli, dei costi e della qualità dei servizi pubblici.

In tale prospettiva, il Patto di stabilità interno, sinora adottato per definire l'entità del concorso dei diversi enti territoriali agli obiettivi della politica di bilancio, dovrebbe essere ricondotto nell'ambito del « Patto di convergenza » previsto dall'articolo 17 del disegno di legge, consistente in un insieme di regole per il coordinamento dinamico della finanza pubblica che il Governo è chiamato a definire annualmente nell'ambito della legge finanziaria.

Tale nuovo istituto è finalizzato, in particolare, a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, ossia ad agevolare il graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard.

In questo quadro, alle Regioni è attribuito uno specifico ruolo di coordinamento a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale esse, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, possono adattare le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alle rispettive situazioni finanziarie.

Si prevede, inoltre, l'individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza volti a garantire obiettivi qualitativi dei servizi regionali e locali, funzionali a loro volta all'introduzione di un sistema pre-

miante per gli enti che assicurino una più elevata qualità dei servizi associata ad un livello di pressione fiscale inferiore alla media, nonché di un sistema sanzionatorio per gli enti meno virtuosi.

Meccanismi sanzionatori di carattere automatico sono previsti a carico degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con l'individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il disegno di legge prevede, all'articolo 5 l'istituzione di una specifica Conferenza permanente.

Qualora l'attività di monitoraggio del Patto di convergenza rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato è chiamato ad attivare – previa intesa in sede di Conferenza unificata e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante – un procedimento correttivo denominato « Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza ».

Gli ultimi due articoli del testo recano, rispettivamente, una « clausola di salvaguardia finanziaria » volta a garantire la compatibilità tra l'attuazione della riforma e gli impegni assunti con il patto europeo di stabilità e crescita, ed una norma finalizzata all'individuazione, negli emanandi decreti legislativi, delle disposizioni legislative da abrogare in seguito all'introduzione della nuova disciplina.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interven-

gono i sottosegretari di Stato per l'interno Michelino Davico e Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 10.35.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*), che sono in distribuzione.

Oriano GIOVANELLI (PD) sottolinea la propria contrarietà di fondo sul complessivo provvedimento in esame, che rappresenta un errore sotto il profilo istituzionale. Subito dopo la sua approvazione, infatti, si tenterà di limitare il fenomeno del distacco e dell'aggregazione di comuni a regioni diverse da quella di appartenenza mediante l'approvazione del provvedimento di riforma dell'articolo 132 della Costituzione (C. 1221), il cui esame è in corso presso questa Commissione.

Si sofferma quindi sul testo base approvato dalla Commissione, che presenta numerosi profili problematici, in primo luogo per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi che si rendono necessari a seguito dell'aggregazione di questi comuni alla regione Emilia-Romagna. Si riferisce in particolare al comma 4 dell'articolo 2, che prevede che entro il 5 aprile 2009 siano rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122: a proprio avviso si tratta di un termine che non potrà essere rispettato e che per tale motivo reputa opportuno modificare.

Illustra quindi gli emendamenti 2.2 e 2.4 da lui presentati, auspicando tuttavia

che la Commissione decida di accantonare l'esame del provvedimento in oggetto.

David FAVIA (IdV) fa presente che il proprio gruppo è contrario ad approvare il provvedimento in esame e che, tuttavia, assicurerà il contributo necessario al fine di limitarne l'impatto negativo sull'ordinamento giuridico, anche in considerazione del fatto che questa Commissione sta esaminando il provvedimento di riforma dell'articolo 132 della Costituzione, volto a modificare i presupposti di fondo per dare luogo all'aggregazione di comuni presso regioni diverse da quella di origine.

Si tratta di un provvedimento che, come emerso dalle audizioni tenutesi lo scorso 11 febbraio, non si caratterizza come atto dovuto, avendo la consultazione referendaria solo un carattere consultivo e in alcun modo vincolante: per questa ragione la Commissione non è affatto tenuta a proseguirne l'esame.

Si sofferma quindi sul contenuto del testo base in esame, osservando in proposito che esso presenta diversi momenti problematici che richiedono un'adeguata valutazione e rispetto ai quali ricorda di aver presentato emendamenti, dei quali illustra il contenuto.

Si riferisce in primo luogo al comma 4 dell'articolo 2, che prevede che entro il 5 aprile 2009 siano rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Si tratta di un termine che dovrà essere necessariamente modificato in quanto eccessivamente ravvicinato e pertanto di difficilissima attuazione.

Invita quindi la Commissione a riflettere sui problemi in tema di rappresentanza politica che derivano dal distacco dei comuni dalla regione Marche e dalla loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna: si riferisce ai consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati, una questione che il testo base non affronta neppure.

Una questione particolare è infine rappresentata dai mutui che devono essere estinti per l'acquisizione dei beni ricadenti nel territorio dei comuni in questione e facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche. Anche in questo caso il testo base non affronta tale problema, che invece presenta una rilevanza assoluta.

Roberto ZACCARIA (PD) fa preliminarmente presente che il provvedimento in esame assume un carattere di particolare rilievo alla luce delle disposizioni da esso recate. In proposito ricorda che questa Commissione ha esaminato, sia nella passata sia nella presente legislatura, un provvedimento analogo, volto a prevedere il distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino Alto-Adige. Si tratta di una materia regolata dall'articolo 132 della Costituzione, la cui modifica è oggetto di un apposito provvedimento (C. 1221), in corso di esame presso questa Commissione. A proprio avviso quello che va delineandosi è un quadro legislativo incoerente, che non tiene conto della peculiarità delle diverse situazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti presentati.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che altrimenti il parere è contrario, salvo che l'emendamento 2.5 Favia, che invita il presentatore a riformulare nel senso di sostituire le parole: « Entro sessanta giorni » con le parole: « Entro centottanta giorni ». In questo modo sarà possibile consentire un termine più ampio per la rideterminazione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini: appare infatti evidente che il provvedimento in esame non potrà comunque entrare in vigore in tempo utile per lo

svolgimento delle prossime consultazioni elettorali provinciali.

Si sofferma quindi sugli emendamenti presentati dal deputato Vannucci aventi ad oggetto la questione dei consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati. Al riguardo osserva che si tratta di una questione che non può trovare soluzione in questa sede in quanto, se è vero che i comuni in oggetto costituiscono incidentalmente una circoscrizione elettorale nell'ambito della quale è stato eletto un consigliere provinciale, è altrettanto vero che, secondo un principio generale valido per tutte le assemblee elettive, i componenti del consiglio provinciale non rappresentano il collegio elettorale nel quale sono stati eletti, ma l'intera comunità provinciale.

Invita infine la Commissione ad approvare gli emendamenti 2.10 e 2.11, da lei presentati.

David FAVIA (IdV) riformula il proprio emendamento 2.5 nel senso suggerito dal relatore (*vedi allegato 1*).

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.5 Favia, come riformulato.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando tuttavia l'importanza di approfondire la questione relativa alle spese per gli spostamenti che affronterà il commissario nominato dal Ministro dell'interno, che dovrebbero andare a valere sui bilanci della provincia recipiente.

Massimo VANNUCCI (PD) dopo aver illustrato le proprie proposte emendative, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere espresso su di esse. In generale ritiene che sul provvedimento in esame la Commissione stia procedendo troppo frettolosamente, mettendo da parte ogni volontà di approfondire le questioni problematiche più rilevanti: si tratta di un atteggiamento non condivisibile in quanto questa è la prima volta in

cui il Parlamento si accinge a legiferare in ordine all'aggregazione di comuni presso una regione diversa da quella di origine, e sarebbe pertanto opportuno procedere con la massima cautela.

Si sofferma quindi sugli aspetti di maggior rilievo recati dal testo base in esame, sui quali invita la Commissione a sviluppare un'ampia riflessione. Si riferisce in primo luogo alla questione dei beni ricadenti nel patrimonio disponibile ed in quello indisponibile degli enti interessati, su cui ha presentato l'emendamento 2.6, che illustra. Per quanto concerne poi la questione relativa ai consiglieri provinciali eletti nei collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati, illustra i propri articoli aggiuntivi 2.01, 2.02 e 2.03, che sono volti a trovare diverse soluzioni alle relative questioni.

In generale osserva che il provvedimento in esame è destinato a creare inevitabili contenziosi e conflitti di interesse tra gli enti interessati e per questa ragione ribadisce la propria contrarietà di fondo sul complesso delle disposizioni da esso recate.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'esame del provvedimento in oggetto, iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea del mese di marzo prossimo, è stato ampio ed approfondito, senza alcuna accelerazione strumentale. In proposito, osserva che si è svolta un'ampia discussione di carattere generale, al termine della quale si è dato corso ad una seduta riservata all'audizione di due esperti della materia, nonché ai rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Lega della autonomia: la Commissione è ora chiamata a votare le proposte emendative presentate. Fa quindi presente che, ove i presentatori dovessero accogliere l'invito del relatore ritirando le rispettive proposte emendative, le questioni da esse recate potranno essere riesaminate nel corso delle riunioni del Comitato dei nove, a cui verrà riservato un congruo tempo.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che l'emendamento 2.2 Giovanelli è volto

a recepire una osservazione formulata dal professor Luciani nel corso della relativa audizione.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'emendamento 2.10 del relatore affronta specificamente la questione contenuta nell'emendamento 2.2 Giovanelli e ne assorbe il contenuto.

Oriano GIOVANELLI (PD), ferme restando le proprie perplessità sull'emendamento 2.10 del relatore, ritira i propri emendamenti 2.2 e 2.4.

Sesa AMICI (PD) sottoscrive gli emendamenti 1.1 e 1.2 Cavallaro, nonché l'emendamento 2.3 Zeller, e li ritira.

David FAVIA (IdV) ritira il proprio emendamento 2.1.

Massimo VANNUCCI (PD) ritira il proprio emendamento 2.6 e i propri articoli aggiuntivi 2.01, 2.02 e 2.03.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.10 e 2.11 del relatore, nonché l'emendamento 2.5 Favia (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2008.

Atto n. 61.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo. In proposito, osserva che, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno sono confluiti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della Legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria.

Il comma 40 ha inoltre previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32 della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

Quest'ultima disposizione ha quanto al resto riproposto il meccanismo della Legge n. 549 del 1995 (senza peraltro abrogarne le disposizioni), stabilendo che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziato su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il successivo comma 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (in tabella C).

Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni ottanta sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari.

In particolare, con la Legge n. 93 del 1994 era stato autorizzato uno stanziamento annuo di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, finalizzato alla erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate nella tabella allegata al provvedimento stesso e nella misura ivi indicata.

Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la Legge n. 205 del 1998 ha autorizzato (articolo 2) l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla Legge n. 549 del 1995.

L'articolo 2 della Legge n. 61 del 2001 ha disposto che il ministro dell'interno, con proprio decreto da emanarsi con le modalità di cui alla stessa Legge n. 549 del 1995, ripartisca tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla propria vigilanza – e indicate in allegato alla precedente legge 93/1994 – contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, provvedendo in tal modo al « sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati » svolte da tali associazioni.

Da ultimo è intervenuta la Legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento da parte del ministro dell'interno, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla Legge n. 93 del 1994 sottoposte alla propria vigilanza. Il finanziamento, pari a 400.000 euro, per ciascun anno del triennio, è corrisposto, con le modalità previste dalla Legge n. 549 del 1995.

Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (Legge n. 311 del 2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario.

Tale somma, appostata nel capitolo 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Per quanto riguarda l'effettiva erogazione dei finanziamenti, nel 2006 e nel

2007 lo stanziamento, appostato sul cap. 2960 del bilancio del Ministero dell'interno (U.P.B. 6.1.2.1, Contributi ad enti ed altri organismi) è stato ripartito tra l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG).

Per l'esercizio 2007, lo stanziamento previsto dalla Legge n. 92 del 2006 in favore del Ministero dell'interno, pari a 400.000 euro, è stato ridotto a 349.717,44 euro per effetto dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006).

Si sofferma quindi sul contenuto dello schema in esame, che lo schema di decreto ministeriale ripartisce, per l'anno 2008, lo stanziamento relativo ai contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate.

La proposta di ripartizione contenuta nello schema di decreto è identica, quanto ai destinatari (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; Associazione nazionale vittime civili di guerra), a quelle relative agli anni 2006 e 2007. Di queste associazioni illustra quindi la relativa composizione e le finalità della loro attività.

Per l'anno in corso, tali associazioni hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi, rispettivamente il 28 febbraio 2008, il 19 marzo 2008, il 28 aprile 2008.

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto si ricorda che la legge n. 92 del 2006 non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi. Pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994.

Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è destinato all'Associazione nazionale ex deportati nei

campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Si ricorda che, nel corso dell'iter della legge n. 92 del 2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1, con il quale si è impegnato ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si è impegnato inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risulti incoerente con i predetti criteri generali.

Gli stanziamenti per i contributi sono appostati, per l'esercizio 2008, sul capitolo 2309 (U.P.B. 5.1.2, Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale) dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conclude presentando una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Oriano GIOVANELLI (PD) chiede di sapere se sono previste erogazioni a favore dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI).

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, fa presente che l'ANPI non è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed invita la Commissione ad approvare la proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

Emendamenti C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, si sofferma sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1. Al riguardo, osserva che l'emendamento 3.1 Mura, nel ridurre da quaranta a quindici il numero dei componenti dell'istituendo Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non prevede che il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali debba considerare, ai fini della determinazione della disciplina della composizione dell'organo, anche le amministrazioni regionali e delle province autonome coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità.

Osserva, inoltre, che l'emendamento 3.8 Farina Coscioni tende ad escludere dall'elenco dei soggetti dei quali si dovrà prevedere la rappresentanza all'interno dell'Osservatorio, tra gli altri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La materia dei servizi sociali deve ritenersi di competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione: nel caso di specie, la competenza legislativa statale può ritenersi sussistente, in quanto si tratta di istituire un organismo di rilevanza nazionale. Ritiene pertanto che occorrerebbe nondimeno assicurare la rappresentanza delle regioni e delle province autonome all'interno dell'Osservatorio.

Propone pertanto l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 3.1 Mura, limitatamente alla parte consequenziale, in quanto non prevede che – ai fini del regolamento ministeriale di disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali debba considerare anche le amministrazioni regionali e delle province autonome coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, nonché sull'emendamento 3.8 Farina Coscioni in quanto esclude dall'elenco dei soggetti dei quali si dovrà prevedere la rappresentanza all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, tra gli altri, anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Propone invece l'espressione di un nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sospende la seduta del Comitato, avvertendo che riprenderà alle ore 15.45.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 15.45.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

Emendamenti C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, si sofferma sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1. Osserva in proposito che gli emendamenti 8.2 e 8.3 Mariani, capoversi comma 5.2, prevedono che le risorse di cui al precedente capo-

verso comma 5.1 siano erogate (alle regioni) con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 159 del 2007. Le risorse in questione sono destinate al Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000 per servire alla prosecuzione degli interventi di competenza regionale nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile. In proposito ricorda che la materia della protezione civile rientra tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma; il citato articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000, nell'istituire il predetto Fondo regionale, stabilisce che l'utilizzo delle sue risorse sia disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico. Pertanto, dopo avere richiamato il parere espresso alla Commissione di merito il 17 febbraio scorso, propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 8.2 e 8.3 Mariani, limitatamente ai capoversi comma 5.2, in quanto rimettono a un decreto del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di erogazione di risorse destinate ad interventi di competenza regionale in materia di protezione civile, e un nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.

Emendamenti C. 1929-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Doris LO MORO (PD), *relatore*, rilevato che l'emendamento 12.1 delle Commis-

sioni non presenta profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai – Rel. Bertolini.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Emendamenti C. 1415-A Governo e abb.

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.

Emendamenti C. 2037-A Governo.

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina.

Emendamenti C. 2013 Governo.

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.

Emendamenti C. 2014 Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 febbraio 2009, a pagina 21, colonna sinistra, venticinquesima riga e trentunesima riga, deve leggersi: « Danilo BROGGI, Amministratore delegato della CONSIP » in luogo di: « Danilo BROGGI, Presidente della CONSIP »; alla medesima pagina, colonna destra, seconda riga, deve leggersi: « l'amministratore delegato Broggi per il contributo fornito » in luogo di: « il presidente Broggi per il contributo fornito ».

ALLEGATO 1

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Cavallaro.

Al comma 1 sostituire la parola sono con la seguente: saranno.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge con nuovo referendum a cui partecipino almeno l'ottanta per cento degli elettori dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello e che consegua un consenso superiore al sessanta per cento e con deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, tutte assunte con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, venga confermata la volontà del distacco dalla Regione Marche e l'aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.

aggiungere, in fine il seguente comma:

2. In caso di esito negativo del nuovo referendum di cui al comma precedente, il Governo è delegato ad emettere un provvedimento di revoca delle procedure di distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,

Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello.

1. 2. Cavallaro.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro dell'interno nomina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario avente il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.

2. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini assumono le passività finanziarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai mutui contratti rispettivamente dalla Regione Marche e

dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate o da realizzare nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1.

2. 1. Favia.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tali adempimenti provvedono, d'intesa tra loro, le regioni Marche ed Emilia Romagna, le province di Pesaro ed Urbino e di Rimini e il commissario nominato ai sensi del presente comma.

2. 2. Giovanelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se non si raggiunge l'intesa entro sessanta giorni, provvede il commissario sentiti gli enti interessati.

2. 3. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 11. Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

2. 4. Giovanelli.

Al comma 4, sostituire le parole, Entro il 5 aprile 2009 *con le seguenti:* Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 5. Favia.

Al comma 4, sostituire le parole: Entro il 5 aprile 2009 *con le seguenti:* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 5. (nuova formulazione). Favia.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. I beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche, sono trasferiti al demanio e al patrimonio indisponibile, rispettivamente, della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna le quali si accollano l'ammontare del residuo debito dei mutui o dei prestiti obbligazionari ancora da estinguersi per l'acquisizione dei predetti beni, compresi quelli che finanziano le manutenzioni straordinarie.

8. I beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del patrimonio disponibile della Provincia di Pesaro e Urbino, della Regione Marche o di altri enti pubblici, restano in proprietà dei predetti enti che possono liberamente disporne.

2. 6. Vannucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della

Provincia di Pesaro e Urbino; non si provvede alla loro sostituzione e si adegua al ribasso e transitoriamente il numero dei consiglieri assegnati alla Provincia di Pesaro e Urbino sino alla successiva elezione.

2. 01. Vannucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino; gli stessi

vengono sostituiti con i primi dei non eletti negli altri collegi elettorali riferiti alle medesime liste.

2. 02. Vannucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali completamente ricadenti nel territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino; gli stessi vengono sostituiti con i primi dei non eletti negli altri collegi elettorali riferiti alle medesime liste.

2. 03. Vannucci.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi
in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero
dell'interno per l'anno 2008 (Atto n. 61).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-*ter*
del regolamento, lo schema di decreto
ministeriale concernente l'erogazione di
contributi in favore delle associazioni
combattentistiche vigilate dal ministero
dell'interno per l'anno 2008 (atto n. 61),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale (Emendamenti C. 2121 Governo, approvato dal Senato e C. 1311 Farina Coscioni).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2121 Governo, approvato dal Senato (fascicolo n. 1), recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità »;

rilevato che:

l'emendamento 3.1 Mura, nel ridurre da quaranta a quindici il numero dei componenti dell'istituendo Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non prevede che il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali debba considerare, ai fini della determinazione della disciplina della composizione dell'organo, anche le amministrazioni regionali e delle province autonome coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità;

l'emendamento 3.8 Farina Coscioni tende ad escludere dall'elenco dei soggetti dei quali si dovrà prevedere la rappresentanza all'interno dell'Osservatorio, tra gli altri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

la materia dei servizi sociali deve ritenersi di competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

nel caso di specie, la competenza legislativa statale può ritenersi sussistente, in quanto si tratta di istituire un organismo di rilevanza nazionale;

occorrerebbe nondimeno assicurare la rappresentanza delle regioni e delle province autonome all'interno dell'Osservatorio;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.1 Mura, limitatamente alla parte consequenziale, in quanto non prevede che – ai fini del regolamento ministeriale di disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali debba considerare anche le amministrazioni regionali e delle province autonome coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità;

e sull'emendamento 3.8 Farina Coscioni in quanto esclude dall'elenco dei soggetti dei quali si dovrà prevedere la rappresentanza all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, tra gli altri, anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 4

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (Emendamenti C. 2206 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al testo del disegno di legge C. 2206 Governo, concernente la « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente » (fasc. n. 1);

considerato che:

gli emendamenti 8.2 e 8.3 Mariani, capoversi comma 5.2, prevedono che le risorse di cui al precedente capoverso comma 5.1 siano erogate (alle regioni) con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 159 del 2007;

le risorse in questione sono destinate al Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000 per servire alla prosecuzione degli interventi di competenza regionale nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile;

la materia della protezione civile rientra tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma;

il citato articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000, nell'istituire il predetto Fondo regionale, stabilisce che l'utilizzo delle sue risorse sia disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico;

richiamato il parere espresso alla Commissione di merito il 17 febbraio scorso;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.2 e 8.3 Mariani, limitatamente ai capoversi comma 5.2, in quanto rimettono a un decreto del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di erogazione di risorse destinate ad interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci 62

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 62

SEDE REFERENTE:

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella e C. 1780 Di Pietro (*Seguito esame e rinvio*) 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 febbraio 2009.

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, in attuazione di una delega contenuta nella legge comunitaria 2007, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il citato Regolamento, che è entrato in vigore il 1° giugno 2007 (anche se per l'applicazione di alcune disposizioni sono fissati termini più ampi), definisce un complesso sistema di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze e dei preparati chimici (complessivamente circa 30.000), delineando alcuni specifici obblighi a carico di produttori e importatori. Il Regolamento istituisce, inoltre, l'Agenzia chimica europea con compiti scientifici e di coordinamento. La citata disciplina comunitaria non si applica alle sostanze radioattive, alle sostanze assoggettate a controllo doganale che si trovano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito, alle sostanze intermedie non isolate, nonché al trasporto di sostanze pericolose.

La registrazione costituisce un passaggio fondamentale del sistema REACH. In particolare, le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi superiori ad una tonnellata all'anno devono essere obbligatoriamente registrate in una banca dati centrale. In mancanza della registrazione, i prodotti in questione non possono essere né fabbricati né importati, eccetto alcuni gruppi di sostanze esentate da tale adempimento. I fabbricanti e gli importatori hanno altresì l'obbligo di comunicare alla citata Agenzia chimica europea una serie di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze, ivi inclusi gli usi, la classificazione, l'etichettatura, le precauzioni d'impiego. In assenza di dati disponibili, è previsto l'obbligo di effettuare appositi test sperimentali per l'individuazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche, ambientali ed ecotossicologiche delle sostanze.

Oltre alla previsione dell'obbligo di registrazione, i principali ambiti di intervento del Regolamento riguardano: la valutazione della sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate all'anno, che importa l'obbligo di stilare una specifica relazione da parte dei soggetti dichiaranti (fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle); l'autorizzazione, limitatamente agli

usi specifici e controllati, per le sostanze « estremamente preoccupanti » per la salute; l'adozione di restrizioni alla fabbricazione, all'uso o all'immissione sul mercato di sostanze e preparati che presentino peculiari rischi per l'ambiente e la salute umana.

Nell'ambito del ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento, l'Agenzia chimica europea, la cui sede è stabilita a Helsinki, organizza una specifica banca dati connessa alle attività di registrazione, anche allo scopo di garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche.

Per quanto riguarda più specificamente la tipologia delle sanzioni, la legge delega demanda al Governo, salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'individuazione di specifiche sanzioni per eventuali violazioni della descritta disciplina. In particolare, è prevista la possibilità di definire sanzioni amministrative non inferiori a 150 e non superiori a 150.000 euro per le infrazioni che ledano o esponano a pericolo interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti. Quindi, la tutela penale è prevedibile solo in caso di lesione di interessi costituzionalmente protetti.

Lo schema di decreto legislativo in esame consta di 19 articoli.

L'articolo 1 determina l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che esso è volto a introdurre la disciplina sanzionatoria per le violazioni del citato Regolamento (CE) n. 1907/2006.

L'articolo 2, nel rinviare alle definizioni contenute nel Regolamento comunitario, stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie, il rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella Comunità è equiparato all'importatore. Inoltre, lo stesso articolo designa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale Autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento REACH.

Gli articoli da 3 a 17 hanno per oggetto le sanzioni. A tali sanzioni – che variano a seconda dell'illecito da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 90.000 euro

– non si applica, ai sensi dell'articolo 20 dello schema di decreto, l'istituto del pagamento in misura ridotta.

L'articolo 3 detta le sanzioni applicabili al fabbricante e all'importatore (o al rappresentante esclusivo) in conseguenza della violazione degli obblighi di registrazione e di notifica delle sostanze all'Agenzia chimica europea.

L'articolo 4 sanziona la violazione delle prescrizioni relative alla procedura di esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le sostanze fabbricate nella Comunità o ivi importate a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi da parte di un fabbricante, di un importatore o di un produttore di articoli.

L'articolo 5 sanziona la violazione degli obblighi di informazione all'Agenzia chimica europea sui parametri fisico-chimici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze in funzione della fascia di tonnellaggio.

L'articolo 6 punisce la mancata o inesatta effettuazione della valutazione della sicurezza chimica da parte del dichiarante di una sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a dieci tonnellate nonché la mancata identificazione e applicazione delle misure di riduzione dei rischi individuati nella stessa valutazione della sicurezza chimica.

L'articolo 7 commina una sanzione pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per la fabbricazione o importazione di una sostanza o per la produzione o importazione di un articolo nonostante l'indicazione contraria dell'Agenzia chimica europea.

Gli articoli 8 e 9, rispettivamente, sanzionano la sperimentazione delle sostanze su animali vertebrati in assenza di assoluta necessità e la violazione degli obblighi di condivisione dei dati che comportano test sperimentali sui medesimi animali. Ricorda che comunque trovano l'applicazione gli articoli 544-*bis* (Uccisione di animali) e 544-*ter* (Maltrattamento di animali) del codice penale qualora dalla sperimentazione derivino effetti pregiudizievole nei confronti degli animali.

L'articolo 10 sanziona la violazione degli obblighi connessi alla trasmissione di

informazioni all'interno della catena di approvvigionamento. Tra gli adempimenti per i quali sono stabilite misure sanzionatorie segnala l'obbligo di trasmissione da parte del fornitore al destinatario della sostanza o del preparato di una scheda di dati di sicurezza ovvero, se tale scheda non è prescritta, l'obbligo di comunicare alcune specifiche informazioni a valle della catena di approvvigionamento. È sanzionata anche la condotta del fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di informazione su determinate sostanze presenti nell'articolo medesimo al fine di consentire la sicurezza d'uso del prodotto. Tra le fattispecie considerate ricorre anche quella relativa alla violazione del diritto dei lavoratori di accedere alle informazioni in relazione alle sostanze e alle miscele alle quali possono essere esposti. Per tutte le ipotesi sanzionatorie ivi previste è fatta salva l'applicazione delle norme penali eventualmente applicabili al caso concreto.

L'articolo 11 detta le sanzioni applicabili in conseguenza della violazione degli adempimenti a carico dell'utilizzatore a valle. Tra le condotte sanzionate particolare importanza rivestono la mancata effettuazione della valutazione della sicurezza chimica e la mancata applicazione delle misure di riduzione dei rischi.

Gli articoli 12 e 13 sanzionano, rispettivamente, la mancata comunicazione delle informazioni supplementari richieste dall'autorità competente in relazione alle attività di valutazione delle sostanze nonché l'omessa comunicazione della cessazione della produzione, importazione o utilizzazione di sostanze e articoli.

L'articolo 14 prevede misure sanzionatorie per l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di una sostanza soggetta ad autorizzazione al di fuori dei casi consentiti dal Regolamento REACH. Si tratta di sostanze estremamente pericolose per la salute e l'ambiente.

L'articolo 15 detta le sanzioni applicabili al titolare di un'autorizzazione che non adotta le misure necessarie a garantire che l'esposizione a rischi per la salute umana o l'ambiente sia ridotta al livello

più basso possibile o non indica il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere una sostanza o un preparato sul mercato.

L'articolo 16 punisce la violazione da parte del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e dell'utilizzatore a valle delle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze o preparati pericolosi.

L'articolo 17 detta le sanzioni applicabili per il caso di violazione degli obblighi di comunicazione all'Agenzia chimica europea delle informazioni necessarie per procedere all'inventario delle classificazioni e delle etichettature.

Gli articoli 18, 19 e 20 contengono infine, rispettivamente, la disciplina dell'attività di vigilanza. La clausola di invarianza degli oneri finanziari e il divieto di pagamento delle sanzioni in forma ridotta.

Le sanzioni rispondono ai principi di delega, tuttavia, può valutarsi l'opportunità di prevedere una apposita sanzione penale diretta a sanzionare la violazione dei diversi obblighi di informazione previsti dal regolamento quando la sostanza chimica della quale sia omessa l'informazione sia in grado di nuocere alla salute o all'ambiente, rientrando tra quelle che il regolamento definisce « estremamente preoccupanti » di cui all'allegato XIV del regolamento. Ricorda, infatti, che i principi di delega stabiliscono la sanzione penale nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, come ad esempio la salute l'ambiente. Si tratta in particolare delle violazioni previste dall'articolo 14. Trattandosi di reato di pericolo, secondo i principi di delega, la pena dell'ammenda (fino a 150.000 euro) dovrebbe essere alternativa all'arresto (fino a tre anni).

Si potrebbe quindi esprimere un parere favorevole con la seguente condizione: all'articolo 14 le parole « Salvo che il fatto costituisca reato » siano sostituite dalle seguenti: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato » e le parole: « con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000

a euro 120.000 » con le seguenti: « con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 40.000 a euro 150.000 ».

Si riserva comunque di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Manlio CONTENUTO (PdL) pur condividendo sostanzialmente la relazione dell'onorevole Rossomando, esprime talune perplessità sull'opportunità di prevedere sanzioni penali per le condotte previste nel provvedimento in esame. Ritiene che sarebbe preferibile la previsione di un a sanzione amministrativa più stringente, anche facendo riferimento alle sanzioni per gli enti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.50.

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

C. 1538 Pecorella e C. 1780 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute sono state svolte le relazioni e si è discusso della possibilità di pervenire eventualmente alla redazione di un testo unificato.

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*, rileva che le proposte di legge C.1538 e C. 1780 appaiono tra loro incompatibili in alcuni punti qualificanti della disciplina, risultando pertanto difficile ipotizzare un testo unificato. Evidenzia, inoltre, la necessità, di affrontare anche il tema della revisione delle sentenze civili.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che sarebbe opportuno che il Governo fornisse dati e informazioni relativi alle violazioni da parte dell'Italia dell'articolo 6, paragrafo 3 della Convenzione.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda che il rappresentante del Governo aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge di riforma del codice di procedura penale, comprendente anche la disciplina della revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Chiede quindi di precisare quali siano gli intendimenti del Governo e, in particolare, se si preveda la possibilità di stralciare dal preannunciato disegno di legge la disciplina della revisione per po-

terla esaminare presso questa Commissione.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che il disegno di legge cui si riferisce l'onorevole Palomba è stato già adottato dal Consiglio dei ministri e si è in attesa della sua presentazione al Parlamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nel corso delle precedenti sedute si è deciso che, allo stato, la Commissione proseguirà l'esame dei provvedimenti indipendentemente dalle vicende relative al disegno di legge governativo di riforma del codice di procedura penale. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA.

AUDIZIONI:

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 67

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA.

La seduta comincia alle 10.05.

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giorgio LA MALFA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Ferdinando NELLI FEROCI, *Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mario BARBI (PD), Francesco TEMPESTINI (PD), Enrico PIANETTA (PdL), Matteo MECACCI (PD), Paolo CORSINI (PD) e Giorgio LA MALFA, *presidente*.

Ferdinando NELLI FEROCI, *Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato C. 1929-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq C. 2037-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	70
Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte» Nuovo testo C. 867 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	71
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni Nuovo testo C. 1889 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	72
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	75
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi Testo unificato C. 326 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione</i>)	72

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.40.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.

C. 1929-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sostituendo il relatore, segnala che il provvedimento, recante autorizzazione alla ratifica del II Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 febbraio 2009. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, la condizione era volta a riformulare la clausola di copertura finanziaria conse-

guentemente alla conclusione dell'anno finanziario 2008 al quale era originariamente riferita la copertura finanziaria del provvedimento. In considerazione del fatto che il provvedimento è risultato iscritto nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, è stato mantenuto il riferimento all'onere del 2008 imputando la relativa copertura ai fondi speciali del triennio 2008-2010, mentre per la copertura dell'onere relativo all'anno 2009 e di quello a decorrere dall'anno 2010, si è fatto riferimento ai nuovi fondi speciali del triennio 2009-2011.

Rileva quindi che, nella seduta del 19 febbraio, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento, recependo la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio ed apportando ulteriori modifiche di carattere formale al testo. Osserva che, conseguentemente, il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone quindi di esprimere un parere favorevole sullo stesso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.

C. 2037-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante l'autorizzazione alla ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Iraq, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio da ultimo nella seduta del 10 febbraio. In quella occasione

la Commissione ha espresso sul testo un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La condizione era volta a richiedere l'inserimento nel testo di un articolo recante disposizioni finanziarie. In particolare, si richiedeva di specificare nel testo che all'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato, che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico, la collaborazione culturale, nonché la costituzione di una commissione mista di cooperazione, si sarebbe provveduto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si richiedeva altresì di precisare che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato, il quale prevede che l'Italia si impegni a rendere disponibile un importo fino a 400 milioni di euro in crediti di aiuto entro il triennio dall'entrata in vigore del Trattato, si sarebbe provveduto, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011 a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge n. 49 del 1987, sul quale sussistono, secondo quanto assicurato nella medesima seduta del 10 febbraio dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie disponibilità.

Rileva poi che nella seduta del 19 febbraio 2009 la Commissione di merito ha concluso l'esame, recependo la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio, e senza apportare ulteriori modifiche al testo. Osserva che il provvedimento non appare pertanto ora presentare profili problematici di carattere finanziario. Ritiene tuttavia opportuno ribadire, ai fini del parere da rendere all'Assemblea, il presupposto già contenuto nel parere reso alla Commissione di merito, e cioè che all'eventuale onere derivante dal rinnovo dei crediti di aiuto di cui all'articolo 16 del Trattato per gli anni successivi al 2011, si provvederà con ap-

posito provvedimento legislativo. Ciò premesso, rilevando come risulterebbe comunque opportuno introdurre forme di cooperazione diverse rispetto ai crediti di aiuto, che si risolvono in aiuti a fondo perduto, con Paesi che dispongono di ingenti risorse energetiche, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2037-A recante Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq;

nel presupposto che all'eventuale onere derivante dal rinnovo dei crediti di aiuto di cui all'articolo 16 del Trattato per gli anni successivi al 2011 si provveda con apposito provvedimento legislativo

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, rileva che il provvedimento, recante l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, è già stato esaminato dalla Com-

missione bilancio nella seduta del 18 febbraio 2009. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole nel presupposto che la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 si intenda riferita all'importo del Fondo come rideterminato dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 e che agli oneri derivanti dall'eventuale proroga dell'attività dell'Osservatorio per gli anni successivi al 2014 si provveda con appositi provvedimenti legislativi. Nella medesima giornata le Commissioni di merito hanno concluso l'esame senza apportare modifiche al testo. Risulta pertanto opportuno ribadire, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, i presupposti del parere favorevole già reso alle Commissioni di merito. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene alla quantificazione dell'onere dalle stesse recato. Si tratta in particolare degli emendamenti 3.11 e 3.13, che riducono a 250 mila euro lo stanziamento previsto per le attività dell'Osservatorio sulle disabilità. Al riguardo, segnala infatti che la relazione tecnica quantifica in 500 mila euro annui l'ammontare delle spese relative all'attività dell'Osservatorio. Le proposte emendative, in assenza di ulteriori elementi informativi in ordine alle spese relative all'attività dell'Osservatorio, appaiono pertanto suscettibili di determinare oneri privi di copertura. Rileva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le valutazioni del relatore in ordine al testo del provvedimento e conferma che gli emendamenti 3.11 e 3.13 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di copertura.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2121-A recante ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale;

nel presupposto che:

la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 si intenda riferita all'importo del Fondo come rideterminato dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008;

agli oneri derivanti dall'eventuale proroga dell'attività dell'Osservatorio per gli anni successivi al 2014 si provvederà con appositi provvedimenti legislativi;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.11 e 3.13, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».

Nuovo testo C. 867.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nella precedente seduta, fa presente che l'ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali ha reso noto di non disporre degli elementi informativi circa le differenti voci di spesa previste dalla proposta di legge e di non essere in grado di procedere ad un'attendibile quantificazione dei connessi oneri.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) *relatore*, propone di chiedere formalmente al Governo di presentare una relazione tecnica che specifichi in modo dettagliato quali oneri vanno coperti con le risorse di cui all'articolo 3, ed indichi le voci di spesa, con i relativi elementi di quantificazione, dell'onere del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva di aver acquisito dagli enti interessati al premio Pasquale Rotondi alcuni ulteriori elementi di quantificazione che mette a disposizione del Governo per la predisposizione della relazione, che auspica possa essere rapidamente completata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.**Nuovo testo C. 1889 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita il quadro delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica che il provvedimento utilizza a fini di copertura (*vedi allegato*) rilevando che dallo stesso si evince che tale Fondo non presenta le disponibilità necessarie per l'onere previsto dal provvedimento per gli anni 2009-2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni del rappresentate del Governo ritiene opportuno, ove i colleghi concordino, sottoporre alla Commissione di merito con una lettera al suo presidente i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, affinché questa possa apportare al testo necessarie modifiche.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.**Testo unificato C. 326 e abb.**

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa in primo luogo presente, con riferimento all'articolo 26, che la previsione che il personale delle camere di commercio frequenti apposito corso teorico-pratico di formazione ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è suscettibile di recare oneri non quantificati né coperti.

Esprime, inoltre, una valutazione contraria sull'articolo 35, il quale prevede la riassegnazione dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 34 ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle attività di vigilanza e per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità del settore orafa, gioielliero e argentiero. Su un piano generale, evidenzia, infatti, che non possono essere valutate favorevolmente le proposte normative che autorizzano la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni di somme versate a qualsiasi titolo all'entrata del bilancio dello Stato per fare fronte ad attività comprese nelle loro competenze istituzionali, in coerenza con il principio che le occorrenti risorse finanziarie devono essere quantificate e stanziare direttamente negli stati di previsione della spesa dei Ministeri. Ritiene, peraltro, che la riassegnazione dei proventi potrebbe essere consentita solo per le nuove sanzioni e per l'incremento degli importi di quelle esistenti, in quanto diversamente si determinerebbero oneri non quantificati e non coperti a carico del bilancio dello Stato. Osserva, infine, che la prevista riassegnazione dei proventi per il finanziamento di attività di vigilanza si pone in contrasto con la vigente disciplina in materia di trattamento accessorio del personale pubblico.

Rileva, inoltre, che l'istituzione del borsino dell'oro usato che rileva ogni trimestre i valori di compravendita dell'oro, con la pubblicazione sui principali quotidiani della quotazione dell'oro usato, anche tramite la rete delle camere di

commercio, prevista dall'articolo 37, appare suscettibile di recare oneri non quantificati né coperti. Segnala, inoltre, che l'articolo 38 si pone in contrasto con il processo, avviato dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e proseguito con gli articoli 61 e 68 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, volto a contenere il proliferare di organismi collegiali operanti nelle amministrazioni statali fino al raggiungimento della generale soppressione degli organismi e al definitivo trasferimento delle attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni. Segnala, inoltre, che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri per le spese di funzionamento del Comitato, per le quali non è indicata la necessaria copertura finanziaria.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del disegno di legge C. 326 e abbinate, recante Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 26 in base alla quale il personale delle camere di commercio deve frequentare un apposito corso teorico-pratico al fine dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è suscettibile di determinare oneri non quantificati né coperti;

l'articolo 37 andrebbe modificato sopprimendo la previsione della pubblicazione sui principali quotidiani della quo-

tazione dell'oro usato in quanto suscettibile di determinare oneri non quantificati né coperti;

considerata l'opportunità di prevedere che dalle attività di cui all'articolo 9 in merito al giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata la necessità di prevedere che al fondo di cui all'articolo 35 confluiscono esclusivamente i proventi derivanti dalle nuove sanzioni e dall'incremento di quelle esistenti;

ritenuta altresì l'opportunità di inserire all'articolo 38 una apposita clausola di invarianza volta a prevedere che al funzionamento del Comitato nazionale dei metalli preziosi ivi previsto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 9, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 26, sia soppresso il comma 2;

All'articolo 35, al comma 1, sostituire le parole: « I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 » con le seguenti: « I proventi derivanti dalle nuove sanzioni amministrative e dall'incremento delle sanzioni esistenti di cui all'articolo 34 »;

All'articolo 37, comma 1, sopprimere le parole da: « e provvede a pubblicare » fino alla fine del comma.

All'articolo 38, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO

**Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima
Trinità di Cava dei Tirreni (Nuovo testo C. 1889 e abb.).**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Fondo interventi strutturali di politica economica (cap. 3075) - Art. 10, c. 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conv. in L. 27 dicembre 2004, n. 307 (in migliaia)					
	2009	2010	2011	2012	
stanziamenti iniziali	77.839	96.414	107.814	108.814	p
Utilizzi					
DL 147 conv.to dalla Legge 20 novembre 2008, n. 183 missioni di pace	-15	-38	-38	-38	p
norma inquadramento personale PCM - AS 1167 (già AC 1441- <i>quater</i>) - Articolo 12, comma 2	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	p
A.S. 1325 (A.C. 1907) Convenzione fiscale Italia-USA - Articolo 3 del ddl	-2.500	-24.500	-24.500	-24.500	p
Art. 20 AS 1167 assenze per malattia dei militari (già A.C. 1441- <i>quater</i>) - articolo 20, comma 2	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	p
schema ddl Difesa Servizi spa	-1.000				
copertura alternativa articolo 45 A.S. 1082 (A.C. 1441- <i>bis</i>) studio riforma federalista		-1.200	-1.200	-1.200	p
schemi ddl riguardanti Intese confessioni religiose	-1.090	-619	-619	-619	p
DL n. 158 conv.to Legge n. 199/2008 disagio abitativo articolo 1	-2.290	-4.540			
A.C. 2180 (già A.S. 733) sicurezza - Articolo 55	-28.897	-32.713	-30.320	-53.877	p
Ratifica accordo tra Italia e Federazione russa per cooperazione lotta criminalità del 5/11/2003 A.S. 1302 - Articolo 3 del ddl		-54	-54	-54	p
A.S. 1082 em. 13.0.100 operai forestali	-3.000				
DL 207/2008 riduzione prezzo benzina paesi confinanti con Austria - Articolo 41, comma 16- <i>septiesdecies</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

DL 207/2008 opzione IVA contribuenti minimi - articolo 42, comma 7-bis	-1.500				
DL 207/2008 federazioni sportive - Articolo 35, comma 7	-2.000				
AC 2206 (già A.S. 1306) - DL 208/2008 articolo 8, c. 5-quater eventi sismici - Articolo 8, comma 5-quater	-19.000				
Altri utilizzi assentiti in corso	-1.426	-11.000	-13.000	-8.000	
Totale Utilizzi	-77.838	-89.783	-84.850	-103.407	
Disponibilità	0	6.631	22.964	5.407	p

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Fondazioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata, recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti » 77

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 febbraio 2009.

Audizione informale di rappresentanti di Fondazioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge

C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata, recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 16.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00121 Tortoli: lotta agli incidenti stradali e messa in sicurezza della rete stradale nazionale
(*Discussione e rinvio*) 78

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità
dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin (*Rinvio del seguito dell'esame*) 79

AVVERTENZA 79

RISOLUZIONI

*Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza
del presidente Angelo ALESSANDRI.*

La seduta comincia alle 13.20.

**7-00121 Tortoli: lotta agli incidenti stradali e messa
in sicurezza della rete stradale nazionale.**

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione.

Roberto TORTOLI (PdL) illustra la risoluzione in titolo di cui è firmatario, rilevando come il fenomeno degli incidenti stradali risulta in costante aumento ed in numero di cinque volte superiore a quello degli incidenti per cause di lavoro. Tale fenomeno è da connettersi in prevalenza alla cattiva manutenzione delle strade ed all'inadeguatezza della segnaletica stradale, materie che rientrano nella competenza della Commissione. Anche in ragione dell'impegno assunto in sede europea volto alla riduzione del cinquanta per cento degli incidenti stradali, ha ritenuto

opportuno presentare una risoluzione, il cui contenuto è, comunque, passibile di modifiche ed integrazioni, che impegna il Governo a sollecitare gli enti proprietari delle strade affinché assicurino la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza nonché ad intraprendere le necessarie iniziative volte alla costituzione di fondi destinati a tali finalità.

Carmen MOTTA (PD) ritiene che la materia trattata dalla risoluzione in titolo richieda la massima attenzione, attesa l'estrema rilevanza della sicurezza stradale ai fini della riduzione degli incidenti stradali, e possa, quindi, essere accolta favorevolmente. Si riserva, comunque, di esaminare nel dettaglio il disposto contenuto nell'atto d'indirizzo, anche al fine di sollecitare eventuali integrazioni o modifiche.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della risoluzione.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.25.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Raffaella MARIANI (PD) chiede che la discussione possa essere aggiornata ad altra seduta al fine di poter meglio approfondire le questioni affrontate dal provvedimento in esame.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, concorda con quanto richiesto dal deputato Mariani.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dei Comitati dei pendolari, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00061 Meta 80

RISOLUZIONI:

7-00061 Meta: Mobilità dei pendolari e adeguamento infrastruttura ferroviaria. (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00033) 80

ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato dalla Commissione) 83

7-00070 Lovelli: Sul potenziamento della rete autostradale e ferroviaria con riferimento alla Valle Scrivia ligure e piemontese e ai collegamenti Genova-Milano e Genova-Torino. (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00034) ... 81

ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione) 88

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 febbraio 2009.

Audizione di rappresentanti dei Comitati dei pendolari, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00061 Meta.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

RISOLUZIONI

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00061 Meta: Mobilità dei pendolari e adeguamento infrastruttura ferroviaria.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00033).

La Commissione prosegue la discussione rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2009.

Franco CECCUZZI (PD) avverte di aver predisposto un nuovo testo della risoluzione, che tiene conto delle ulteriori osservazioni formulate dal rappresentante del Governo nella seduta del 17 febbraio 2009.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI esprime l'assenso del Governo sul nuovo testo della risoluzione, che recepisce puntualmente le osservazioni avanzate dal Governo nel corso della discussione.

Franco CECCUZZI (PD) ringrazia per il lavoro svolto dalla Commissione. Rileva che la risoluzione affronta problemi oggettivi, come attestato anche dall'audizione informale dei pendolari che si è svolta nella giornata odierna. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per il clima di collaborazione, che ha caratterizzato i lavori della Commissione, auspica che gli impegni previsti nella risoluzione ricevano tempestiva attuazione.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) rileva che le modifiche apportate rispetto al testo iniziale della risoluzione non incidono sui contenuti sostanziali della stessa e per questo conferma il giudizio favorevole del proprio gruppo.

Sandro BIASOTTI (PdL) esprime apprezzamento per l'impegno manifestato dal Governo nel corso della discussione della risoluzione al fine di superare le difficoltà che i pendolari stanno incontrando e annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel ribadire la rilevanza dei problemi dei pendolari, ricorda che il Governo è intervenuto per stanziare risorse aggiuntive, di cui auspica la tempestiva attivazione. Annuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il nuovo testo della risoluzione assume il numero 8-00033 (*vedi allegato 1*). Pone quindi in votazione il nuovo testo della risoluzione.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione n. 7-00061, che assume il numero 8-00033 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva con soddisfazione che il nuovo testo della risoluzione è stato approvato unanimemente dai gruppi parlamentari presenti.

7-00070 Lovelli: Sul potenziamento della rete autostradale e ferroviaria con riferimento alla Valle Scrivia ligure e piemontese e ai collegamenti Genova-Milano e Genova-Torino.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00034*).

La Commissione prosegue la discussione rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2009.

Mario LOVELLI (PD) avverte di aver predisposto un nuovo testo della risoluzione, che tiene conto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 febbraio 2009. Ritiene altresì opportuno, nel nuovo testo, inserire anche un riferimento al primo atto aggiuntivo dell'intesa generale quadro tra il Governo e la regione Piemonte sottoscritta il 23 gennaio 2009.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI esprime l'assenso del Governo al testo riformulato della risoluzione, che recepisce i rilievi già formulati dal Governo. Per quanto concerne l'inserimento del riferimento indicato dal deputato Lovelli, ritiene opportuno che tale riferimento sia collocato nella premessa della risoluzione, anziché nel dispositivo.

Mario LOVELLI (PD) accoglie la proposta del rappresentante del Governo. Ringrazia quindi il Governo per la disponibilità dimostrata nel corso della discussione della risoluzione e auspica che gli impegni in essa previsti siano tempestivamente attuati, osservando che si tratta di impegni già contenuti in atti di programmazione predisposti o sottoscritti dal Governo medesimo. Sottolinea che i collegamenti indicati nella risoluzione pongono in connessione i porti liguri con l'Italia settentrionale e costituiscono l'avvio del Corridoio 24 Genova-Rotterdam. Ribadisce altresì l'importanza delle opere infrastrutturali indicate dalla risoluzione per lo sviluppo economico del Nord-Ovest del Paese. In conclusione auspica che la risoluzione possa essere approvata unanimemente.

Sandro BIASOTTI (PdL) nell'esprimere il voto favorevole del proprio gruppo, rileva che si tratta di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo del Paese. Osserva che la linea Genova-Torino è stata posta dal Governo tra le infrastrutture strategiche prioritarie e che il Governo ha altresì provveduto a finanziarla in misura rilevante. Condivide anche l'importanza delle infrastrutture autostradali segnalate nella risoluzione.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo, segnala l'opportunità di precisare, con riferimento all'ultimo capoverso del dispositivo, se la società di corridoio sia una società italiana o internazionale.

Mario LOVELLI (PD) osserva che la formulazione dell'intero capoverso del dispositivo segnalato dal collega Misiti rende chiaro che la società di corridoio dovrebbe essere una società nazionale, incaricata di

promuovere la realizzazione di infrastrutture a sostegno dello sviluppo economico del Nord-Ovest del Paese.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il nuovo testo della risoluzione assume il numero 8-00034 (*vedi allegato 2*). Pone quindi in votazione il nuovo testo della risoluzione.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione n-7-00070, che assume il numero 8-00034 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva con soddisfazione che anche in questo caso il nuovo testo della risoluzione è stato approvato unanimemente dai gruppi parlamentari presenti.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00061 Meta: Mobilità dei pendolari e adeguamento infrastruttura ferroviaria.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,
premessi che,

l'articolo 16 della Costituzione sancendo che «Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale», salvo deroga imputabile a motivi di sanità e sicurezza, configura il diritto alla mobilità, ponendo conseguentemente allo Stato l'onere di costituire le condizioni di diritto e di fatto che lo rendano effettivo;

un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere lo sviluppo sostenibile, di strategie di crescita economica e di progresso sociale, di migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini, nel rispetto degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto e dal programma di riduzione di gas dannosi dell'Unione europea. Come è noto, infatti, il trasporto su rotaia produce una quantità di emissioni atmosferiche inquinanti notevolmente inferiori rispetto al trasporto su strada e al trasporto aereo;

secondo i dati resi noti dal CENSIS nel mese di marzo 2008, sono più di 13 milioni i pendolari in Italia (pari al 22,2 per cento della popolazione residente). Un dato cresciuto fra il 2001 e il 2007 del 35,8 per cento, pari ad un incremento di 3,5 milioni di persone. Secondo l'indagine ISTAT il treno viene utilizzato dal 14,8 per cento dei pendolari, vale a dire più di 1,9 milioni di persone, per spostarsi in ambito locale e metropolitano, come unico mezzo di trasporto o in combinazione con altri mezzi;

l'offerta di servizi per i pendolari è basata essenzialmente sul trasporto pubblico regionale su ferro, finanziato dalle regioni, e sull'interazione con i treni intercity che, per quanto concerne le lunghe percorrenze di carattere interregionale, rappresentano l'unico mezzo disponibile presso molte stazioni capoluogo di provincia o con un bacino di area vasta, anch'esso interregionale;

secondo una indagine svolta, nei mesi scorsi, dalle associazioni dei consumatori, a fronte di una rilevante crescita delle tariffe, i treni intercity impiegano maggior tempo, rispetto a 20 anni fa, per compiere le medesime tratte. Nello specifico, per percorrere il tragitto Roma-Milano nel 1987 erano necessarie 5 ore e 5 minuti, mentre ora occorrono mediamente 5 ore e 56 minuti; nel tratto Torino-Milano siamo passati da 1 ora e 35 minuti del 1985 al tempo di percorrenza attuale di 1 ora e 47 minuti; nel tratto Roma-Napoli siamo passati da 1 ora e 50 minuti a 2 ore e 40;

secondo quanto attestato anche da indagini di associazioni di consumatori e associazioni ambientali, è elevato il numero dei treni utilizzati dai pendolari che arrivano in ritardo;

si sono moltiplicate, negli ultimi anni, le denunce di associazioni di consumatori, comitati di pendolari e singoli utenti sulle fatiscenti condizioni igieniche dei vagoni. Una situazione riconosciuta da Trenitalia che, nel mese di giugno 2008, ha annunciato di aver stanziato 73 milioni di euro per individuare, attraverso gare eu-

ropee, nuove imprese di pulizia a cui affidare i servizi;

un servizio di trasporto pubblico su rotaia efficace ed efficiente è un volano insostituibile per promuovere modelli di sviluppo di comunità locali decentrate. La mancanza di infrastrutture viarie capaci di supportare le necessità dei pendolari rappresenta, infatti, anche un elemento di disgregazione che rischia di compromettere l'equilibrio, le opportunità di crescita e lo sviluppo socio-economico di moltissime realtà di piccole e medie dimensioni: centri che testimoniano e valorizzano la varietà di ricchezze culturali, ambientali e territoriali del nostro paese;

nei mesi scorsi Trenitalia ha disposto la riduzione di numerosi treni intercity su tutto il territorio nazionale;

a seguito di una interpellanza urgente, presentata il 27 maggio 2008 a prima firma Franco Ceccuzzi per contrastare i suddetti tagli agli intercity annunciati da Trenitalia, il Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani, ha sottolineato che il Ministro Altero Matteoli ha risposto «alle sollecitazioni che sono pervenute dalle amministrazioni locali nonché dalle realtà produttive» e «ha assunto la determinazione di affrontare personalmente la questione», convocando «il tavolo di concertazione con Trenitalia e le regioni sull'argomento della soppressione dei collegamenti intercity previsti»;

il suddetto tavolo di concertazione ha prodotto il reintegro di sei treni intercity rispetto ai tagli annunciati da Trenitalia;

dal 2009 moltissimi intercity, con l'effettiva introduzione delle linee e dei treni ad alta velocità sulla direttrice nord-sud Milano-Napoli di Trenitalia, e dal 2010 anche di un gestore privato, saranno spostati dalle linee «veloci» a quelle «lente»;

tale «declassamento infrastrutturale» comporterà inevitabilmente ulteriori disagi e tagli ai servizi per i pendolari, a

partire da una riduzione dell'offerta e da un ulteriore allungamento dei tempi di percorrenza, che in alcune tratte strategiche saranno raddoppiati, riportando di fatto la frequenza del servizio agli anni '30 del secolo scorso;

da questa situazione deriva l'esigenza di prevedere una serie di interventi infrastrutturali finalizzati al mantenimento di un adeguato servizio di trasporto ferroviario almeno nelle stazioni di media grandezza ubicate su tale asse (Milano-Napoli) e poste tra i vari capoluoghi di regione, dove è già annunciata la fermata dei nuovi treni ad alta velocità;

circa il 57 per cento delle ferrovie italiane è a binario unico (si tratta di 9.282 su 16.335 chilometri complessivi);

dopo l'avvio del servizio alta velocità/alta capacità sulla linea Milano-Bologna, che in tempi brevi sarà esteso all'intera tratta Milano-Napoli, si prospetta un'era della doppia velocità, quella alta, tra Milano e Napoli, e quella bassa, che riguarderà essenzialmente i servizi ferroviari destinati ai pendolari;

attualmente la tratta Milano-Roma-Napoli assorbe il 45 per cento del totale dei passeggeri;

il 14 marzo 2008 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministro dei trasporti e l'amministratore delegato di Trenitalia SpA. Tale accordo ha individuato un perimetro di servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza caratterizzati da risultati economici negativi e mantenuti in esercizio a fronte dello stanziamento di 104 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 252, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

il 23 ottobre 2007 è entrata in vigore la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infra-

struttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

la finalità di tale direttiva è « l'apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità » attraverso la promozione di iniziative volte ad incentivare la concorrenza fra le imprese ferroviarie a partire dal « diritto di accesso alle infrastrutture »;

l'articolo 3 della direttiva sopracitata dispone che gli Stati membri devono provvederle al recepimento entro il 4 giugno 2009;

nello scorso mese di luglio una nuova compagnia privata di treni (Ntv) ha annunciato che dal 2011 inaugurerà il trasporto viaggiatori sulla tratta ad alta velocità;

a circa 3 anni dall'entrata in servizio della compagnia privata si registrano già alcune problematiche relative alla reale sostenibilità delle attuali infrastrutture ferroviarie, che sembrano insufficienti per poter programmare efficacemente la presenza di più gestori nel trasporto pubblico;

alla luce delle carenze dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, incapace di sostenere contemporaneamente una concorrenza efficace sulla linea ad alta velocità e l'erogazione di un servizio accettabile per i pendolari, riveste una importanza cruciale l'ammodernamento e il potenziamento della direttrice Firenze-Roma (che presenta ad oggi soltanto due binari, uno per direzione di marcia);

il 2 ottobre 2008 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato una istruttoria nei confronti di FS e RFI per ipotesi di abuso di posizione dominante. Secondo l'Autorità, sul mercato nazionale dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie necessarie allo svolgimento dei servizi di trasporto e sul mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri, con particolare riferimento al trasporto ad alta velocità, l'atteggiamento del

gruppo Ferrovie dello Stato, per il tramite delle controllate RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA e Trenitalia SpA, potrebbe configurare un abuso di posizione dominante, in violazione delle norme europee;

la liberalizzazione, la concorrenza e la conseguente frequenza dei treni sulle tratte ad alta velocità rischiano inoltre di creare ulteriori disagi al trasporto locale, soprattutto per quanto riguarda la linea strategica direttissima Firenze-Roma: con la piena funzionalità della linea ad alta velocità (considerata la già richiamata presenza di due soli binari) sarà infatti impossibile il transito degli intercity, soprattutto nelle tratte orarie di maggiore affluenza, che dovranno conseguentemente utilizzare linee alternative non adatte alla tipologia del servizio ed alle necessità degli utenti;

il trasferimento del transito dei treni dalla linea direttissima alla linea lenta può infatti comportare l'allungamento dei tempi di percorrenza, con la conseguenza di equiparare i tempi del servizio intercity con quelli dei treni interregionali;

il rappresentante del Governo, intervenendo in Parlamento il 18 settembre 2008 rispondendo ad una interpellanza presentata dall'onorevole Carlo Emanuele Trappolino, ha dichiarato che « con il completamento dell'Alta velocità, la direttissima Roma-Firenze assumerà la funzione strategica di collegamento delle nuove linee Milano-Firenze e Roma-Napoli e questo porterà a riconsiderare le specifiche tecniche di uso: ciò, però, non comporterà alcuna esclusione dell'Umbria e delle Marche dai collegamenti ferroviari con Roma. Tutto ciò premesso, si conferma la piena disponibilità ad attivare e prendere parte al processo di concertazione con l'impresa ferroviaria e le regioni interessate, finalizzato a definire tempi e modalità per organizzare un'offerta complementare o alternativa ai servizi di media e lunga percorrenza in autonomia commerciale. Parimenti si conferma la disponibilità ad attivare un confronto an-

che con l'impresa ferroviaria, al fine di verificare la possibilità tecnica di migliorare l'offerta di servizi per i pendolari »;

nella stessa sede è stato inoltre aggiunto che è «attualmente in via di definizione il nuovo contratto di servizio e il relativo paniere dei servizi da regolare per il 2009. L'ampiezza di tale perimetro è funzione, soprattutto, delle risorse pubbliche che saranno stanziare con la legge finanziaria per il prossimo anno: eventuali riduzioni rispetto allo stanziamento necessario comporteranno la corrispondente diminuzione dei servizi contrattualizzati. Ciò, anche in riferimento alla necessità, evidenziata dall'atto ispettivo, di scongiurare il rischio di marginalità di alcuni territori »;

la legge finanziaria per il 2009 ha previsto una riduzione del 32,5 per cento delle risorse stanziare a legislazione vigente per le Ferrovie dello Stato, che passano da 3.500 milioni di euro a 2.363 milioni di euro;

successivamente, nell'ambito del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono state destinate risorse finanziarie aggiuntive a sostegno del trasporto ferroviario, prevedendo l'istituzione di un fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009, ed autorizzando la spesa di 480 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle regioni con Trenitalia, relativi ai servizi ferroviari di trasporto pubblico;

risulta essenziale che le risorse stanziare dal decreto-legge n. 185 del 2008 siano attivate quanto più rapidamente possibile;

impegna il Governo:

a rendere disponibili quanto più tempestivamente possibile le risorse previste dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato e per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle regioni con Trenitalia, relativi ai servizi ferroviari di trasporto pubblico;

ad intraprendere tutte le iniziative che assicurino, per gli anni 2010 e 2011, l'attuale frequenza e gli stessi tempi di percorrenza del servizio intercity tra Firenze e Roma, garantendone il passaggio sulla tratta strategica direttissima Firenze-Roma, fino a quando non verrà effettuato l'ammodernamento ed il quadruplicamento della linea ferroviaria; tale garanzia dovrà esplicarsi anche mediante accordi con Trenitalia che assicurino che la stessa Trenitalia non possa retrocedere tali treni sulla linea lenta, e prevedendo, quando ciò accada, cospicue penali da rifondere allo Stato ed ai passeggeri;

ad intraprendere tutte le iniziative atte a confermare le attuali fermate del servizio Eurostar ed Intercity presso le stazioni di Arezzo, di Chiusi e di Orvieto;

a recepire tempestivamente la direttiva comunitaria 2007/58/CE, al fine di promuoverne i principi e le finalità espresse, realizzando una effettiva concorrenza nel trasporto pubblico ferroviario;

a non operare ulteriori tagli di risorse per scongiurare il rischio di marginalità di alcuni territori e a tutelare il diritto alla mobilità dei milioni di pendolari nel nostro Paese;

ad assicurare maggiori finanziamenti alle regioni, affinché queste ultime, attraverso lo strumento del «contratto dei servizi» con FS o con gestori privati, possano adeguare il materiale rotabile attualmente dedicato al trasporto regionale che non ha le caratteristiche tecniche per raggiungere velocità di crociera pari o superiori ai 200 km/ora necessarie per transitare nelle linee ad alta velocità senza arrecare disturbo al resto del traffico;

a predisporre, in tempi brevi – al fine di assicurare ad un notevole bacino di utenza servizi adeguati e al tempo stesso evitare rallentamenti dei treni ad alta velocità – uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di nuove stazioni ferroviarie «in linea» sulla direttissima Firenze-Roma, con particolare riferimento ai centri di Arezzo, Chiusi e Orvieto,

verificando in via propedeutica la sussistenza delle condizioni minime in grado di soddisfare sia gli aspetti tecnico-economici sia quelli di tipo commerciale.

(8-00033) « Meta, Ceccuzzi, Velo, Trappolino, Cenni, Cavallaro, Mattesini, Nannicini, Vannucci, Sposetti, Ghizzoni ».

ALLEGATO 2

7-00070 Lovelli: Sul potenziamento della rete autostradale e ferroviaria con riferimento alla Valle Scrivia ligure e piemontese e ai collegamenti Genova-Milano e Genova-Torino.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

con provvedimenti recentemente approvati dal Parlamento sono state previste nuove norme concernenti i rapporti contrattuali con enti e società concessionarie in campo ferroviario e autostradale;

più precisamente, il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, ha disposto il rinnovo della convenzione tra Autostrade per l'Italia SpA e ANAS SpA, per la gestione della rete autostradale in concessione alla stessa, con conseguente obbligo di realizzare interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovo delle infrastrutture, grazie al nuovo meccanismo tariffario e alla durata trentennale della convenzione stessa;

l'articolo 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha riattivato i rapporti convenzionali stipulati da TAV SpA con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, prevedendone la prosecuzione, senza soluzione di continuità, con RFI SpA, per la realizzazione di linee AV/AC, fra i quali rientra la linea AV/AC Genova-Milano, « terzo valico dei Giovi »;

l'Allegato 1 « Programma delle infrastrutture strategiche » del Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 ha individuato gli assi viari e ferroviari che compongono i corridoi infrastrutturali europei in territorio italiano,

tra cui il corridoio 24 Genova-Rotterdam, ed ha elencato una serie di opere da finanziare nel triennio 2009-2011 compresa la linea AV/AC Genova-Milano;

in tale documento si prevede inoltre la costituzione di « società di corridoio » per ottimizzare al massimo i vantaggi prodotti dai vari « corridoi comunitari plurimodali », evidenziando la collocazione strategica della « piattaforma logistica del Nord-Ovest » costituita dal sistema portuale ligure e dalle aree retroportuali piemontesi, sul cui territorio è già operativa una società logistica appositamente costituita da regioni, istituzioni ed enti locali liguri e piemontesi (SLALA) ed è stato sottoscritto un accordo di programma istituzionale, con la partecipazione di RFI e Autorità portuali liguri per la valorizzazione dell'hub ferroviario di Alessandria;

il Governo, in data 23 luglio 2008, ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/1386/193, che riprendeva le osservazioni della Regione Piemonte in merito all'asse viario « Genova-Milano (A7), ammodernamento tracciato fra Genova e Serravalle Scrivia », con l'impegno a realizzare gli indispensabili interventi di manutenzione straordinaria e modifica del tracciato, in particolare « nel tratto oltre l'Appennino e nell'attraversamento di Serravalle Scrivia »;

successivamente, in data 5 agosto 2008, il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno 9/1386-B/6 che impegnava il Governo stesso « a dare

piena attuazione agli interventi infrastrutturali individuati dal DPEF 2009-2013 per gli assi viari e ferroviari del Corridoio 24 Genova-Rotterdam, con particolare riferimento alla Valle Scrivia ligure e piemontese e ai collegamenti ferroviari e autostradali fra Genova e Milano e Genova e Torino, individuando le risorse finanziarie necessarie», nonché «a verificare le convenzioni in atto fra ANAS SpA e Autostrade per l'Italia SpA e il contratto di programma vigente fra Stato ed RFI, per rendere operativi gli interventi già previsti nell'ambito del Corridoio 24 e per puntualizzare gli investimenti necessari sulla rete autostradale A7 e sulle linee ferroviarie storiche Genova-Torino e Genova-Milano, sulla base delle indicazioni già espresse dalla Camera dei deputati e dei protocolli d'intesa sottoscritti con gli enti locali; a verificare le condizioni di fattibilità del progetto definitivo, approvato con delibera del CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2006, della linea AV/AC Genova-Milano «terzo valico dei Giovi», sotto il profilo dei costi e della sua effettiva copertura finanziaria, della rispondenza dello stesso alle osservazioni a suo tempo formulate dalle regioni e degli enti locali e delle modalità di realizzazione conseguenti alla riattivazione della convenzione col contraente generale»;

nella recente convenzione unica tra Autostrade per l'Italia SpA e ANAS SpA, per quanto concerne l'autostrada A7, sono stati previsti interventi di manutenzione straordinaria e modifica del tracciato nel tratto Genova-Bolzaneto, con la realizzazione di un tracciato parallelo al servizio delle percorrenze verso Nord;

in prospettiva risulterebbe opportuno prevedere, nell'ambito degli appositi atti di programmazione, investimenti atti a garantire interventi di manutenzione straordinaria e modifica del tracciato dell'autostrada A7 anche nel tratto oltrepennino fino a Serravalle Scrivia, verificando la possibile integrazione degli interventi relativi alla rete autostradale con quelli relativi alla circonvallazione dell'abitato, attualmente allo studio da parte

della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e degli enti locali interessati;

recenti episodi di cronaca hanno riproposto la situazione di criticità nei collegamenti ferroviari e autostradali fra la Liguria e il Piemonte sull'asse Genova-Milano e Genova-Torino, con particolare riferimento alla saturazione del traffico su gomma nel «nodo» di Genova, che risulterà ulteriormente aggravata dalla chiusura per manutenzione della galleria Monte Galletto sulla A7, tra i caselli di Genova Ovest e Bolzaneto, mentre i servizi ferroviari per i pendolari fra le due regioni conoscono difficoltà continue denunciate dalle associazioni dei pendolari e dalle stesse regioni interessate;

ritenuto che non possano essere ulteriormente procrastinati gli interventi programmati e puntualmente indicati negli ordini del giorno e nei documenti sopra richiamati, anche con riferimento al primo atto aggiuntivo dell'intesa generale quadro tra il Governo e la regione Piemonte sottoscritta il 23 gennaio 2009,

impegna il Governo

a dare attuazione agli impegni assunti con l'accoglimento, in data 5 agosto 2008, dell'ordine del giorno 9/1386-B/6;

ad attivarsi nei confronti di RFI SpA perché dia seguito agli impegni contenuti nei protocolli d'intesa con gli enti locali per la permeabilità della linea storica Genova-Torino sottoscritti in data 19 dicembre 2005 e puntualmente specificati dalla IX Commissione in sede di parere sul contratto di programma 2007-2011 fra Stato ed RFI, tra cui il raddoppio della Novi Ligure-Tortona e il quadruplicamento della Tortona-Voghera;

a verificare le modalità attuative, sotto il profilo dei costi e della copertura finanziaria, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 12 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, della linea AV/AC Genova-Milano «terzo valico dei Giovi», tenendo conto

delle prescrizioni contenute nella delibera CIPE 6 aprile 2006, n. 130/06 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 2006, n. 199;

a promuovere la costituzione di una società di corridoio che valorizzi, nell'ambito della piattaforma logistica del Nord-

Ovest, i programmi di infrastrutture, retroporti e impianti ferroviari e intermodali che si stanno realizzando sul territorio.

(8-00034) « Lovelli, Meta, Barbi, Damiano, Fiorio, Giorgio Merlo, Rampi, Tullo, Velo ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI) (*Esame e rinvio*) 91

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 10.05.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni I e V sul disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, approvato in prima lettura dal Senato. Il provvedimento, pur non contenendo norme direttamente riconducibili alle competenze della Commissione attività produttive, nel ridisegnare il sistema dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, affronta materie di interesse della Commissione.

Il provvedimento, che è stato modificato ed integrato, nel corso dell'esame al Senato, si compone di 27 articoli distinti nei seguenti capi: Capo I, Contenuti e regole di coordinamento finanziario (articoli 1-6); Capo II, Rapporti finanziari Stato-Regioni (articoli 7-10); Capo III, Finanza degli Enti Locali (articoli 11-13). Capo IV, Finanziamento delle Città Metropolitane (articolo 14); Capo V, Interventi Speciali (articolo 15); Capo VI, Coordinamento dei diversi livelli di Governo (articoli 16-17); Capo VII, Patrimonio di Regioni ed Enti Locali (articolo 18); Capo VIII, Norme transitorie e finali (articoli 19-24); Capo IX Obiettivi di perequazione e di solidarietà per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 25); Capo X, Salvaguardia finanziaria ed abrogazioni (articoli 26 e 27).

Il disegno di legge delega in esame reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali è incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

Il disegno di legge delinea, inoltre, la procedura di adozione e di esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi, fissando il termine per l'adozione di almeno uno di essi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e in ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge il termine per la l'adozione degli altri. In allegato al primo schema di decreto, il Governo è chiamato a trasmettere alle Camere una relazione contenente dati sulle implicazioni e le ricadute di carattere finanziario conseguenti all'attuazione della delega, nella quale fornire un quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo.

Gli schemi dei decreti sono adottati previa intesa – non vincolante – raggiunta in sede di Conferenza unificata, e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte della istituenda Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Entro due anni, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è previsto che possano essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

Passando ad illustrare, in estrema sintesi, il contenuto del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1 circoscrive l'ambito dell'intervento normativo, specificando le finalità di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e indicando che dovrà essere gradualmente sostituito, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica, al fine di garantirne la massima responsabilizzazione, nonché l'effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. In questo contesto, il comma 2 precisa che le disposizioni applicabili in materia di coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono quelle contenute negli articoli 14, 21 e 25 del provvedimento.

L'articolo 2, interamente sostituito durante l'esame in sede referente al Senato, individua i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio della delega, cui vanno ad aggiungersi gli specifici principi e criteri direttivi indicati nei singoli articoli successivi con riguardo ai diversi profili di attuazione dell'articolo 119.

Le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 istituiscono un sistema di nuovi organi ai quali viene attribuito il compito di presiedere, a livello sia tecnico-operativo sia consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale. Gli organi, collocati in una posizione intermedia tra le istituzioni coinvolte in questo processo (Parlamento, Governo e livelli di governo territoriali), sono i seguenti:

la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, prevista dall'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è un organismo consultivo istituito a livello parlamentare, composto da quindici deputati e quindici senatori, con il compito, da un lato, di pronunciarsi sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega e, dall'altro, di verificare lo stato di attuazione della riforma e di riferirne ogni sei mesi alle Camere;

la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita dall'articolo 4, ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale; questa Commissione si presenta quale organo tecnico consultivo del Governo, ma anche del Parlamento e di tutti gli enti territoriali coinvolti nel processo di attuazione del federalismo fiscale.

La Commissione tecnica paritetica opera altresì quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dal successivo articolo 5. Istituita nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-

città e autonomie locali e composta da rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, la Conferenza è destinata a svolgere il ruolo di organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica. Essa concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica esercitando compiti di proposta, monitoraggio e verifica; verifica altresì periodicamente il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali, anche con riguardo all'adeguatezza delle risorse assicurate a ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte.

Sottolinea infine che l'articolo 6, che aggiunge alle competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria quella di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Le caratteristiche federali del nuovo sistema di finanza regionale sono prefigurate e disciplinate – con principi e criteri specifici – dal Capo II del disegno di legge, che ha riguardo particolare alla finanza delle regioni a statuto ordinario.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 costituiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato è chiamato a disciplinare il futuro assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario: l'articolo 7 riguarda le entrate, quale sia cioè la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 le spese e, per queste, il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 è relativo la perequazione, intendendo in questa il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante; l'articolo 10 reca disposizione sulla conversione degli attuali tributi e partecipazioni delle regioni ordinarie alla disciplina che sarà dettata dai futuri decreti delegati. Per ciascun gruppo di funzioni e di spese l'articolo 7 indica i tributi che le finanziano e la misura delle entrate che ne devono derivare. Il nucleo di questa disciplina è nella ripartizione che l'articolo 8 fa delle fun-

zioni e delle spese che esse definiscono: in primo luogo, le spese determinate dall'esercizio di funzioni connesse alle « prestazioni concernenti i diritti civili e sociali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, quelle cioè i cui « livelli essenziali » devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; in secondo luogo, le altre spese inerenti i livelli non essenziali delle prestazioni (le spese per il trasporto pubblico locale che – per il livello delle prestazioni ed il livello del finanziamento che è loro assicurato – sono considerate per parte in entrambe le categorie); infine, le spese straordinarie o speciali e perciò 'eventuali' – che possono riguardare tutte le funzioni ma che sono finanziate da contributi speciali dello Stato e dell'Unione europea e non danno luogo alla assegnazione di tributi, partecipazioni o altra risorsa di carattere permanente.

Criteri e misura della perequazione sono disciplinati dall'articolo 9 che completa la definizione delle entrate da assegnare alle regioni (articolo 7) in relazione alla natura e all'entità delle spese (articolo 8) che esse devono sostenere per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate. In sostanza, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, l'articolo 9 in esame definisce due diversi criteri di perequazione delle spese delle regioni: la perequazione della « differenza fra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese » per le spese relative alle « funzioni essenziali » e « il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati; la perequazione delle minori capacità fiscali per abitante, che si applica al gettito dei tributi che saranno attribuiti per il finanziamento delle spese per funzioni « non essenziali ».

L'articolo 10 reca i principi e i criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni. In particolare, si prevedono la cancellazione degli stanziamenti di spesa contenuti nel bilancio dello Stato relativi a tali funzioni, la riduzione delle aliquote dei tributi erariali, l'incremento dei tributi propri regionali e delle addizionali, nonché della partecipazione regionale all'IVA. Si stabilisce

inoltre una verifica periodica, da effettuarsi secondo modalità che saranno definite, circa la congruità, sia sotto l'aspetto del gettito sia sotto quello della correlazione con le funzioni, dei tributi posti a riferimento per la copertura del fabbisogno standard.

Il nuovo assetto finanziario relativo agli enti locali è definito dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del disegno di legge.

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi previsti dall'articolo 2, per quanto concerne il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane. Analogamente a quanto previsto per le regioni (articolo 8, lettera *a*), il principio indicato alla lettera *a*) prevede una classificazione delle spese di comuni, province e Città metropolitane in tre tipologie: spese riconducibili alle funzioni « fondamentali », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, individuate come tali dalla legislazione statale; spese relative alle « altre funzioni », categoria in cui dovrebbero rientrare le spese relative a quelle funzioni non considerate « fondamentali » ai sensi della normativa indicata al punto precedente; spese « speciali », vale a dire quelle finanziate con i contributi nazionali speciali, con i finanziamenti dall'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione (si veda, a tale riguardo, l'articolo 15 del provvedimento in esame).

Per quanto concerne le modalità di finanziamento delle spese « non fondamentali » non è prevista la garanzia del finanziamento integrale, disposta invece per la prima tipologia di spesa individuata.

In merito alle prime due tipologie di spese, va sottolineato che l'articolo 20, relativo alla disciplina della fase transitoria per gli enti locali, stabilisce che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, il finanziamento del fabbisogno degli enti locali è effettuato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali e il restante 20 per cento di esse come non fondamentali.

L'articolo 12 detta i principi ed i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi con riguardo al coordinamento e all'autonomia tributaria degli enti locali. A tale riguardo si prevede: *a*) l'individuazione, con legge statale, dei tributi comunali e provinciali; *b*) il riconoscimento di una compartecipazione dei Comuni al gettito dell'IRPEF, il mantenimento dell'addizionale al medesimo importo ed il riconoscimento di un tributo proprio comunale; *c*) il riconoscimento alle Province di una compartecipazione all'IRPEF e di un tributo proprio provinciale; *d*) la possibilità, per le Regioni, di istituire nuovi tributi dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane, ovvero di istituire a favore di tali enti compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali.

L'articolo 13, detta i principi ed i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi con riguardo all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, prevedendo l'istituzione, nel bilancio di ciascuna regione, di un fondo perequativo per i comuni e di un fondo perequativo per le province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato, con separata indicazione degli stanziamenti per i comuni e per le province. La ripartizione dei fondi tra i singoli enti è effettuata sulla base: 1) di un indicatore di fabbisogno finanziario risultante dalla differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi ed il valore standardizzato del gettito dei tributi e delle entrate proprie: la spesa corrente standardizzata è calcolata sulla base di una quota uniforme per abitante corretta in ragione dell'ampiezza e delle caratteristiche demografiche, nonché delle caratteristiche territoriali dell'ente; 2) di indicatori del fabbisogno infrastrutturale dei singoli enti. Ricorda inoltre che, nel corso dell'esame in sede referente al Senato, è stato soppresso, accogliendo una specifica richiesta dei gruppi di opposizione, l'articolo 13 del testo originario del disegno di legge, che disciplinava il finanziamento e il patrimonio di Roma capitale. La soppressione è

correlata all'introduzione nel testo dell'articolo 23, concernente l'ordinamento transitorio di Roma capitale.

L'articolo 14 – dedicato alla disciplina del finanziamento delle città metropolitane ed ampiamente modificato al Senato – prevede, al comma 1 uno specifico decreto legislativo (in luogo del rinvio alla legge statale contenuto nel testo del Governo) per assicurare il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane, anche attraverso specifici tributi che garantiscano una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni.

L'articolo 15 detta i principi ed i criteri direttivi cui devono informarsi i decreti legislativi che disciplinano gli interventi speciali, di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, ovvero quelli destinati alla rimozione di squilibri economici e sociali di particolari zone del Paese; al riguardo, si prevede fra l'altro, la definizione delle modalità per cui tali interventi saranno finanziati con contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti dell'Unione europea e con cofinanziamenti nazionali: un'integrazione apportata al Senato dispone che l'effettuazione degli interventi sarà informata al metodo della programmazione pluriennale.

L'articolo 16 detta i principi e i criteri direttivi relativi al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Fra i principi ed i criteri direttivi elencati si segnalano, in particolare, il principio della garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, il principio del rispetto degli obiettivi del conto consuntivo – sia in termini di competenza sia di cassa – a garanzia dell'osservanza del patto di stabilità da parte di ciascuna regione e ciascun ente locale, la definizione di un sistema premiante e di un sistema sanzionatorio da applicare nei confronti degli enti che risultano virtuosi o meno rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti.

L'articolo 17, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede un nuovo istituto – denominato « Patto di convergenza » – volto a garantire un « coordinamento dinamico » della finanza pubblica finalizzato ad agevolare, tra l'altro, il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo. La disposizione autorizza il Governo – previo confronto e valutazione congiunta in Conferenza unificata – a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica, al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo. Le norme sul coordinamento dinamico sono altresì volte a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi finanziari da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito e l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria di Regioni ed enti locali. Le norme di coordinamento proposte dal Governo nel disegno di legge finanziaria devono essere coerenti con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).

L'articolo 18 detta i principi e i criteri direttivi cui devono uniformarsi i decreti legislativi che stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, sulla base del criterio di territorialità.

Per quanto riguarda le norme transitorie, contenute nel Capo VIII, l'articolo 19 stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui si devono conformare i decreti legislativi con riguardo alla fissazione di una disciplina transitoria per le Regioni.

In particolare, si prevede che l'utilizzo dei criteri di calcolo del fondo perequativo in favore delle Regioni si applichi dopo un periodo transitorio, nella quale si opererà un graduale passaggio dai trasferimenti rilevati in media nel triennio 2006-2008 ai nuovi criteri di calcolo delineati dall'articolo 9. Questi ultimi saranno utilizzati a

partire dall'effettiva quantificazione delle risorse necessarie a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 20 reca i principi per la definizione delle norme transitorie relative al finanziamento delle funzioni degli enti locali. In particolare, si prevede che le ulteriori funzioni amministrative devolute agli enti locali ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione siano adeguatamente finanziate dallo Stato e dalle regioni e la garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province sia, per il complesso dei comuni e delle province, almeno pari al valore dei trasferimenti statali soppressi destinati a finanziare le spese riconducibili alle funzioni fondamentali e alle altre funzioni.

L'articolo 21, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca le modalità di attuazione degli interventi a finalità vincolata di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, limitatamente al profilo della dotazione infrastrutturale, individuando una forma di « perequazione infrastrutturale ». Nel dettaglio, in sede di prima applicazione, il comma 1 prevede una ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti e riconducibili all'ambito applicativo dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Lo stesso comma dispone che tale ricognizione venga concertata tra il ministro dell'economia e delle finanze, incaricato della sua predisposizione, ed i ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le Regioni e con gli altri ministri competenti per materia. L'ultimo periodo del comma in esame elenca i seguenti principi e criteri direttivi a cui informare l'attività ricognitiva: a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali interessate; b) valutazione della densità della popolazione e delle unità produttive; c) considerazione dei particolari requisiti delle zone montane; d) valutazione della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio; e) valutazione della specificità dei territori insulari. In base al successivo comma 2, nella fase quinquennale transitoria di passaggio dal criterio della spesa

storica a quello del fabbisogno standard e delle capacità fiscali, occorre individuare gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Sottolinea come tale individuazione sia finalizzata al recupero del deficit infrastrutturale, incluso quello riguardante il trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole, e debba essere calibrata sulla base della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni standard. Gli interventi infrastrutturali così individuati sono altresì indicati nel programma da inserire nel DPEF.

L'articolo 22 reca una disciplina transitoria relativa alle città metropolitane, in attesa dell'entrata in vigore di una disciplina organica in materia. In particolare, il comma 2 prevede che le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli, secondo le modalità indicate.

L'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, affronta il tema dell'attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, ove si dispone che la legge dello Stato disciplini l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica. Tale disciplina, sotto il profilo ordinamentale oltre che finanziario, è definita dall'articolo in via transitoria, in attesa che l'attuazione della disciplina sulle città metropolitane determini l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale. L'articolo precisa peraltro che tale disciplina, pur definita transitoria, è destinata ad trovare applicazione anche « a regime », intendendosi riferita alla città metropolitana a decorrere dalla sua istituzione.

L'articolo 24 contiene i principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali, prevedendo adeguate forme di collaborazione di tali enti come il Ministero dell'economia e delle finanze e con le Agenzie regionali delle entrate, che dovranno realizzarsi attraverso la configurazione di Centri di ser-

vizio regionali per la gestione dei tributi, nel quadro di apposite convenzioni tra gli enti decentrati ed il ministro dell'economia, con le quali saranno stabilite le modalità gestionali, operative e di ripartizione degli oneri e degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. Nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito un richiamo al rispetto dell'autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione delle entrate di loro competenza.

L'articolo 25, recante le norme di coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, prevede che, con norme di attuazione dei rispettivi statuti, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscano i criteri e le modalità per il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà. Le norme dovranno tener conto delle dimensioni finanziarie di tali enti, delle funzioni esercitate, degli svantaggi strutturali e dei livelli di reddito pro capite.

L'articolo 26 reca disposizioni di salvaguardia finanziaria, stabilendo che l'attuazione della normativa di delega deve risultare compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto europeo di stabilità e crescita. Si stabilisce inoltre, al comma 3, che alle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, recanti l'istituzione della Commissione tecnica paritetica e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 27 prevede infine che i decreti legislativi emanati ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 indicano le disposizioni incompatibili, disponendone conseguentemente l'esplicita abrogazione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti della CGIL (*Svolgimento e conclusione*) 98

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 99

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino 100

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti della CGIL.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Introduce quindi l'audizione.

Guglielmo EPIFANI, *segretario generale della CGIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano SAGLIA, *presidente*, Giuliano CAZZOLA (PdL), Cesare DAMIANO (PD) e Giuseppe BERRETTA (PD).

Guglielmo EPIFANI, *segretario generale della CGIL*, fornisce ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della CIGL per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 13.40.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Donella MATTESINI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge C. 326, C. 1010 e C. 2032, recante una nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Fa presente che la finalità dichiarata del testo unificato in esame, che si compone di 42 articoli, è quella di intervenire a difesa delle imprese italiane e del «made in Italy», con lo scopo di tutelare l'arte orafa nazionale e di impedire, tra l'altro, il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti realizzati all'estero e impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia. Giudica, peraltro, evidente che – al di là degli obiettivi diretti – il provvedimento mira ad una più generale tutela del settore, che potrà anche avere ricadute positive in termini occupazionali e di indotto, con effetti benefici per quei territori nei quali si concentra l'attività.

Sottolinea che il provvedimento prevede – per gli scopi richiamati – di adeguare il sistema sanzionatorio alla realtà del settore, ridefinendo talune fattispecie di illecito ed inasprendo le relative sanzioni; la maggior parte dell'articolato si occupa, inoltre, di disciplinare l'attività e di tutelare i titoli e i marchi identificativi

dei metalli preziosi, mediante disposizioni di dettaglio nei vari campi di intervento. Per quanto concerne gli ambiti di più immediata competenza della XI Commissione, segnala il Capo VIII (articoli 26-28), recante disposizioni in materia di vigilanza, da parte del personale delle camere di commercio, sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi. In particolare rileva che, al comma 2 dell'articolo 26, si prevede che il suddetto personale deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso teorico-pratico di formazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi, istituito dall'articolo 38. Inoltre, osserva che al successivo articolo 27 si riconoscono funzioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio di vigilanza per l'applicazione delle norme della legge in esame.

Non rilevando aspetti problematici per quanto di competenza della Commissione e considerate le positive finalità del provvedimento, propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul testo unificato in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Paola PELINO (PdL) dichiara l'orientamento positivo del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sul testo unificato in esame, segnalando che esso rappresenta un provvedimento ampiamente condiviso dai gruppi anche presso la Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 febbraio 2009.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini	101
<i>ERRATA CORRIGE</i>	101

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 febbraio 2009.

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.

C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 139 del 17 febbraio 2009, a pagina 77, prima colonna, quattordicesima riga, le parole: « dell'approvazione » sono sostituite dalle seguenti « della reiezione ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli	102
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Unione nazionale tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in guscio (Unaproa Società consortile a.r.l.) sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078	102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 febbraio 2009.

**Disposizioni in materia di agroenergie.
C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139
Servodio e C. 1696 Sardelli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 febbraio 2009.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione nazionale tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in guscio (Unaproa Società consortile a.r.l.) sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.40 alle 15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE. Atto n. 58. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	103
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione dei Presidenti della COSAC a Praga (9-10 febbraio 2009)	105
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	106

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.

Atto n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è

chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio n. 58, che recepisce la direttiva 2005/45/CE, in materia di reciproco riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. La normativa sui requisiti di formazione della gente di mare è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 324/2001, che ha adeguato l'ordinamento interno alle norme dettate dalle direttive emanate in materia (89/48/CE e 92/51/CE, poi assorbite dalla 2001/25/CE). Il presente schema di regolamento apporta pertanto alcune modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001.

Sottolinea che la principale finalità della direttiva 2005/45, e, quindi, del provvedimento in esame, consiste nel favorire ed incentivare la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 1 dello schema, nel recepire le modifiche recate dalla Di-

rettiva 2005/45, specifica il campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 324/2001, includendo, oltre i marittimi italiani, anche cittadini europei e di Paesi terzi purché muniti di certificato rilasciato da uno Stato membro.

L'articolo 2 inserisce le definizioni di « convalida », intesa come documento valido rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro, e « riconoscimento », quale accettazione dei certificati rilasciati da un altro Stato membro. Aggiunge, inoltre, un inciso con il quale si definisce lo « Stato membro ospitante » quello nel quale al marittimo è data facoltà di chiedere il riconoscimento dei certificati in proprio possesso.

L'articolo 3 prevede direttamente l'applicazione dell'articolo 292-*bis* del Codice della Navigazione introdotto in seguito ad una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione UE con riguardo all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 324, che riservava ai soli cittadini italiani gli incarichi di Comandante e Primo ufficiale. Ricorda che, ai sensi del predetto articolo 292-*bis*, a bordo delle navi italiane, comandante e primo ufficiale di coperta devono essere cittadini di uno Stato membro o altro facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.

L'articolo 3 in esame, dunque, aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324, prevedendo che, in attesa che venga emanato il suddetto decreto ministeriale, spetta all'armatore, sotto forma di auto-certificazione, attestare la conoscenza della lingua e della normativa italiana da parte del comandante e primo ufficiale, consentendone il valido utilizzo nei soli primi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Tale scelta, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, mira a responsabilizzare l'armatore qua-

lora scelga, durante tale lasso di tempo, un cittadino comunitario non italiano quale comandante di navi italiane.

L'articolo 4 dello schema abroga l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 324 in quanto recante disposizioni transitorie che, ad oggi, non risultano attuali giacché il modello di certificazioni, oggetto della norma abrogata, sono scadute il 31 gennaio 2007.

L'articolo 5 prevede che la Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa determinare, con propri provvedimenti da comunicare alla Commissione europea, una riduzione dei requisiti di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che operano su unità adibite esclusivamente alla navigazione costiera. Questa possibilità è riconosciuta dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/45/CE.

L'articolo 6 novella l'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 324/2001, che elenca i requisiti per la formazione della gente di mare fissati dalla convenzione STCW (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping*), introducendo, come ulteriore requisito, il possesso di adeguate conoscenze linguistiche e la conoscenza della lingua e della normativa italiane.

L'articolo 7 reca attuazione all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/45/CE, che prevede che gli Stati membri assicurino il diritto di ricorso contro il rifiuto di convalidare un certificato valido o contro l'assenza di risposta.

Ricorda infine che il 27 novembre 2008 la Commissione europea ha deciso di inoltrare, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, un ricorso (procedura n. 2007/1123) alla Corte di giustizia contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Il termine di recepimento della direttiva era il 20 ottobre 2007. La direttiva figurava nell'allegato C alla legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria per il 2006).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Sugli esiti della riunione dei Presidenti della COSAC a Praga (9-10 febbraio 2009).

Mario PESCANTE, *presidente*, illustra la relazione da lui predisposta sul tema in titolo (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**Sugli esiti della riunione dei Presidenti della COSAC a Praga
(9-10 febbraio 2009).**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il 10 febbraio 2009 si è svolta a Praga la riunione dei Presidenti della Conferenza degli organi specializzati negli affari europei e comunitari (COSAC), in preparazione della Conferenza plenaria che si svolgerà, sempre a Praga, il 10 e 11 maggio prossimi.

Dopo un saluto di benvenuto da parte del Presidente del Senato ceco, il presidente della Commissione affari europei del Senato ceco, Sefzig, ha introdotto le questioni procedurali, partendo dall'illustrazione dell'ordine del giorno della COSAC di maggio, convenuto nella Troika:

priorità della Presidenza ceca;

presentazione della undicesima relazione semestrale del Segretariato COSAC;

illustrazione dei test di sussidiarietà sulla proposta di direttiva sul trapianto di organi;

protezione dei diritti umani e della democrazia nel mondo;

partenariato orientale;

strategia politica annuale della Commissione.

Il presidente Sefzig ha precisato che alla COSAC saranno invitati, con diritto di parola, rappresentanti dei Paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina).

A fronte delle numerosissime richieste da parte della grande maggioranza dei presenti, il presidente Sefzig non ha accettato la richiesta di iscrivere all'ordine del giorno un punto specifico sulla crisi

economica, assicurando comunque che ne tratterà il Primo ministro Topolanek nell'ambito delle priorità della Presidenza ceca.

È stato quindi approvato lo schema della undicesima relazione semestrale del Segretariato COSAC, nella quale si tratterà altresì del ruolo del Consiglio d'Europa e del controllo democratico su Europol ed Eurojust.

È stata data inoltre comunicazione che le prossime proposte legislative sulle quali sarà effettuato dalla COSAC il test di sussidiarietà saranno la proposta di decisione quadro sui diritti procedurali nei procedimenti penali (2009/JLS/047), che partirà a marzo, e la proposta di direttiva sui testamenti, sulla quale il test sarà avviato a luglio.

È stato quindi trattato il tema del cofinanziamento del Segretariato COSAC, per il quale occorre decidere quale sistema adottare. Tre sono le ipotesi proposte:

ciascuna Assemblea invia autonomamente una lettera di intenti, nella quale indica il periodo per il quale intende procedere al cofinanziamento;

raggiungere un accordo, come previsto dal regolamento COSAC, che fissi criteri e voci di spesa del cofinanziamento;

pagare anticipatamente un anno di finanziamento, ed andare a rimborso per eventuali spese eccedenti.

Il presidente Sefzig ha comunicato che la questione sarà affrontata nel corso della prossima Presidenza (Svezia). Sul punto è

intervenuto il solo rappresentante della Camera dei Lords, secondo il quale l'attuale sistema è poco efficiente, ed andrebbero ricercate soluzioni stabili e precise.

È cominciata quindi la discussione sui punti dell'ordine del giorno.

Interpretazione del principio di sussidiarietà (Protocollo 2, articolo 8, annesso al Trattato di Lisbona).

La discussione è stata introdotta dal Vicepresidente della Corte costituzionale ceca, Pavel Holländer, il quale ha sottolineato la mancanza, nel Trattato, di un catalogo di competenze ripartite tra UE e Stati membri, e che soltanto sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia sono ricavabili principi che consentono di orientarsi. Tale situazione comporta incertezza negli orientamenti e nelle pronunce degli organi giurisdizionali interni, anche perché la struttura interna dell'UE è basata sull'equilibrio tra il postulato della diretta legittimazione democratica ed il postulato del rispetto della sovranità degli Stati membri. Soltanto con il tempo si potrà verificare se i metodi interpretativi delle giurisdizioni interne potranno trovare riflesso nella Corte di giustizia europea.

Nel dibattito seguito alla relazione è stato da tutti sottolineato che per arrivare ad una chiara definizione del principio di sussidiarietà occorre ancora molta pratica: da questo punto di vista è fondamentale che il Trattato di Lisbona abbia coinvolto i Parlamenti nazionali, ai quali spetta un ruolo centrale.

Priorità della Presidenza ceca.

Il Vice Primo ministro e ministro per gli affari europei, Alexander Volodra, nell'augurarsi che il Trattato di Lisbona entri in vigore nel 2009, ha sottolineato che la Repubblica ceca desidera un'Europa senza barriere: occorre fuggire i fantasmi del protezionismo ed evitare di costruire fortificazioni nazionali.

Ha poi ricordato le tre priorità della Presidenza:

economia;

energia;

Europa nel mondo.

Sull'economia ha richiamato l'attenzione sulla necessità di dare attuazione alle decisioni del Consiglio europeo di dicembre e alle conclusioni del G20. Gli Stati membri non devono agire da soli, ma nel quadro del Piano europeo di rilancio, investendo molto in formazione e ricerca. Ha quindi annunciato che è in fase di programmazione un Consiglio europeo straordinario sulla crisi economica.

Quanto all'energia, è fondamentale che l'Europa continui a svolgere un ruolo di primo piano nella crisi tra Russia e Ucraina, ma che nel contempo diversifichino le fonti di approvvigionamento, soprattutto intensificando il dialogo con le regioni del Caspio.

Sul ruolo dell'Europa nel mondo, il ministro ha sottolineato che l'intervento dell'UE nella crisi Russia-Georgia ha dimostrato che l'UE può essere protagonista nel mondo, e che la sua principale priorità di politica estera deve essere il Partenariato orientale. Certamente dovrà essere seguito con attenzione il legame transatlantico, nella prospettiva di un atteso miglioramento dei rapporti con gli USA, che saranno oggetto di un Vertice informale, al centro del quale saranno NATO, Conferenza di Copenhagen sul clima e Medio Oriente. Sul fronte dell'allargamento, sarà importante intensificare l'azione europea di integrazione dei Balcani occidentali.

Tra i temi evidenziati nel dibattito, sono emersi principalmente la necessità di combattere il protezionismo e il ruolo fondamentale che riveste una politica energetica comune: a questo proposito molti oratori hanno chiesto chiarimenti circa il ricorso all'energia nucleare. Molti si sono soffermati sull'opportunità di « approfondire » la UE prima di allargarla ad altri paesi, ed alcuni hanno chiesto quali

sono le intenzioni della Repubblica ceca rispetto alla ratifica del Trattato di Lisbona.

Il Ministro Vondra ha replicato che per garantire un'Europa senza barriere è necessario che tutti gli Stati seguano regole comuni, e che le decisioni vanno prese a 27, e non soltanto nell'ambito dell'Eurozona. Sulla ratifica del Trattato di Lisbona ha informato che la Camera dovrebbe ratificare entro febbraio, mentre il Senato ad aprile: vi sono, tuttavia, margini di incertezza nella maggioranza. Quanto all'allargamento ha precisato che vanno mantenuti gli impegni assunti, e che se alcuni Stati - come ad esempio l'Islanda - chiederanno, l'UE risponderà. Sul tema dell'energia, ha ribadito l'importanza di fonti alternative, anche se questo richiederà un grande impegno politico nei confronti di Paesi come l'Iran, e soprattutto di non trascurare i rapporti con la Russia. Circa l'energia nucleare, si è detto personalmente favorevole, ma è questione che comporta notevoli difficoltà politiche.

Partenariato orientale.

Il ministro Vondra ha introdotto il dibattito sottolineando che i Paesi coinvolti nel Partenariato hanno la stessa importanza del Mediterraneo. È urgente dunque dare avvio al Partenariato sulla base della comunicazione presentata dalla Commissione nel dicembre 2008, e che sarà discussa in un apposito Vertice che si svolgerà a Praga il prossimo 7 maggio. La UE non deve rimanere soltanto un gestore di crisi, ma agire per prevenirle, e la crisi tra Russia e Ucraina dimostra che la UE deve essere attiva in quest'area. In particolare occorre favorire la libertà di movimento delle persone ed alleggerire il regime dei visti. Il documento della Commissione offre una piattaforma da sviluppare anche a livello bilaterale, secondo le esigenze dei diversi Paesi. Il ministro ha infine dichiarato che è intenzione della Presidenza ceca dichiarare il 2009 anno del Partenariato orientale.

Alle dichiarazioni del ministro è seguita una relazione del Direttore generale delle relazioni esterne della Commissione europea, Eneko Landaburo, il quale ha dichiarato che, a parte la Bielorussia, tutti i Paesi del Partenariato intendono avvicinarsi all'UE. Poiché l'allargamento a questi Paesi non è all'ordine del giorno, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di elaborare una strategia: la comunicazione della Commissione non pregiudica richieste di adesione alla UE, ma è uno strumento da attuare secondo la diversità di ciascun Paese. La strategia, che può contare su uno stanziamento di 380 milioni di euro, si fonda su due pilastri:

il rafforzamento dei rapporti bilaterali, con l'obiettivo di raggiungere accordi di associazione, facilitare la libertà di movimento, e rafforzare gli accordi di sicurezza energetica, soprattutto con l'Azerbaigian;

gestire un quadro multilaterale di relazioni su quattro piattaforme: rafforzamento della democrazia; politiche di convergenza economica; sicurezza energetica; cooperazione culturale.

La strategia ha ricevuto buona accoglienza dagli Stati membri, nessuno si oppone radicalmente, anche se alcuni sollevano problemi sull'eccessiva dotazione finanziaria. Anche la Russia, che non ha voluto partecipare alla strategia, non vi si oppone.

Tutti gli interventi svolti nel dibattito hanno evidenziato la necessità che la Russia sia strettamente coinvolta nel dialogo, che deve fortemente mirare ad un incremento del tasso di democraticità dei Paesi coinvolti, soprattutto della Bielorussia. In ogni caso occorrerà tenere presenti gli sviluppi da qui al Vertice di maggio, per considerare con ponderatezza il Partenariato. Questioni sono state sollevate anche sul coinvolgimento del Consiglio d'Europa, sull'importanza di mantenere vivo anche il Partenariato euro mediterraneo, e sulla congruità dello stanziamento finanziario.

Nella replica, Landaburo ha assicurato che la Commissione segue da vicino l'evol-

luzione interna della Bielorussia; il Mediterraneo è la faccia meridionale della politica di vicinato, e non subirà discriminazioni; il dialogo tra l'UE e la Russia prosegue, anche se quest'ultima sta oggi sfoderando un atteggiamento aggressivo; importante è la collaborazione con il Consiglio d'Europa, soprattutto sul piano dei diritti umani; sul bilancio occorrerà discu-

tere, ma se si vuole una politica estera e di sicurezza efficace ed un vero progetto di Unione politica, servono contributi economici degli Stati membri, aggiuntivi a quelli previsti attualmente.

Il presidente Sefzig ha quindi chiuso la seduta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	110
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

C. 2105 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, al fine di fornire un ulteriore contributo all'esame del provvedimento in titolo, richiama il contenuto del parere reso dalla Commissione, in data 16 dicembre 2008, alle Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato sul testo del disegno di legge S. 1117, recante delega sul federalismo fiscale ed approvato, con modificazioni, dal Senato. Richiama quindi le condizioni e le osservazioni apposte al predetto parere, specificando quali delle

medesime sono state accolte o parzialmente recepite nel testo approvato dal Senato. Rileva che delle anzidette condizioni sono state accolte o parzialmente recepite le seguenti, che invitavano le Commissioni di merito a: ridurre il previsto termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega; ridurre la pressione fiscale complessiva; perseguire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo modalità definite e uniformi, riconducibili ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita e attivare strumenti volti al coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento alla armonizzazione delle fonti di conoscenza sui dati essenziali e sui flussi finanziari; prevedere modalità e strumenti per la fissazione di un più preciso termine temporale per la conclusione della fase transitoria, in modo da unire la gradualità del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di federalismo fiscale alla certezza sui tempi; affiancare al costo *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe tenendo conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e mon-

tane particolarmente svantaggiate. Evidenzia che non sono state invece accolte le condizioni volte a richiedere che: all'articolo 2, comma 4, del testo, sia chiarita la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo; all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), siano definiti i parametri del costo *standard* e l'intervento perequativo statale che, ai sensi della relazione illustrativa al disegno di legge, riflette il fabbisogno reale e non incorpora, come la spesa storica, i livelli di inefficienza; alla lettera *d*) della medesima norma sia precisato cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali « propri ». Sottolinea quindi il mancato accoglimento anche della condizione tesa a richiedere che l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione avvenga contestualmente all'esame della delega per l'individuazione e l'allocatione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocatione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Segnala che delle osservazioni apposte al menzionato parere sono state accolte o parzialmente recepite le seguenti, volte a raccomandare alle Commissioni di merito che: si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera *m*), che l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca-dati utile alle attività di gestione tributaria debba assicurare comunque il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; si definisca la portata della lettera *n*) prevedendo un sistema di sanzioni efficaci a carico degli enti inadempienti e l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed *extra*-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di gravi violazioni, lo scioglimento degli organi inadempienti e l'ineleggibilità dei rappre-

sentanti politici; si preveda un sistema di incentivi per gli enti che conseguono gli obiettivi programmati, in particolare rispetto alla lotta all'evasione fiscale; si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera *q*), il principio della trasparenza del prelievo nei confronti del contribuente; siano altresì precisati i termini delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *u*), ove si connette alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali un'adeguata riduzione della imposizione fiscale statale ed una correlata riduzione delle risorse statali umane e strumentali; si precisi il tenore dell'articolo 5, comma 1, lettera *c*), secondo cui le Regioni possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legge statale per una parte « rilevante » dei tributi propri derivati e delle aliquote riservate; si preveda un sistema di tributi propri dei comuni riconducibile in via prioritaria all'imposizione immobiliare; si attivino strumenti di rilevazione e di proiezione dei dati essenziali al fine di poter efficacemente comparare i costi *standard* dei servizi essenziali in materia di sanità, di istruzione, di assistenza sociale e di trasporto pubblico locale, nonché in relazione al finanziamento delle funzioni fondamentali ed ulteriori funzioni delegate agli enti locali; siano potenziati gli strumenti di valutazione dei risultati e dei costi delle politiche pubbliche secondo parametri omogenei e comparabili; si promuovano strumenti di monitoraggio della legge che prevedano collegamenti o raccordi tra i livelli territoriali e intese ed accordi che coinvolgono la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata; si istituisca un organo in sede parlamentare di puntuale accompagnamento e verifica degli atti del Governo. Fa notare che non sono state accolte invece le seguenti osservazioni, volte a richiedere che: al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo, si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali; che si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera *v*), ove

si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* per le spese « essenziali », si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte; all'articolo 20, comma 2, si precisi la portata del termine « finanza » elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso; si preveda, nella definizione della fase di transizione, la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione; sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un

punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni; si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinearsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose; nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia il relatore e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929, approvato dal Senato	3
--	---

SEDE REFERENTE:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato, C. 1311 e petizione n. 592	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
---	---

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	26
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
---	----

SEDE REFERENTE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	56

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2008. Atto n. 61 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	59
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. Emendamenti C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	60
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Emendamenti C. 2206 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	54
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	61
Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. Emendamenti C. 1929-A Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	54
AVVERTENZA	55
ERRATA CORRIGE	55

II Giustizia

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci	62
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	62
--	----

SEDE REFERENTE:

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella e C. 1780 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	65
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA.

AUDIZIONI:

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	67
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato C. 1929-A Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq C. 2037-A Governo (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	70
Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte » Nuovo testo C. 867 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	71
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni Nuovo testo C. 1889 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	72
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	75
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi Testo unificato C. 326 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione</i>)	72

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Fondazioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata, recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	77
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

7-00121 Tortoli: lotta agli incidenti stradali e messa in sicurezza della rete stradale nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	78
---	----

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	79
AVVERTENZA	79

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dei Comitati dei pendolari, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00061 Meta	80
---	----

RISOLUZIONI:

7-00061 Meta: Mobilità dei pendolari e adeguamento infrastruttura ferroviaria. (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00033</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	83
7-00070 Lovelli: Sul potenziamento della rete autostradale e ferroviaria con riferimento alla Valle Scrivia ligure e piemontese e ai collegamenti Genova-Milano e Genova-Torino. (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00034</i>) ...	81
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	88

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di rappresentanti della CGIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	98

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino	100
---	-----

XII Affari sociali**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini	101
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	101
-----------------------------	-----

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli	102
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Unione nazionale tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in guscio (Unaproa Società consortile a.r.l.) sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078	102
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE. Atto n. 58. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	103
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione dei Presidenti della COSAC a Praga (9-10 febbraio 2009)	105
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente)</i>	106

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	110
--	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,38



16SMC0001440